Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Martedì, 29 luglio** — **Numero 176**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreti in data d'oggi, ha accettato le dimissioni dalla carica di ministro Segretario di Stato per la marina che gli sono state rassegnate dall'onorevole vice ammiraglio PASQUALE LEONARDI-CATTOLICA, Senatore del Regno, ed ha nominato in sua vece il Contr'Ammiraglio Nobile ENRICO MILLO.

LEGGI E DECRETI

Il numero 821 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 2 della legge 22 giugno 1913, n. 648;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo unico della legge elettorale politica in sostituzione di quello approvato con la legge 30 giugno 1912, n. 666.

TITOLO I.

Delle condizioni per essere elettore.

Art. 1.

Per essere elettore è necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 2.

Sono elettori:

1° Coloro, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età o che lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista;

2° Coloro, che avendo compiuto il ventunesimo anno di età o compiendolo non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, abbiano prestato servizio effettivo nel Regio esercito, nel Corpo Reale equipaggi o in altri corpi, il cui servizio sia valido agli effetti dell'obbligo militare, per un tempo non inferiore a quello pel quale sono trattenuti alle armi rispettivamente i militari del Regio esercito e i militari del Corpo Reale equipaggi, vincolati alla ferma di un anno.

Art. 3.

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, coloro che abbiano superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore.

Art. 4.

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di

età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista:

1° I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e di arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2° I delegati e sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

3° Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università o degli istituti superiori del Regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'Appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4° Coloro che conseguirono il diploma di maturità, la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5° I membri degli ordini equestri del Regno;

6° Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice-conciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vice-pretori; di ufficiali giudiziari; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza;

7° Gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di commercio, delle accademie e dei corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro, i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

8° Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'articolo 15;

9° I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

10° Coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.

Art. 5.

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista:

1° Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19,80. Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale;

2° Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 500;

3° I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

4° Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

5° Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una pigione non minore:

Nei comuni che hanno meno	di 2,500	abitanti,	di L.	150
In quelli	da 2,500	a 10,000	id.	» 200
Id.	da 10,000	a 50,000	id.	» 260
Id.	da 50,000	a 150,000	id	» 330
Id.	superiori	a 150,000	id.	» 400

Art. 6.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli, che domanda l'iscrizione nelle liste, non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

Per gli effetti, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 32 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 7.

Le imposte, di cui nel n. 1 dell'articolo 5, si imputano a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.

Art. 8.

Per la computazione del censo elettorale, le imposte sui beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle sui beni concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in parti eguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia per patto pagata dall'enfiteuta o dal conduttore oppure dal padrone diretto o dal locatore.

Art. 9.

I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.

Art. 10.

Per costituire il censo elettorale stabilito al n. 1 dell'articolo 5 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.

Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè i coniugi sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale.

Art. 11.

Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'articolo 5 ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza delle Società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.

Art. 12.

I fitti pagati per beni appartenenti a Società in accomandita od anonime e le imposte sui beni spettanti a tali Società sono imputati nel censo dei gestori o direttori fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 13.

Le imposte dirette non sono computate per il riconoscimento del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 14.

Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.

Parimenti il padre, che abbia il censo prescritto per l'elettorato, può delegare ad uno dei suoi figli o generi, di primo o secondo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio Collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.

Le suddette delegazioni possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 15.

I sottufficiali e soldati del R. Esercito e della R. Marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

Art. 16.

L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi inscritto.

TITOLO II.

Delle liste elettorali.

Art. 17.

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data della nascita, il titolo in virtù del quale gli elettori sono inscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel Comune.

Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori, che si trovano nelle condizioni previste dell'articolo 15.

Art. 18.

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 19.

Sono inscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

Art. 20.

Nell'ottobre di ogni anno il sindaco a mezzo del segretario comunale compila:

1° l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo il trentesimo anno di età;

2° l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo il ventunesimo anno di età:

3° l'elenco di coloro, che nell'anno stesso vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel n. 2° dell'articolo 2 della presente legge.

Negli elenchi sono compresi coloro, che hanno titolo alla iscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.

Art. 21.

Non più tardi del 1° novembre un estratto degli elenchi, di cui all'articolo precedente, comprendente i nati nel circondario dei vari tribunali, è trasmesso al rispettivo presidente.

L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata, eccettuate le iscrizioni indicate nei numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 4 della legge 30 gennaio 1902, n. 87. Nei detti certificati dovrà farsi menzione anche delle condanne indicate nell'ultimo comma del succitato articolo e di quelle per mendicità, oziosità e vagabondaggio.

Gli estratti sono restituiti al Comune non più tardi del 15 dicembre.

Non più tardi del 1° novembre di ciascun anno, una copia dell'elenco, di cui al n. 2° dell'articolo precedente, è trasmessa all'ispettore scolastico della circoscrizione, nella quale è compreso il Comune, ed altra copia è trasmessa all'esattore comunale.

Nella casella accanto al nome di ciascun iscritto nella copia a lui trasmessa l'ispettore attesta, mediante l'apposizione della sua firma, che il cittadino compreso nell'elenco ha superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore. La copia così annotata è restituita al Comune non più tardi del 15 dicembre successivo.

Nella copia a lui trasmessa l'esattore comunale appone la propria firma accanto al nome di quelli fra gli inscritti, che risultino nominativamente compresi nei ruoli come contribuenti per una somma non inferiore a lire 19,80 fra tributi erariali e sovrimposta provinciale. La copia così annotata è restituita al Comune non più tardi del 15 dicembre successivo.

I distretti militari e le capitanerie di porto, non più tardi del 15 ottobre di ogni anno, trasmettono l'elenco debitamente firmato di coloro, che nell'anno stesso vengono a trovarsi nelle condizioni indicate nel n. 2° dell'articolo 2 della presente legge e non abbiano compiuto o non siano per compiere entro il 31 maggio dell'anno seguente il trentesimo anno di età, alla segreteria del Comune, cui essi appartengono.

Entro il 15 dicembre, gli Istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di carità debbono spedire alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco degli individui che sono ricoverati negli ospizi di carità o che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza e della Congregazione di carità.

Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dell'articolo 29. Se dagli atti

del Comune risulti che l'emigrato sia inscritto nelle liste elettorali di un altro Comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

Art. 22.

Il primo dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro iscrizione.

Art. 23.

Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere inscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

1. La paternità, il luogo e la data della nascita;
2. I titoli in virtù dei quali domanda la iscrizione;
3. L'abitazione. Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto; e, se il Comune è diviso fra più collegi, deve anche indicare in quale collegio chiede di essere iscritto.

Gli italiani non appartenenti al regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all'articolo 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, può fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identità, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Art. 24.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Il richiedente, che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere inscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Chi, trovandosi inscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol esssere inscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo, e chi, pur non avendovi la residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali del Comune, dove ha la sede principale dei propri affari od interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di esso unendovi la prova di aver rinunciato alla inscrizione nelle liste dell'altro Comune con dichiarazione firmata fatta al sindaco del Comune stesso.

Chi, trovandosi inscritto nelle liste elettorali di un Comune vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro Comune e sia in questo inscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere inscritto, dà immediata notizia al sindaco dell'altro Comune.

Le domande, di cui ai precedenti comma, possono da chi non sappia sottoscrivere essere fatte nelle forme indicate nell'ultimo comma dell'art. 23 della presente legge.

I documenti, i titoli, le copie degli atti di nascita, i certificati di iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che siano richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

La prova voluta dall'art. 3 deve risultare dal certificato scolastico autenticato dall'ispettore scolastico del circondario.

Analogo certificato, per gli effetti di questa legge, può essere domandato ed ottenuto anche da chi, non avendo superato l'esame i compimento del corso elementare inferiore, si assoggetta ad un esperimento, disciplinato da apposito regolamento, innanzi al pretore del mandamento, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, ovvero, quando un Comune comprende più mandamenti, 'abitazione, coll'assistenza di un maestro elementare.

Il titolo, di cui al n. 2° dell'articolo 2 della presente legge, deve essere comprovato mediante il congedo militare o un certificato rilasciato dal distretto militare o dalla capitaneria di porto.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti allegati.

Art. 25.

È istituita in ogni Comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei Comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori politici del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4.

Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La Commissione è assistita dal segretario comunale che non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali, di cui all'art. 31.

Art. 26.

Se il Consiglio comunale è sciolto nell'epoca della sessione ordinaria di autunno, la nomina dei membri elettivi della Commissione elettorale comunale ha luogo appena il consiglio è ricostituito, purchè ciò avvenga prima del 15 dicembre.

In caso diverso restano in carica i commissari elettivi dell'anno precedente sotto la presidenza del commissario regio fino alla nomina del sindaco e, questa avvenuta, sotto la presidenza del sindaco stesso.

Art. 27.

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti le Commissioni elettorali comunali e provinciali nonchè i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate dalla presente legge.

Art. 28.

Trascorso il termine, di cui all'art. 22, la Commissione comunale deve procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati in ordine alfabetico per la revisione delle liste.

Art. 29.

Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro i quali hanno diritto di essere elettori nel collegio, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio a norma dell'art. 19, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 23 e 24. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art. 21.

La Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno se non ha i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettore nel collegio.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli e i documenti per i quali la iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Nei comuni divisi fra più collegi elettorali la Commissione deve compilare elenchi distinti per collegi.

Ogni elettore deve essere iscritto nel collegio, nel quale egli ha l'abitazione al tempo in cui viene iscritto. Se l'elettore non ha la abitazione nel Comune, è iscritto nel collegio per il quale egli ha fatto domanda a termini dell'art. 23.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettore, e di coloro che hanno rinunciato alla iscrizione nelle liste del Comune a norma dell'art. 24.

Il mutamento d'abitazione da uno ad altro collegio dello stesso Comune non produce variazione nelle liste, se non quando sia seguito dalla dichiarazione prescritta dall'art. 24.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi di coloro, le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni, di cui all'art. 15.

Art. 30.

A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.

Art. 31.

La Commissione comunale per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni, dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non son concordi, nei verbali devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi addotte.

Art. 32.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art. 29, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prendere cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 33.

Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dalla presente legge rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

Le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennità a lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale, ancorchè non abbia fondi in cassa.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve fare rapporto al Regio Procuratore presso il tribunale, nella cui giurisdizione si trova il Comune.

Art. 34.

La pubblicazione prescritta dall'art. 32 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la Commissione ha proposta la iscrizione nella lista elettorale.

Art. 35.

La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione o iscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'iscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello, in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli art. 36, 40 e 46, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita che fa fede fino a prova in contrario.

Art. 36.

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 32, può reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale, che per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta, e li trasmetterà alla Commissione elettorale della provincia.

Se il reclamo col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni sucessivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

La persona, della quale è impugnata l'iscrizione, può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo coi documenti che crederà utili alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo che impugna un'iscrizione è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.

Art. 37.

La Commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della Provincia, i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate negli art. 3 e 4, non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei comuni della Provincia, ne impiegati civili e militari dello Stato, ne impiegati della Provincia, dei Comuni e degli Istituti pubblici di beneficenza, in attività di servizio.

In questa votazione, ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.

A parità di voti, è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio provinciale.

Il presidente del tribunale o il giudice che ne fa le veci è presidente della Commissione.

La Commissione ha sede nel palazzo della prefettura.

Un consigliere aggiunto di questa farà da segretario della Commissione.

Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, e dentro i cinque giorni sucessivi lo trasmette al cancelliere della Corte d'appello con la prova dell'avvenuta notificazione.

Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.

Art. 38.

Spirato il termine, di cui al precedente art. 32, e non più tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale comunale deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale:

1. I verbali delle sue operasioni e deliberazioni;

2. La lista, o nei comuni divisi fra più collegi, le liste definitive dell'anno precedente;

3. I cinque elenchi, di cui all'art. 29, con tutti i documenti relativi, ancorchè non vi siano stati reclami;

4. I reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono;

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta alla segreteria del Comune.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 39.

La Commissione elettorale provinciale:

1. Esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2. Decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione, che possono esserle direttamente pervenute;

3. Cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui il secondo comma dell'art. 21.

Essa deve radunarsi entro i 10 giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate, e quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art. 40.

Entro il giorno 30 aprile la Commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti alla segreteria del Comune, insieme a tutti i documenti.

Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione a cura del sindaco e nei modi stabiliti dall'art. 35, debbono essere notificate agli interessati entro il 20 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del Comune, non più tardi del 10 maggio e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia.

La lista permanente rettificata del Comune, o nei comuni divisi fra più collegi, quella di ciascun collegio sarà depositata nella segreteria comunale fino al 31 maggio, ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

Art. 41.

Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per Comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800, nè inferiore a 100 inscritti.

Quando gli elettori inscritti in un Comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei Comuni o di frazioni di Comuni limitrofi.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 inscritti, ma mai inferiore a 50.

La costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di comuni, e la designazione del capoluogo della sezione, sono fatte con decreto reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

Art. 42.

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni, a norma dell'art. 41; determina la circoscrizione delle singole sezioni, nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione o frazione compresa nel territorio del proprio comune.

Detta lista deve avere tre colonne per ricevere rispettivamente a norma degli art. 76 e 79, le firme di identificazione degli elettori, il numero della busta consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori che non hanno abitazione nel Comune, o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 23, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico e inscritti in fogli susseguenti a quelli in cui sono inscriti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell' art. 29.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall' elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'articolo 23.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della Provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono essere anche presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l' esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell' articolo 39, e la autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Entro lo stesso termine la Commissione provinciale trasmette al Ministero dell'interno le proposte riguardanti nuova o mutata costizione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni. Il Ministero dell' interno comunica il relativo decreto reale alla Commissione provinciale, la quale ne dà immediato avviso ai singoli Comuni.

Quando, con decreto reale, Comuni o frazioni di Comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso, di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi, di cui al nono comma del presente articolo. I reclami a norma del comma undecimo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale alla Commissione provinciale.

Art. 43.

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla comunicazione di cui all'articolo 130, nonchè delle sentenze, di cui all'articolo 45. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio Procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

La Commisione elettorale comunale deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 17, le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli, che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 15, come per iscrivervi altri, che nell' intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al regio procuratore del Re e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale comunale è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni di cui all'articolo 42.

Art. 44.

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia o di falsa oderronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini del l'articolo 40, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un' udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'iscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel secondo comma dell'articolo 40, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale, non è sospensivo.

Art. 45.

Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.

Art. 46.

Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica, in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 47.

In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, il presidente, da solo, può, in caso d'urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.

Art. 48.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito

prescritto dall'articolo 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette per gli effetti, di cui negli articol 36 e 44, hanno obbligo di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro, che non risultino iscritti nei ruoli medesimi dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Art. 49.

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

La lista del comune o, nei comuni divisi fra più collegi, le liste di ciascuno di questi, devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del comune.

I comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.

La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonchè l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'articolo 42.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del comune o del collegio e le liste degli elettori delle sezioni.

Art. 50.

L'elezione del deputato, in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformità degli articoli 40 e 43.

Art. 51.

Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori a partire dal giovedì precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel sabato antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, dal giovedì antecedente l'elezione e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

TITOLO III.

Dei collegi elettorali.

Art. 52.

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 508.

La provincia di Alessandria ne elegge 13 — Ancona 5 — Aquila 7 — Arezzo 4 — Ascoli Piceno 4 — Avellino 7 — Bari 12 — Belluno 3 — Benevento 4 — Bergamo 7 — Bologna 8 — Brescia 8 — Cagliari 7 — Caltanissetta 5 — Campobasso 7 — Caserta 13 — Catania 10 — Catanzaro 8 — Chieti 6 — Como 9 — Cosenza 8 — Cremona 5 — Cuneo 12 — Ferrara 4 — Firenze 14 — Foggia 6 — Forlì 4 — Genova 14 — Girgenti 6 — Grosseto 2 — Lecce 10 — Livorno 2 — Lucca 5 — Macerata 4 — Mantova 5 — Massa e Carrara 3 — Messina 8 — Milano 20 — Modena 5 — Napoli 17 — Novara 12 — Padova 7 — Palermo 12 — Parma 5 — Pavia 8 — Perugia 10 — Pesaro e Urbino 4 — Piacenza 4 — Pisa 5 — Porto Maurizio 3 — Potenza 10 — Ravenna 4 — Reggio Calabria 7 — Reggio Emilia 5 — Roma 15 — Rovigo 4 — Salerno 10 — Sassari 5 — Siena 4 — Siracusa 6 — Sondrio 2 — Teramo 5 — Torino 19 — Trapani 5 — Treviso 7 — Udine 9 — Venezia 6 — Verona 7 — Vicenza 7.

Art. 53.

L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio uninominale nei 508 collegi, secondo la circoscrizione risultante dalla tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrante della medesima.

Art. 54

Il reparto del numero dei deputati per ogni Provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle Provincie e dei collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, Mandamenti, Circondari e Provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

Art. 55.

I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, si deve procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al Ministro dell'interno la vacanza.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del regio decreto di convocazione del collegio alla domenica stabilita per l'elezione devono decorrere almeno venti giorni.

Il sindaco del Comune capoluogo del collegio dà notizia del decreto al pubblico con apposito manifesto.

Art. 56.

Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano inscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente la elezione.

Art. 57.

La Commissione provinciale trasmette le liste, di cui all'articolo 42, alla competente Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio.

Art. 58.

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente d'ogni ufficio elettorale:

1° Il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti dell'articolo 75;

2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 42, due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'articolo 72, ed una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati dall'articolo 15, ugualmente autenticata;

3° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 62, e un elenco delle candidature dichiarate a norma dell'articolo 66;

4° il pacco delle buste, che al presidente della Commissione stessa sarà stato trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla Prefettura e sul cui involucro esterno sarà stato indicato il numero delle buste contenute;

5° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.

Art. 59.

La busta è di tipo unico, preparata su carta, bianca all'esterno e colorata all'interno, dalla officina governativa carte-valori con le caratteristiche essenziali del modello allegato *A*.

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato *C* e debbono essere fornite ai Comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

Art. 60.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'art. 70, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a norma dell'articolo 33.

Art. 61.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente disegnati dal primo presidente della Corte di appello, nella cui giuridizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, fra i magistrati, anche del pubblico ministero, compresi nel distretto della Corte stessa, ma non elettori nel collegio, di quattro scrutatori e di un segretario.

In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e vice-presidente delle sezioni di un collegio, dove non siano elettori, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del regio esercito e dell'armata, di riserva od a riposo, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari, nonchè i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa.

La enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza per la designazione.

Per procedere a queste designazioni il presidente della Corte di Appello deve in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni a mezzo dei funzionari da lui dipendenti.

Delle designazioni, di cui sopra, è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici e agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2ª categoria.

Art. 62.

Fra la domenica ed il mercoledì inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4. Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il venerdì precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un'indennità di lire cinque.

Art. 63.

L'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente, egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Quando l'impedimento del presidente o del vicepresidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Art. 64.

Il segretario del seggio è scelto in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vicecancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari della provincia;

2° i notai aventi residenza nella provincia;

3° i segretari comunali che prestano servizio nei Comuni della Provincia;

4° gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere rimunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti se vi abita, e, in caso diverso, ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai vicecancellieri di tribunale di prima classe.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e

in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

Art. 65.

Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio o dal sindaco del capoluogo del collegio, ogni candidato, che sia il deputato uscente del collegio o pel quale sia stata fatta la dichiarazione, di cui al seguente articolo, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica ha diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio, compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Il deputato uscente, il candidato pel quale sia stata fatta la dichiarazione di cui al seguente articolo ed ogni altro candidato hanno la facoltà di fare apporre nelle schede un contrassegno stampato, anche figurato o colorato, in conformità di una scheda tipo che dev'essere unica per tutto il collegio.

È condizione per l'esercizio di tale facoltà che il candidato, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica, presenti la scheda tipo, autenticata da notaio. La presentazione deve essere fatta, in un numero di esemplari corrispondente al numero delle sezioni del comune, a ciascun segretario comunale del collegio, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'Ufficio della sezione.

La scheda tipo dev'essere presentata alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma di questo articolo, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica in cui avviene l'elezione, per essere consegnata all'Ufficio centrale.

La scheda tipo sarà annessa al verbale degli uffici delle sezioni e dell'Ufficio centrale.

Il segretario comunale, a cui sia stata presentata la dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni o la scheda tipo, deve, sotto pena della detenzione fino a tre mesi e della multa da 100 a 1000 lire, far tenere l'una e l'altra ai rispettivi presidenti degli uffici delle sezioni nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione.

Art. 66.

Ai fini della rappresentanza, di cui al precedente articolo, la candidatura di chi non sia il deputato uscente del collegio deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno duecento e non più di trecento elettori inscritti nelle liste del collegio indicate negli articoli 42 e 43, e depositata non più tardi delle ore dodici del giovedì precedente l'elezione presso la prefettura della Provincia. Questa ne rilascia ricevuta e la trasmette tosto alla Commissione elettorale provinciale, che, dopo aver constatato in base alla lista, di cui al secondo comma dell'articolo 49, che la dichiarazione sia debitamente sottoscritta dal numero di elettori richiesto, ne dà immediatamente notizia alle Commissioni elettorali comunali del collegio.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie, che vi appone anche l'indicazione del Comune, nelle cui liste dichiarano di essere inscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una candidatura; i contravventori sono puniti con multa sino a lire 500 o con la detenzione sino a tre mesi.

Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo della anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'articolo 23, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

La dichiarazione di candidatura deve indicare il nome, cognome, paternità e luogo di nascita del candidato.

In tutti i casi di omonimia tra il deputato uscente o tra un candidato, di cui nei comma precedenti, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati rispettivamente al deputato uscente o al condidato sopradetto.

Art. 67.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 126 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'inseiamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

Art. 68.

Gli scrutatori e i rappresentanti dei candidati, nonché, quando siano elettori del collegio, il segretario, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'articolo 63, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 69.

Alle ore otto della domenica, per la quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 65.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti di candidati.

Art. 70.

La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento, dove si trova le porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non

possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell' ufficio deve essere conforme al modello allegato *D* e collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girarvi intorno. Le due urne, di cui all'art. 58, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell' allegato *D* ed esser sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato *E*, devono essere isolati e collocati a conveniente distanza così dal tavolo dell'ufficio come dal tramezzo; il lato, dove l'elettore siede, deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Art. 71.

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 51.

Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.

Art. 72.

Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista e l'elenco di coloro, che sono contemplati all'articolo 15, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del collegio, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 44, o che provino essere cessata la causa della sospensione, di cui all'articolo 15.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale e dagl'individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di uffiziale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 73.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli uffiziali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all' invito di restituire le buste riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della busta, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 82, 3° comma, riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Questo articolo, in uno agli articoli 79, 82, 84, 85, 86 e 87 e agli articoli dal 113 al 128 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione.

Art. 74.

Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l' adunanza non sia sciolta gli elettori non possono occuparsi d' altro oggetto che della elezione del deputato.

Art. 75.

Appena accertata la costituzione dell' ufficio, il presidente estrae a sorte le cinque cifre, che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bollo, di cui all' articolo 58, ed estrae parimenti a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia degli elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 4 dell'articolo 58, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori inscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della busta stessa.

Il presidente imprime il bollo, di cui all' articolo 58, sul lato sinistro della stessa faccia e pone la busta nella prima urna.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vicepresidente.

Si tiene nota nel processo verbale delle serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco, di cui al n. 4 dell'articolo 58.

Art. 76.

Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di un candidato, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti dei candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Collegio noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 126.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell' identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 84.

Deve inoltre essere ammesso a votare l' elettore che si present

fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco, di cui il penultimo comma dell'articolo 29, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e della autorità che li ha rilasciati.

Art. 77.

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal venerdì che precede il giorno della votazione fino al lunedì susseguente al detto giorno.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è inscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'articolo 126.

Art. 78.

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è inscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

Art. 79.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.

È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede del rispettivo candidato; il presidente dovrà però vigilare perchè tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.

L'elettore si reca ad uno dei tavoli a ciò destinati ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri 12 in larghezza per centimetri 12 in altezza in conformità al modello allegato *B*, sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome e il cognome del candidato da lui prescelto. In caso di omonimia può in una linea immediatamente inferiore essere stampata la sua paternità.

Prima di abbandonare il tavolo l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo, nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore, non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori, che dopo ricevuta la busta non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire cento.

Art. 80.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Art. 81.

Se un elettore riscontra che è deteriorata la busta consegnatagli ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, può chiederne al presidente una seconda contro restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « busta deteriorata » con la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'art. 75. Nella colonna della lista di cui al primo comma dell'art. 79, è annotata la consegna della nuova busta.

In egual modo si procede nel caso il cui l'ufficio verifichi che una busta è deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza busta.

Art. 82.

L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore dodici. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori che si presentano dopo l'appello, ricevono dal presidente la busta e votano nel modo indicato negli articoli precedenti.

La votazione deve restare aperta fino alle ore diciassette. Se alle ore diciassette siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato ma non oltre le ore venti. Dopo le ore venti nessun elettore può più votare.

Art. 83.

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto quali sono prescritti dagli art. 58 e 70, il presidente udito il parere degli

scrutatori, può con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne, e di quei tavoli, che meglio possano soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera la eventuale dichiarazione di nullità di queste a norma dell'art. 95.

Art. 84.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'art. 95 sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio fra cui il presidente od il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 85.

Adempiuto a quanto è prescritto dall'art. 82 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1. dichiara chiusa la votazione;

2. accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'art. 42.

Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonchè dal presidente ed essere chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'art. 75. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti dei candidati, che lo vogliono, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3. estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori inscritti che non hanno votato. Tali buste, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono colle stesse forme indicate nel n. 2°, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;

4. procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi nel modo indicato nell'allegato *A* stacca la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, dà lettura ad alta voce del nome del candidato pel quale è espresso il voto, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascun candidato.

Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna, una busta, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio;

5. conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati, che non siano stati assegnati ad alcun candidato;

6. accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriorate e quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'articolo 75, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'articolo 75, e quello dei rappresentanti dei candidati, che vogliano apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 89.

Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 88.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 88 debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del giorno indetto per l'elezione.

Art. 86.

Sono nulli i voti quando:

1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 58, ovvero sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 75, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'articolo 85, numero 4°;

3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per più di un candidato o non siano uguali alla scheda tipo, di cui all'articolo 65, o contengano altre indicazioni ovvero contengano indicazioni non ammesse dal 3° comma dell'articolo 79 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'articolo 79, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

Art. 87.

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore ventiquattro chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna, che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste che si trovassero fuori delle urne. Alle due urne, come al piego, devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo, col bollo di cui all'articolo 75, e quello di qualsiasi elettore, che voglia apporvi il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'articolo 89, nella cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 89.

Art. 88.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene entro il lunedì susseguente all'elezione depositato nella segreteria del Comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle buste, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'articolo 85, numero 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 89.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'articolo 85, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

Art. 90.

Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, funge, con intervento di tre magistrati, da ufficio centrale e procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformità dell'articolo 87, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 85, 86 e 88;

2° somma insieme i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;

3° pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'articolo 95;

4° accerta il risultato complessivo della votazione del collegio;

È vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli superiormente specificati.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di inscrizione nelle liste del collegio, di cui l'articolo 51. Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 65.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni, ai termini dell'articolo 73. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'articolo 65, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti dei candidati.

Art. 91.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, deve proclamare eletto colui, che ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti.

Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli, di cui è dichiarata la nullità a termini dell'articolo 86.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

Art. 92.

Qualora nessun candidato sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale deve proclamare il nome dei due candidati, che ottennero maggiori voti, e nella domenica successiva a quella della prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Fra più candidati, che ottennero ugual numero di voti, entra in ballottaggio l'anziano di età.

Il presidente ne dà immediata notizia al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale ne dà tosto conoscenza al pubblico con apposito manifesto.

La designazione dei presidenti, vicepresidenti, scrutatori e segretari degli uffici nonché quella dei rappresentanti dei candidati in ballottaggio, fatta per la prima votazione, conserva effetto per la seconda. In questa però i candidati hanno facoltà di designare nelle forme dell'articolo 65 rappresentanti diversi.

Senza riguardo alle liste che hanno servito nella prima votazione, si applica nella votazione di ballottaggio il disposto dell'articolo 50.

Allorquando la votazione di ballottaggio abbia da seguire con le stesse liste usate nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale, appena proclamato il ballottaggio, prende i provvedimenti opportuni perché le sezioni siano fornite delle copie delle liste occorrenti per la nuova votazione, compilate su quella depositata presso il pretore a norma dell'articolo 85, numero 2°.

In dette copie la vidimazione in ciascun foglio del presidente dell'ufficio centrale ovvero di un giudice del tribunale da lui delegato può tener luogo rispettivamente della autenticazione della Commissione elettorale provinciale o di quella della Commissione elettorale comunale, di cui il terz'ultimo comma dell'articolo 42 ed il numero 2° dell'articolo 58.

Art. 93.

Nella votazione di ballottaggio è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, l'anziano di età.

Art. 94.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'ufficio centrale

alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 95.

È riserbato alla Camera dei deputati di pronunziare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati.

Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'articolo 82 e del numero 2° dell' articolo 83.

Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcun candidato.

Quando l'irregolarità sia stata scientemente commessa allo scopo di rendere nulla la votazione, il numero degli elettori inscritti nelle sezioni annullate non viene nel giudizio, di cui al primo comma, detratto per determinare, nei riguardi del candidato nel cui interesse l'irregolarità fu commessa, il decimo richiesto dall'articolo 91.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa Segreteria, qualora le urne, i verbali, le buste e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio al cancelliere del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Art. 96.

Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunziato definitivamente sull'elezione di un collegio, il presidente della Camera ne dà notizia, per mezzo del procuratore generale presso la Corte di appello, al pretore, presso il quale sono state depositate, a' termini dell'articolo 88, le buste relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di buste delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti della elezione alla autorità giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le buste non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

TITOLO IV.

Dei deputati.

Art. 97.

Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall' articolo 40 dello Statuto, e salvo quanto è disposto dalla legge 13 giugno 1912 n. 555.

Art. 98.

Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizi vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione:

a) dei ministri segretari di Stato, dei sotto-segretari di Stato, del ministro della Casa Reale, e del primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale;

c) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione;

d) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale hanno esercitato l' ufficio sei mesi prima della elezione;

e) degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente, o hanno esercitato l' ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione;

f) dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio delle miniere;

g) dei professori ordinari delle Regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Art. 99.

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei d' uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.

Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 100.

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuativa o garanzia di prodotti o d' interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

Art. 101.

Non sono eleggibili coloro, i quali siano personalmente vincolati collo stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

Art. 102.

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni o consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l' ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro, che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

Art. 103.

Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli.

Art. 104.

I funzionari ed impiegati eleggibili a' sensi dell' articolo 98 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

In questo numero non sono compresi i ministri segretari di Stato e i sotto-segretari di Stato, anche quando cessino da tali uffici e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie *c), d), g)*, sopraindicate all'art. 98, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, quand'anche appartengano ad uno dei Consigli designati nella lettera *f)* dell'articolo stesso, tanto per le due prime, che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio. Se il numero totale degli impiegati, compresi quelli delle categorie *c), d), g)*, supererà quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie.

Quando in talune delle categorie, sia generale, sia speciale, di funzionari eleggibili all' ufficio di deputato, il numero degli eletti sia inferiore a quello prescritto dal presente articolo, i posti vacanti saranno assegnati ai funzionari eleggibili delle altre categorie, che fossero in eccedenza, proporzionalmente al numero attribuito dalla legge sia alla categoria generale, sia alle speciali.

Si procederà al sorteggio, quando fosse superato il numero complessivo prescritto dal primo comma.

Le elezioni di coloro, ai quali non riesca favorevole il sorteggio, saranno annullate se gli eletti entro otto giorni dall'avvenuto sorteggio non avranno presentato alla Presidenza della Camera le loro dimissioni dall'impiego. Tali dimissioni, che prendono data ed hanno effetto dal giorno stesso del sorteggio, saranno trasmesse dal Presidente della Camera ai competenti Ministeri per ogni effetto di legge.

Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.

Sarà nulla parimente l'elezione degli impiegati designati nell' articolo 98 quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con essi.

Il deputato, che abbia rinunziato al posto di professore per tenere l'ufficio di deputato, deve, quando cessa da questo ufficio, essere richiamato al precedente suo posto, al quale il ministro è in facoltà di provvedere interinalmente per supplenza.

Art. 105.

Le funzioni di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento.

I deputati provinciali non possono essere eletti deputati al Parlamento se non hanno rinunziato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione.

Chiunque eserciti le funzioni di sindaco non è eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però egli può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa i deputati al Parlamento nella provincia, in cui furono eletti, e decadono di pieno diritto dall' ufficio di membro elettivo della Giunta i deputati che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio di deputato.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella Provincia, in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

Art. 106.

I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell' esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nel rispettivo collegio.

Cesserà di essere deputato chi passi nelle condizioni di ineleggibilità, di cui agli articoli 100, 101, 102 della presente legge.

Art. 107.

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli istituti di emissione.

Art. 108.

I deputati al Parlamento, che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato.

Art. 109.

I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.

Art. 110.

Il deputato eletto da più collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.

Art. 111.

La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

Art. 112.

Ad ogni deputato è corrisposta, a decorrere dal giorno, in cui entra in funzione, la somma di annue lire duemila per compenso di spese di corrispondenza. A compenso per altri titoli, ai deputati, che non godono stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione sul bilancio dello Stato o su bilanci ad esso allegati, su quello della Lista civile o del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, su quello di Provincie, di Comuni, di Camere di commercio, di Istituzioni pubbliche di beneficenza oppure di altri enti morali mantenuti col concorso dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o delle Camere di commercio è corrisposta la somma di annue lire quattromila a decorrere dal giorno, in cui entrano in funzione.

I deputati, che godono sui bilanci sopraindicati stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione inferiore alle lire quattromila hanno diritto alla differenza.

È inscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare degli anzidetti compensi, dei quali non è ammessa nè rinuncia o cessione da parte del deputato, nè sequestro.

Con apposito regolamento la Camera stabilisce le disposizioni di carattere esecutivo relative al presente articolo.

TITOLO V.

Disposizioni generali e penali.

Art. 113.

Oltre quanto è stabilito negli articoli 115, 119 e 128, incorrono

nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di Carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'articolo 372 del codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede di ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

9° coloro che, a norma di quanto dispone l'art. 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 114.

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificasioni relative, è punito con ammenda da lire 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente, la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3,000.

Art. 115.

Chiunque eseguisce la iscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da lire 50 a 300.

Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1,000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Art. 116.

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a lire 3,000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. 117.

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2,000.

Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale pei reati di falso.

Art. 118.

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire 50 a 300.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire 1,000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. 119.

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1,000 e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano e omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

Art. 120.

Chiunque, per ottenere, a proprio o ad altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di candidatura od il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1,000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di candidatura o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1,000.

Art. 121.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore od ai suoi prossimi congiunti per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale, o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dallo esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1,000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

Art. 122.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 2,000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minaccie spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 123.

Chiunque, con violenze o minaccie o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll' infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte buste, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1000 a 6000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

Art. 124.

Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorchè sia elettore o membro dell'uffizio.

Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a lire 200, è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.

Art. 125.

Chi ottiene di essere iscritto nelle liste di più di un collegio elettorale, o in più di una sezione dello stesso collegio e chi, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero, chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1.000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali legge fraudolentemente come designato un nome diverso da quello, pel quale fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per un candidato diverso da quello indicatogli, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2.000.

Art. 126.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5.000.

In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1.000.

I rappresentanti dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5.000.

Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all' articolo 77, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1.000.

Art. 127.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.

Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 123 e dal comma terzo dell'articolo 126, l'autorità giudiziaria compie l'istruttoria, ma non fa luogo al giudizio finchè la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157 del regio decreto 21 maggio 1908, n. 269, testo unico, legge comunale e provinciale.

Art. 128.

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione

della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non è applicabile la legge 26 giugno 1904, n. 267.

Art. 129.

La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125 e 126 è devoluta ai tribunali penali.

L'autorità giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi, per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.

Art. 130.

Quando la votazione di una sezione di un collegio elettorale è stata annullata due volte di seguito con deliberazione della Camera motivata per causa di corruzione o violenza, la Camera può deliberare che per gli elettori inscritti nella lista della sezione stessa sia sospeso l'esercizio del diritto di elettore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla comunicazione fatta dal Presidente della Camera al Ministro dell'interno.

Art. 131.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 66, in ogni altro caso, in cui è dalla legge elettorale politica richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e l'identità personale di coloro che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma di richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 132.

Fermo quanto fu disposto con gli articoli 132 e 133 del testo unico approvato con la legge 30 giugno 1912, n. 666, in ordine alla formazione di nuove liste elettorali per la prima attuazione di detta legge, tutte le altre disposizioni del presente testo unico andranno in vigore con le prime elezioni generali politiche, che avranno luogo dopo la pubblicazione di esso.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente testo unico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Visto: *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI
DEI COLLEGI ELETTORALI

PROVINCIA D'ALESSANDRIA.

Collegi N. 13.

1. **Alessandria.**

2. **Acqui**, Alice Bel Colle, Castel Rocchero, Melazzo, Ricaldone, Strevi, Terzo, Bistagno, Castelletto d'Erro, Montabone, Ponti, Rocchetta Palafea, Sessame, Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Monastero Bormida, Vesime, Molare, Cassinelle, Cremolino, Prasco, Ponzone, Cartosio, Cavatore, Grognardo, Morbello, Roccaverano, Denice, Mombaldone, Olmo Gentile, San Giorgio Scarampi, Spigno Monferrato, Malvicino, Merana, Montechiaro d'Acqui, Serole, Pareto.

3. **Asti**, Revigliasco d'Asti, Serravalle d'Asti, Sessant, Baldichieri, Cantarana, Castellero, Monale, Settime, Tigliole, Villafranca d'Asti, Mongardino, Rocca d'Arazzo, *Azzano d'Asti (R. D. 9 giugno 1904, CCLXVI)*, San Marzanotto, Rocchetta Tanaro.

4. **Capriata d'Orba**, Basaluzzo, Francavilla Bisio, Pasturana, Bosco Marengo, Fresonara, Frugarolo, Carpeneto, Montaldo Bormida, Rocca Grimalda, Trisobbio, Castelletto d'Orba, Casaleggio Boiro, Lerma, Montaldeo, Mornese, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tassarolo, Ovada, Belforte Monferrato, Tagliolo Monferrato *(R. D. 6 settembre 1902, CCCXXI)*, Rivalta Bormida, Castelnuovo Bormida, Morsasco, Orsara Bormida, Visone.

5. **Casale Monferrato**, Balzola, Morano sul Po, Villanova Monferrato, Rosignano Monferrato, Cella Monte, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Treville, Ticineto, Borgo San Martino, Bozzolo, Frassineto Po, Pomaro Monferrato, Valmacca.

6. **Nizza Monferrato**, Calamandrana, Castel Boglione, Vaglio Serra, Canelli, Calosso, Moasca, San Marzano Oliveto, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Isola d'Asti, Vigliano d'Asti, Mombaruzzo, Bruno, Carentino, Castelletto Molina, Fontanile, Maranzana, Quaranti, Mombercelli, Agliano, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Vinchio.

7. **Novi Ligure**, Pozzolo Formigaro, Gavi, Carrosio, Fiaccone, Parodi Ligure, Voltaggio, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Borghetto di Borbera, Castel de' Ratti, Grondona, Molo di Borbera, Stazzano, Torre de' Ratti, Vignole Borbera.

8. **Oviglio**, Masio, Castellazzo Bormida, Casal Cermelli, Cassine, Borgoratto Alessandrino, Frascaro, Gamalero, Felizzano, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Quargnento, Quattordio, Refrancore, Solero, Incisa Belbo, Bergamasco, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Sezzè, Castelspina, Predosa.

9. **Tortona**, Carbonara Scrivia, Pontecurone, Villaromagnano, Garbagna, Avolasca, Casasco, Dernice, Sorli, Vargo, S. Sebastiano Curone, Brignano del Curone, Fabbrica Curone, Forotondo, Frascata, Gremiasco, Montacuto, Viguzzolo, Berzano di Tortona, Castellar Guidobono, Coretto Grue, Sarezzano, Volpeglino, Villalvernia, Carezzano Inferiore, Carezzano Superiore, Cassano Spinola, Castellania, Costa Vescovato, Cuquello, Gavazzana, Malvino, Paderna, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Spineto, Volpedo, Casalnoceto, Groppo, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo.

N. B. Le indicazioni in *carattere corsivo* dimostrano le varianti di nome e di circoscrizione amministrativa alla tabella delle circoscrizione politiche approvata con regio decreto 14 giugno 1891, n. 280, varianti le quali non alterano la formazione dei collegi elettorali stabilita dalla tabella stessa.

10. **Valenza**, *Villabella (R. D. 20 gennaio 1901, n. 11)*, Pecetto di Valenza, Bassignana, Alluvioni Cambiò, Montecastello, Pavone d'Alessandria, Pietra Marazzi, Rivarone, Castelnuovo Scrivia, Alzano, Molino de' Torti, Sale, Isola Sant'Antonio, Guazzora, Piovera, San Salvatore Monferrato, Castelletto Scazzoso, Lu.

11. **Vignale**, Altavilla Monferrato, Camagna, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Fubine, Moncalvo *meno la frazione Patro e S. Maria (R. D. 11 giugno 1908, CCXXXVIII)*, Grazzano Monferrato, Ponzano Monferrato, Salabue, Montemagno, Castagnole Monferrato, Grana, Viarigi, Occimiano, Conzano, Giarole, Mirabello Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Casorzo, Cereseto, Olivola, Sala Monferrato, Portacomaro, Castell'Alfero, Castiglione d'Asti, Scurzolengo, Frinco.

12. **Villadeati**, Castelletto Merli, Odalengo Piccolo, Rinco, Scandeluzza, Gabiano, Moncestino, Odalengo Grande, Rosingo, Varengo, Villamiroglio, Mombello Monferrato, Cerrina, Montalero, Serralunga di Crea, Solonghello, Montechiaro d'Asti, Camerano Casasco, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Corsione, Cortanze, Cossombrato, Soglio, Villa San Secondo, Montiglio, Castelvero d'Asti, Colcavagno, Corteranzo, Cunico, Murisengo, Pontestura, Brusaschetto, Camino, Castel San Pietro Monferrato, Coniolo, Quarti, Tonco, Alfiano Natta, Calliano, Penango *più le frazioni Patro e S. Maria del Comune di Moncalvo (R. D. 11 giugno 1908, CCXXXVIII)*.

13. **Villanuova d'Asti**, Cellarengo, Dusino, Ferrere, San Michele d'Asti, S. Paolo della Valle, Solbrito, Valfenera, Castelnuovo d'Asti, Albugnano, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Moncucco Torinese, Mondonio, Pino d'Asti, Primeglio Schierano, Cocconato, Aramengo, Cerreto d'Asti, Marmorito, Moransengo, Piovà, Robella, Tonengo, Montafia, Bagnasco d'Asti, Capriglio, Cortandone, Cortazzone, Maretto, Passerano, Pica, Roatto, Viale, San Damiano d'Asti, Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, *S. Martino Alfieri (R. D. 10 aprile 1898, n. 107)*, Vaglierano.

PROVINCIA DI ANCONA

Collegi N. 5.

1. **Ancona**, Camerano, Numana, Sirolo, Montesicuro, Paterno d'Ancona.

2. **Fabriano**, Cerreto d'Esi, Serra San Quirico, Arcevia, Montecarotto, Castelplanio, Mergo, Poggio San Marcello, Rosora, Serra de' Conti, Sassoferrato, Genga.

3. **Jesi**, Castelbellino, Cupramontana, Majolati, Monte Roberto, Monsano, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo, Montemarciano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte S. Vito.

4. **Osimo**, Agugliano, Castelfidardo, Offagna, Polverigi, Filottrano, Loreto.

5. **Senigallia**, Monterado, Ripe, Tomba di Senigallia, Corinaldo, Barbara, Castelleone di Suasa, Ostra Vetere, Ostra, Belvedere Ostrense, Morro d'Alba.

PROVINCIA DI AQUILA DEGLI ABRUZZI

Collegi N. 7.

1. **Aquila degli Abruzzi**, Bagno, Ocre, Roio Piano, Campotosto, Capitignano, Pizzoli, Arischia, Barete, Cagnano Amiterno, Sassa, Lucoli, Preturo, Scoppito, Tornimparte.

2. **Cittaducale**, Cantalice, Lugnano di Villa Troiana, Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Micigliano, Borbona, Cittareale, Posta, Fiamignano, Petrella Salto, Leonessa, Montereale.

3. **S. Demetrio ne' Vestini**, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Prata d'Ansidonia, Sant'Eusanio Forconese, Tione, Villa Sant'Angelo, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Barisciano, Calascio, Castel del Monte, Poggio Picenze, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessannio, Castelvecchio Subequo, Acciano, Castel di Jeri, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Secinaro, Paganica, Camarda.

4. **Avezzano**, Capistrello, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, *Scurcola Marsicana (R. D. 2 aprile 1911, n. 350)*, Carsoli, Pereto, *Oricola, Rocca di Botte (Legge 26 dicembre 1907, n. 809)*, Tagliacozzo, Cappadocia, Castellafiume, Sante Marie, Borgocollefegato, Pescorocchiano.

5. **Pescina**, Bisegna, Cerchio, Cocullo, Collarmele, Ortona de' Marsi, Celano, Ajelli, Ovindoli, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Ortucchio, Pescasseroli, Opi, Trasacco, Collelongo, Luco ne' Marsi, Villa Vallelonga, Civitella Roveto, Balsorano, Canistro, Civita d'Antino, Morino, San Vincenzo Valle Roveto.

6. **Sulmona** *(R. D. 7 maggio 1902, CXXII)*, Campo di Giove, *Cansano (Legge 22 maggio 1904, n. 204)*, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Rocca Pia, Castel di Sangro, Alfedena, Barrea, Civitella Alfedena, Scontrone, Villetta Barrea, Pescocostanzo, Ateleta, Rivisondoli, Roccaraso, Scanno, Villalago.

7. **Popoli**, Roccacasale, Capestrano, Bussi sul Tirino, Caporciano, Carapelle Calvisio, *Castelvecchio Calvisio (Legge 15 luglio 1906, n. 377)*, Collepietro, Navelli, Ofena, *Villa Santa Lucia degli Abruzzi (Legge 26 giugno 1910, n. 385)*, Introdacqua, Anversa, Bugnara, Pratola Peligna, Pentima, Prezza, Rajano, Vittorito.

PROVINCIA D'AREZZO

Collegi N. 4.

1. **Arezzo**, Sansepolcro, Anghiari, Monterchi, Monte S. Maria Tiberina.

2. **Montevarchi**, Terranova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, San Giovanni Valdarno, Pergine, Laterina, Bucine, Castiglion Fibocchi, Pian di Scò, Civitella in Val di Chiana.

3. **Cortona**, Castiglion Fiorentino, Fojano della Chiana, Lucignano, Marciano, Monte San Savino.

4. **Bibbiena**, Pieve Santo Stefano, Sestino, Badia Tedalda, *Caprese-Michelangelo (R. D. 9 febbraio 1913, n. 133)*, Poppi, Castel San Niccolò, Montemignaio, Pratovecchio, Stia, Capolona, Subbiano, Chitignano, Chiusi in Casentino, Castel Focognano, Ortignano Raggiolo, Talla.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.

Collegi N. 4.

1. **Ascoli Piceno**, Folignano, Maltignano, Palmiano, Rocca di Fluvione, Venarotta, Amandola, Comunanza, Montefortino, Montemonaco, Arquata del Tronto, Acquasanta, Montegallo.

2. **San Benedetto del Tronto**, Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Montalto delle Marche, Carassai, Castignano, Force, Montedinove, Rotella, Offida, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Colli del Tronto, Castorano, Spinetoli, Ripatransone, Cossignano, Massignano.

3. **Fermo**, Altidona, Belmonte Piceno, Grottazzolina, Lapedona, Montottone, Porto San Giorgio, Monterubbiano, *Moresco (Legge 26 giugno 1910, n. 386)*, Montefiore dell'Aso, Monte Giberto, Monte Vidon Combatte, Petritoli, Ponzano di Fermo, Grottammare, Campofilone, Cupra Marittima, Pedaso.

4. **Montegiorgio**, Falerone, Francavilla d'Ete, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado, S. Vittoria

in Matenano, Mon San Pietro Morico, Montefalcone Appennino, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Ortezzano, Servigliano, Sant'Elpidio a Mare, Montegranaro, Monte Urano, Monte San Pietrangeli, Rapagnano, Torre San Patrizio.

PROVINCIA DI AVELLINO.

Collegi N. 7.

1. **Avellino**, Bellizzi, Montoro Superiore, Montoro Inferiore, Petruro, Chianche, Chianchetella, Torrioni, Montefusco, Santa Paolina, *San Pietro Irpino (R. D. 1° agosto 1907, CCCLX)*, Tufo, Prata di Principato Ultra, Montefredane, Monteforte Irpino, Forino, Contrada.

2. **Atripalda**, Aiello del Sabato, Cesinali, Santo Stefano del Sole, Tavernola S. Felice, Volturara Irpina, Salza Irpina, Sorbo di Serpico, Chiusano di San Domenico, Candida, Lapio, Manocalzati, Parolise, S. Potito Ultra, Solofra, Sant'Agata di Sotto, Montemiletto, Montefalcione, Pratola Serra, Serino, S. Michele di Serino, Santa Lucia di Serino.

3. **Bajano**, Cervinara, Rotondi, S. Martino Valle Caudina, Mercogliano, Capriglia, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Altavilla Irpina, Grottolella, Roccabascerana, Avella, Sirignano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sperone, Lauro, Domicella, Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro, Taurano, Quindici, Moschiano.

4. **Sant'Angelo de' Lombardi**, Guardia Lombardi, Lioni, Rocca S. Felice, Torella di Lombardi, Montella, Cassano Irpino, Bagnoli Irpino, Nusco, Calabritto, Caposele, Senerchia, Quaglietta, Morra Irpino, Teora, Conza della Campania, Sant'Andrea di Conza.

5. **Lacedonia**, Bisaccia, Rocchetta Sant'Antonio, Aquilonia, Calitri, Monteverde, Andretta, Cairano, Castelbaronia, Carife, San Nicola Baronia, *San Sossio Baronia (R. D. 3 aprile 1913, n. 337)*, Trevico, Vallata.

6. **Ariano di Puglia**, Montecalvo Irpino, Casalbore, Sant'Arcangelo Trimonte, Accadia, Monteleone di Puglia, Anzano degli Irpini, Orsara di Puglia, Montaguto, Greci, Savignano di Puglia, Flumeri, Villanova del Battista, Zungoli.

7. **Mirabella Eclano**, Fontanarosa, Taurasi, Grottaminarda, Bonito, Melito Valle Bonito, Paternopoli, Luogosano, Sant'Angelo all'Esca, S. Mango sul Calore, Pietradefusi, Montemarano, Castelfranci, Castelvetere di Calore, Frigento, Gesualdo, Sturno, Villamaina, Torre le Nocelle.

PROVINCIA DI BARI DELLE PUGLIE.

Collegi N. 12.

1. **Bari delle Puglie.**

2. **Modugno**, Capurso, Carbonara di Bari, Ceglie del Campo, Cellamare, Triggiano, Palo del Colle, Bitetto, Bitritto.

3. **Altamura**, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Binetto, Toritto.

4. **Bitonto**, Terlizzi, Giovinazzo.

5. **Conversano**, Castellana, Noicattaro, Rutigliano, Locorotondo, Cisternino.

6. **Corato**, Trani.

7. **Gioia dal Colle**, Noci, Alberobello *meno la frazione Coreggia (R. D. 13 gennaio 1895, n. 22)*, Putignano, Santeramo in Colle.

8. **Molfetta**, Bisceglie.

9. **Monopoli** *più la frazione Coreggia del comune Alberobello (R. D. 13 gennaio 1895, n. 22)*, Fasano, Polignano a Mare, Mola di Bari.

10. **Acquaviva delle Fonti**, Carneto di Bari, Loseto, Sannicandro di Bari, Turi, Montrone, Sammichele di Bari, Valenzano, Casamassima, Cassano delle Murge.

11. **Andria**, Barletta.

12. **Minervino Murge**, Canosa di Puglia, Spinazzola, Ruvo di Puglia.

PROVINCIA DI BELLUNO.

Collegi N. 3.

1. **Belluno**, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Limana, Pieve d'Alpago, Ponte nell'Alpi, Puos d'Alpago, Sedico, Sospirolo, Tambre d'Alpago, Agordo, Alleghe, Cencenighe, Falcade, Forno di Canale, Gosaldo, La Valle, Rocca Pietore, San Tommaso, Taibon, Vallada, Voltago, *Selva di Cadore (R. D. 5 ottobre 1903, CCCXVI)*, Rivamonte.

2. **Feltre**, Alano di Piave, Cesiomaggiore, Lentiai, Pedavena, Quero, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Seren, Vas, Fonzaso, Arsiè, Lamon, Sovramonte, Mel, Trichiana.

3. **Pieve di Cadore**, Borca, Calalzo, Cibiana, Domegge, Ospitale, Perarolo, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo, Zoppè, Longarone, Castello Lavazzo, Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Soverzene, Auronzo *Santo Stefano di Cadore (R. D. 16 dicembre 1894, n. 579)*, Comelico Superiore, Danta, Lorenzago, Lozzo Cadore, Sappada, San Nicolò di Comelico, San Pietro Cadore, Vigo.

PROVINCIA DI BENEVENTO.

Collegi N. 4.

1. **Benevento**, Arpaise, Ceppaloni, S. Angelo a Cupolo, San Leucio, Paduli, Apice, Buonalbergo, Pescolamazza, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Pago Veiano, Pietrelcina, San Giorgio la Montagna, Sas Martino Sannita, San Nazzaro Calvi, San Nicola Manfredi.

2. **Cerreto Sannita**, Faicchio, San Lorenzello, Cusano Mutri, Pietraroja, Guardia Sanframondi, Amorosi, Castelvenere, San Lorenzo Maggiore, San Salvatore Telesino, Morcone, Sassinoro, Pontelandolfo, Campolattaro, Casalduni, *Ponte (Legge 22 giugno 1913, n. 663)*, San Lupo, Solopaca, Frasso Telesino, Melizzano.

3. **S. Bartolomeo in Galdo**, Basolice, Castelvetere in Val Fortore, Foiano di Val Fortore, Castelfranco in Miscano, Ginestra degli Schiavoni, Montefalcone di Vallo Fortore, Colle Sannita, Circello, Reino, S. Giorgio la Molara, S. Marco dei Cavoti, Molinara, Santa Croce del Sannio, Castelpagano, Cercemaggiore.

4. **Montesarchio**, Apollosa, Bonea, Pannarano, Airola, Arpaja, Bucciano, Forchia, Moiano, Paolisi, Vitulano, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Castelpoto, Foglianise, Paupisi, Tocco Gaudio, Torrecuso, Sant'Agata de' Goti, Durazzano, Limatola.

PROVINCIA DI BERGAMO.

Collegi N. 7.

1. **Bergamo**, Azzano S. Paolo, Bruntino, Gorle, Orio al Serio, Pedrengo, Ponteranica, Ranica, Redona, Rosciate, Scanzo, Seriate, Sombreno, Sorisole, Torre Boldone, Valtesse, Villa di Serio.

2. **Caprino Bergamasco**, Cisano Bergamasco, Pontida, Sant'Antonio d'Adda, Torre de' Busi, Villa d'Adda, Corte, Calolzio, Carenno, Erve, Lorentino, Monte Marenzo, Rossino, Vercurago, Ponte San Pietro, Ambivere, Bonate di Sopra, Bonate di Sotto, Bottanuco, Brembate di Sopra, Brembate di Sotto, Calusco d'Adda, Capriate d'Adda, Carvico, Chignolo d'Isola, Filago, Grignano, Locate Bergamasco, Madone, Mapello, Marne, Medolago, Presezzo, San Gervasio d'Adda, Solza, Sotto il Monte, Suisio, *Terno d'Isola (R. D. 4 dicembre 1892, n. 742)*, Albegno, Almè, Colognola del Piano, Curnasco, Curno, Grumello del Piano, Lallio, Mozzo, Ossanesga, Paladina, Scano al Brembo, Sforzatica, Stezzano, Treviolo.

3. **Clusone**, Ardesio, Bondione, Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Fiumenero, Gandellino, Gorno, Gromo, Lizzola, Oltressenda Alta, Oltressenda Bassa, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte di Nossa, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Valgoglio, Gandino, Barzizza, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Leffe, Orezzo, Peja, Vertova, Lovere, Bianzano, Bossico, Castro, Endine, Esmate, Fonteno, Monasterolo del Castello, Pian Gajana, Pianico, Ranzanico, Riva di

Solto, Rogno, Sellere, Solto, Sovere, Spinone, Costa Volpino, Zorzino, Vilminore, Azzone, Collere, Oltrepovo, Schilpario, Fiorano di Serio, Gazzaniga.

4. **Martinengo,** Bagnatica, Brusaporto, Calcinate, Cavernago, Cividate al Piano, Cortenuova, Ghisalba, Mornico al Serio, Palosco, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Grassobbio, Spirano, Urgnano, Zanica, Romano di Lombardia, Antegnate, Barbata, Calcio, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Isso, Pumenengo, Torre Pallavicina.

5. **Trescore Balneario,** Albano Sant'Alessandro, Berzo San Fermo, Borgo di Terzo, Carobbio, Cenate di Sopra, Cenate di Sotto, Entratico, Gaverina, Gorlago, Grone, Luzzana, Molini di Colognola, Mologno, Monticelli di Borgogna, San Paolo d'Argon, Santo Stefano del Monte degli Angeli, Torre de' Roveri, Vigano San Martino, Zandobbio, Alzano Maggiore, Albino, Alzano di Sopra, Aviatico, Bondo Petello, Desenzano al Serio, Nembro, Nese, Pradalunga, Selvino, Val-l'Alta, Sernico, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Calepio, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Grumello del Monte, Parzanica, Predore, Tagliuno, Tavernola Bergamasca, Telgate, Viadanica, Vigolo, Villongo Sant'Alessandro, Villongo San Filastro, Bolgare, Costa di Mezzate, Chiuduno.

6. **Treviglio,** Arsago, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Fara Gera d'Adda, Fornovo di San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Pagazzano, Pontirolo Nuovo, Bariano, Morengo, Mozzanica, Verdello, Arcene, Boltiere, Ciserano, Levate, Lurano, Mariano al Brembo, Osio Sopra, Osio Sotto, Pognano, Sabbio Bergamasco, Verdellino, Brignano Gera d'Adda, Castel Rozzone.

7. **Zogno,** Blello, Bracca, Brembilla, Cornalba, Costa di Serina, Dossena, Endenna, Frerola, Fuipiano al Brembo, Gerosa, Grumello dei Zanchi, Oltre il Colle, Piazzo Alto, Piazzo Basso, Poscante, Rigosa, San Gallo, San Giovanni Bianco, San Pellegrino, San Pietro d'Orzio, Sedrina, Serina, Somendenna, Spino sul Brembo, Stabello, Taleggio, Vedeseta, Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolommeo, Barzana, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Cepino, Clanezzo, Corna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Mazzoleni e Falghera, Palazzago, Roncola, Rota Dentro, Rota Fuori, Selino, Strozza, Valsecca, Villa d'Almè, Piazza Brembana, Averara, Baresi, Bordogna, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cusio, Fondra, Foppolo, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Trabuchello, Valleve, Valnegra, Valtorta.

PROVINCIA DI BOLOGNA

Collegi N. 8.

1. **Bologna (I),** parte della città e del comune di Bologna (giusta la ripartizione fatta a' termini del decreto 14 gennaio 1861 di quell' intendente generale), Casalecchio di Reno, Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno.

2. **Bologna (II),** parte della città e del comune di Bologna giusta la ripartizione fatta col decreto come sopra, Borgo Panigale, Zola Predosa.

3. **Bologna (III),** parte della città e del comune di Bologna giusta la ripartizione fatta col decreto come sopra, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Lojano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno.

4. **Castel Maggiore,** Bentivoglio, Granarolo dell'Emilia, Baricella, Malalbergo, San Giorgio di Piano, Argelato, Castello d'Argile, San Pietro in Casale, Galliera.

5. **Budrio,** Molinella, Medicina, Castel Guelfo di Bologna, Castenaso, Minerbio.

6. **Persiceto** (*R. D. 18 luglio 1912, n. 839*), Anzola dell' Emilia, Sala Bolognese, Castelfranco dell'Emilia, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, Calderara di Reno.

7. **Vergato,** Marzabotto, Castel d'Ajano, Grizzana, Praduro e Sasso, Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Pian del Voglio, Bagni della Porretta, *Castel di Casio (R. D. 18 giugno 1896, n. 232)*, Gaggio Montano, Granaglione, Lizzano in Belvedere.

8. **Imola,** Dozza, Mordano, Castel San Pietro dell'Emilia, Casal Fiumanese, Ozzano dell'Emilia, Tossignano, *Fontanelice* (*R. D. 28 settembre 1911, n. 1096*), Castel del Rio.

PROVINCIA DI BRESCIA

Collegi N. 8.

1. **Brescia,** mandamento 1°, 2° e parte del 3°.

2. **Breno,** Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Capo di Ponte, Cerveno, Ceto, Cimbergo, Cividate Camuno, Erbanno, Esine, Losine, Lozio, Malegno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paspardo, Prestine, Edolo, Berzo Demo, Cevo, Cortenedolo, Corteno, Grevo, Incudine, Loveno Grumello, Malonno, Monno, Mù, Paisco, Pontagna, Ponte di Legno, Santicolo, Saviore, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Villa d'Allegno, Vione, Anfurro, Angolo, Artogne, Darfo, Gianico, Gorzone, Mazzunno, Pian Camuno, Terzano.

3. **Chiari,** Castelcovati, Castrezzato, Pontoglio, Rudiano, Urago d'Oglio, Adro, Borgonato, Bornato, Calino, Capriolo, Cazzago San Martino, Clusane sul Lago, Colombaro, Erbusco, Nigoline, Paratico, Passirano, Timoline, Torbiato, Rovato, Coccaglio, Cologne, Palazzolo sull'Oglio, Berlingo, Cizzago, Comezzano, Cossirano, Trenzano.

4. **Iseo,** Marone, Monticello Brusati, Peschiera Maraglio, Pilzone, Provaglio d'Iseo, Provezze, Sale Marasino, Siviano, Sulzano, Vello, Zone, Gardone Val Trompia, Carcina, Inzino, Lumezzane Pieve, Lumezzane Sant'Apollonio, Magno Sopra Inzino, Marcheno, Polaveno, Sarezzo, Villa Cogozzo, Bovegno, Brozzo, Cimmo, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Pezzoro, Bovezzo, Brione, Caino, Cellatica, Collebeato, Concesio, Gussago, Nave, San Vigilio, Pisogne, Camignone, Castegnato, Ome, Paderno Franciacorta, Rodengo, Sajano.

5. **Leno,** Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Manerbio, Milzanello, Pavone del Mella, Porzano, Pralboino, Bagnolo Mella, Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella, Corticelle Pieve, Flero, Ghedi, Montirone, Poncarale, Ospitaletto, Lograto, Maclodio, Torbole Casaglia, Travagliato, Acquafredda, Calvisano, Remedello Sopra, Remedello Sotto, Visano, Isorella, Roncadelle, S. Zeno Naviglio, Borgosatollo.

6. **Lonato,** Bedizzole, Calvagese, Carzago, Desenzano sul Lago, Padenghe, Pozzolengo, Rivoltella, Sermione, Rezzato, Botticino Mattina, Botticino Sera, Cajonvico, Castenedolo, Ciliverghe, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Serle, Virle Treponti, Montichiari, Calcinato, Carpenedolo, Sant'Eufemia della Fonte, Goglione Sopra, Goglione Sotto.

7. **Salò,** *Campoverde (R. D. 28 febbraio 1907, n. LXXI)*, Castrezzone, Degagna, Gardone Riviera, Gavardo, Manerba, Muscoline, Paitone, Polpenazze, Portese, Prandaglio, Puegnago, Raffa, San Felice di Scovolo, Sojano del Lago, Sopraponte, Soprazocco, Vallio, Villanuova sul Clisi, Vobarno, Volciano, Moniga, Bagolino, Gargnano, *Limone sul Garda (R. D. 23 febbraio 1905, n. XLIII)*, Maderno, Tignale, Toscolano, Tremosine, Preseglie, Agnosine, Barghe, Bione, Odolo, Provaglio Sopra, Provaglio Sotto, Sabbio Chiese, Vestone, Alone, Anfo, Avenone, Bel Prato, Casto, Comero, *Capovalle (R. D. 27 ottobre 1907, CCCCLXIV)*, Idro, Lavenone, Levrange, Livemmo, Mura, Navono, Nozza, Ono Degno, Presegno, Treviso Bresciano.

8. **Verolanuova,** Alfianello, Bassano Bresciano, Cadignano, Cignano, Faverzano, Milzano, Offlaga, Pontevico, Quinzano d'Oglio, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolavecchia, Orzinuovi, Acqualunga, Barco, Borgo San Giacomo, Cremezzano, Farfengo, Gerolanuova, Ludriano, Oriano, Orzivecchi, Padernello, Pedergnaga, Pompiano, Roccafranca, Scarpizzolo, Villachiara, Corzano, Barbariga, Frontignano, Brandico, Dello, Longhena, Mairano, Quinzanello.

PROVINCIA DI CAGLIARI.

Collegi N. 7.

1. **Cagliari,** Pula, Capoterra, San Pietro Pula, Sarroch, Quartu

Sant' Elena, Quartuccio, Villasimius, Selargius, Monserrato, Pirri' Sestu.

2. **Iglesias**, Domusnovas, Gonnesa, Musei, Portoscuso, Carloforte, Fluminimaggiore, Guspini, Arbus, Santadi, Narcao, Serbariu, Tratalias, Villarios Masainas, Sant'Antioco, Calasetta, Palmas Suergiu, Villamassargia, Teulada, Domus de Maria.

3. **Isili**, Escolca, Gergei, Serri, Baressa, Baradili, Genuri, Gonnoscodina, Setzu, Simala, Sini, Turri, Barumini, Gesturi, Las Plassas, Tuili, Villanovafranca, Laconi, Genoni, Nuragus, Nurallao, Lunamatrona, Collinas, Pauli Arbarei, Siddi, Ussaramanna, Villanovaforru, Mandas, Donigala Siurgus, Gesico, Goni, Seurgus, Senorbì, Arixi, Sant'Andrea Frius, San Basilio, Selegas, Sisini, Suelli, Guasila, Barrali, Guamaggiore, Ortacesus, Pimentel, Sanluri, Furtei, Segariu, Villamar, Aritzo, Belvì, Gadoni, Meana Sardo, Sorgono, Atzara, Tonara, Austis, Desulo, Teti, Tiana.

4. **Lanusei**, Arzana, Ilbono, Loceri, Villagrande Strisaili, Jerzu, Gairo Nuoro, Osini, Perdasdefogu, Tertenia, Ulassai, Muravera, San Vito, Villaputzu, Seui, Escalaplano, Esterzili, Sadali, Seulo, Ussassai, Tortolì, Bari Sardo, Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, Triei, Urzulei, Nurri, Orroli, Villanova Tulo, San Nicolò Gerrei, Armungia, Ballao, Silius, Villasalto.

5. **Macomer**, Birori, Borore, Bortigali, Bosa, Montresta, Busachi, Ardauli, Bidonì, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Ula Tirso, Cuglieri, Scano di Montiferro, Sennariolo, Ghilarza, Abbassanta, Domus Novas Canales, Norbello, Paulilatino, Soddì, Sedilo, Aidomaggiore, Boroneddu, Dualchi, Noragugume, Tadasuni, Zuri, Tresnuraghes, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Sindia, Suni, Tinnura, Fordongianus, Allai, Samugheo, Villanova Truscheddu, Bauladu, Ortueri.

6. **Serramanna**, Samassi, Nuraminis, Samatzai, Serrenti, Decimomannu, Assemini, Decimoputzu, Elmas, Uta, Villaspeciosa, Monastir, Santo Sperato, Ussana, Villasor, San Gavino Monreale, Pabillonis, Sardara, Donori, Serdiana, *Dolianova (R. D. 25 giugno 1905, CLXXXIII)*, Soleminis, Sinnai, Burcei, Maracalagonis, Settimo San Pietro, Villacidro, Gonnosfanadiga, Siliqua, Vallermosa, San Nicolò d'Arcidano, Uras.

7. **Oristano**, Donigala Fenughedu, Nuraxinieddu, Palmas Arborea, Santa Giusta, Ales, Bannari di Usellus, Curcuris, Escovedu, Figu Gonnosnò, Morgongiori, Ollastra Usellus, Pau, Usellus, Zeppara, Cabras, Baratili San Pietro, Nurachi, Riola, Solanas, Zeddiani, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Seneghe, Tramatza, Mogoro, Gonnostramatza, Masullas, Pompu, Siris, Simaxis, Ollastra Simaxis, San Vero Congius, Siamanna, Siapiccia, Sili, Villa Urbana, Solarussa, Massama, Siamaggiore, Zerfaliu, Terralba, Marrubiu, Santu Lussurgiu, Bonarcado, Senis, Assolo, Asuni, Mogorella, Nureci, Ruinas, Sant'Antonio Ruinas.

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Collegi N. 5.

1. **Caltanissetta**, Sommatino, Delia, Pietraperzia.

2. **Serradifalco**, Montedoro, *Bompensiere (Legge 20 marzo 1911, n. 252)*, Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Villalba, Marianopoli, Vallelunga Pratameno, S. Cataldo.

3. **Castrogiovanni**, Villarosa, Calascibetta, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano.

4. **Piazza Armerina**, Valguarnera Caropepe, Aidone, Barrafranca.

5. **Terranova di Sicilia**, Niscemi, Mazzarino, Butera, Riesi.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Collegi N. 7.

1. **Campobasso**, Ferrazzano, Mirabello Sannitico, Oratino, Castropignano, Casalciprano, Fossalto, Limosano, Molise, Sant'Angelo Limosano, Torella del Sannio, Sepino, Cercepiccola, San Giuliano del Sannio, Salcito, San Biase, Baranello.

2. **Agnone**, Belmonte del Sannio, Caccavone, *Castelverrino (R. D. 29 ottobre 1893, n. 617)*, Pietrabbondante, Capracotta, Castel del Giudice, Pescopennataro, Sant'Angelo del Pesco, San Pietro Avellana, Carovilli, Vastogirardi, Forlì del Sannio, Acquaviva d'Isernia, Montenero Val Cocchiara, Rionero Sannitico, Roccasicura, Trivento.

3. **Bojano**, Campochiaro, Guardiaregia, San Massimo, San Polomatese, Cantalupo nel Sannio, Castelpizzuto, Macchiagodena, Roccamandolfi, Sant'Angelo in Grotte, Frosolone, *Sant'Elena Sannita (R. D. 7 novembre 1896, n. 394)*, Duronia, Busso, Colle d'Anchise, Spinete, Vinchiaturo, Castelpetroso, Bagnoli del Trigno, Pietracupa.

4. **Isernia**, Fornelli, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Monteroduni, Sant'Agapito, Carpinone, Pesche, Pettoranello di Molise, Sessano, Castellone al Volturno, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli, San Vincenzo a Volturno, Venafro, Filignano, Montaquila, Pozzilli, *Conca Casale (Legge 2 luglio 1911, n. 667)*, Sesto Campano, Civitanova del Sannio, Chiauci, Pescolanciano.

5. **Larino**, Montorio nei Frentani, San Martino in Pensilis, Ururi, Bonefro, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Casacalenda, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Santa Croce di Magliano, Montelongo, Rotello, Portocannone.

6. **Palata**, Acquaviva Collecroce, Montenero di Bisaccia, *Mafalda (R. D. 7 ottobre 1903, CCCCXIII)*, Tavenna, Civita Campomarano, Castelbottaccio, Castelmauro, Guardialfiera, Lucito, Lupara, Guglionesi, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Roccavivara, San Felice Slavo, *Montemitro (Legge 20 dicembre 1901, n. 536)*, Termoli, Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni.

7. **Riccia**, Gambatesa, Tufara, Jelsi, Campodipietra, Gildone, Montagano, Castellino del Biferno, Petrella Tifernina, Ripalimosano, Sant'Elia a Pianisi, Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, San Giovanni in Galdo, Campolieto, Matrice, Toro.

PROVINCIA DI CASERTA

Collegi N. 13.

1. **Caserta**, S. Leucio, Maddaloni *più la frazione Pizzo Mellone del comune di S. Marco Evangelista (R. D. 11 febbraio 1904, n. 82)*, Cervino, Valle di Maddaloni, S. Nicola la Strada, Castelmorrone.

2. **S. Maria Capua Vetere**, Casagiove, Casapulla, Curti, San Prisco, Marcianise, Capodrise, Macerata Marcianise, Portico di Caserta, Recale, S. Marco Evangelista *meno la frazione Pizzo Mellone (R. D. 11 febbraio 1904, n. 82)*.

3. **Capua**, Bellona, Cancello ed Arnone, Castel Volturno, Grazzanise, *Santa Maria La Fossa (Legge 24 marzo 1907, n. 123)*, S. Tammaro, Pignataro Maggiore, Calvi Risorta, Camigliano, Giano Vetusto, Pastorano, Rocchetta e Croce, Sparanise, Vitulazio, Formicola, Castel di Sasso, Liberi, Pontelatone, Casal di Principe, Vico di Pantano.

4. **Aversa**, Carinaro, Casaluce, Lusciano e Ducenta, Teverola, Succivo, Cesa, Gricignano di Aversa, Orta di Atella, Trentola, Frignano Maggiore, Frignano Piccolo, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino.

5. **Acerra**, Arienzo, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Marigliano, Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, San Vitaliano, Scisciano,

6. **Nola**, Casamarciano, Cimitile, Visciano, Palma Campania, Carbonara di Nola, San Gennaro, Striano, Saviano, Liveri, San Paolo Bel Sito, Cicciano, Camposano, *Comiziano (R. D. 21 ottobre 1909, CCCCV)*, Roccarainola, Tufino.

7. **Piedimonte d'Alife**, Ailano, Alife, Castello di Alife, Gioia Sannitica,

Raviscanina, Sant'Angelo d'Alife, S. Gregorio, San Potito Sannitico, Valle Agricola, Caiazzo, Alvignano, Castello di Campagnano, Dragoni, Piana di Caiazzo, Ruviano, Capriati a Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannita, *Pratella* (*Legge 17 febbraio 1907, n. 32*).

8. **Teano**, Cajanello, Vairano Patenora, Mignano, Galluccio, Presenzano, Rocca d'Evandro, San Pietro Infine, Pietramelara, Baja e Latina, Pietravairano, Riardo, Roccaromana, Roccamonfina, Conca della Campania, Marzano Appio, Tora e Piccilli.

9. **Sessa Aurunca**, Carinola, Francolise, Mondragone, Minturno, Castelforte, SS. Cosmo e Damiano, Spigno Saturnia, Sant'Andrea, *Vallefredda* (*Legge 6 giugno 1907, n. 321*), Coreno Ausonio.

10. **Gaeta**, *Elena* (*R. D. 18 febbraio 1897, n. 82*), Castellonorato, Formia, Maranola, Fondi, Campodimele, Itri, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Ponza.

11. **Pontecorvo**, Roccasecca, Aquino, Colle San Magno, Castrocielo, Esperia, Ausonia, Castelnuovo Parano, Sant'Apollinare, San Giorgio a Liri, Arce, Fontana Liri, Rocca d'Arce, Pico, Pastena, San Giovanni Incarico.

12. **Cassino**, Piedimonte di S. Germano, Pignataro d'Interamno, Sant'Elia Fiumerapido, Terelle, Villa Santa Lucia, Atina, Belmonte Castello, Casalattico, Picinisco, Villa Latina, Cervaro, Sant'Ambrogio sul Garigliano, S. Biagio di Saracinisco, S. Vittore del Lazio, Vallerotonda, Viticuso, *Acquafondata* (*Legge 26 giugno 1902, n. 254*), Casalvieri.

13. **Sora**, Brocco, Campoli Appennino, Castelliri, Isola del Liri, Pescosolido, Arpino, Fontechiari, Santo Padre, Alvito, S. Donato Val di Comina, Settefrati, Vicalvi.

PROVINCIA DI CATANIA

Collegi N. 10.

1. **Catania** (I), (mandamenti Duomo e Borgo).

2. **Catania** (II), (mandamento S. Marco), Misterbianco, Motta Sant'Anastasia.

3. **Caltagirone**, Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzaria, San Cono, Grammichele.

4. **Militello in Val di Catania**, Palagonia, Mineo, Vizzini, Scordia, Licodia Eubea.

5. **Nicosia**, Sperlinga, Leonforte, Nissoria, Troina, Cerami, Assoro.

6. **Regalbuto**, Agira, Gagliano Castelferrato, Centuripe, Catenanuova, Rammacca, Raddusa.

7. **Paternò**, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Camporotondo Etneo, Nicolosi, Mascalucia, Gravina di Catania, S. Giovanni di Galermo, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo, San Pietro Clarenza, Pedara, Viagrande, Zafferana Etnea, Trecastagni.

8. **Acireale**, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena.

9. **Giarre**, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali, Riposto, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte Etneo.

10. **Bronte**, Randazzo, Adernò, Maletto, Biancavilla.

PROVINCIA DI CATANZARO

Collegi N. 8.

1. **Catanzaro**, Soveria Simeri, Sellia, Simeri e Crichi, Zagarise, Cropani, Andali, Belcastro, Cerva, Marcedusa, Sersale, Tiriolo, Amato, Caraffa di Catanzaro, Marcellinara, Miglierina, Settingiano.

2. **Chiaravalle Centrale**, Borgia, Girifalco, San Floro, Squillace, Amaroni, Palermiti, Staletti, Vallefiorita, Gasperina, Centrache, Montauro, Montepaone, Olivadi, Petrizzi, Soverato, Argusto, Cardinale, Cenadi, Gagliato, San Vito sul Jonio, Torre di Ruggero.

3. **Cotrone**, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Strongoli, Belvedere di Spinello, Casabona, Rocca di Neto, San Nicola dell'Alto, *Carfizzi* (*Legge 22 maggio 1904, n. 203*), Cirò, Crucoli, Melissa, Savelli, Caccuri, Casino, Cerenzia, Pallagorio, Umbriatico, Verzino, Santa Severina, Cotronei, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Scandale, Petilia Policastro, Mesoraca, Petronà.

4. **Monteleone di Calabria**, Piscopio, San Gregorio d'Ippona, Stefanaconi, Soriano Calabro, Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Vazzano, Monterosso Calabro, Capistrano, San Nicola di Crissa, Vallelonga, Mileto, Filandari, Francica, Jonadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro.

5. **Nicastro**, Sambiase, Gizzeria, Platania, Nocera Tirinese, Falerna, San Mango d'Aquino, Filadelfia, Francavilla Angitola, Polia, Cortale, Jacurso, Curinga.

6. **Serra S. Bruno**, Arena, Acquaro, Dasà, Dinami, Brognaturo, Fabrizia, *Nardodipace* (*Legge 22 dicembre 1901, n. 531*), Mongiana, Simbario, Spadola, Davoli, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo del Jonio, Satriano, Badolato, Guardavalle, Isca sul Jonio, S. Caterina del Jonio.

7. **Serrastretta**, Carlopoli, Decollatura, Soveria Mannelli, Gimigliano, Cicala, San Pietro Apostolo, Maida, San Pietro a Maida, Taverna, Albi, Fossato Seralta, Magisano, Pentone, Sorbo San Basile, Feroleto Antico, Pianopoli, Martirano, Conflenti, Motta Santa Lucia.

8. **Tropea**, Drapia, Parghelia, Ricadi, Spilinga, Zambrone, Nicotera, Joppolo, Limbadi, Briatico, Cessaniti, Zungri, Pizzo, Filogaso, Majerato, Sant'Onofrio.

PROVINCIA DI CHIETI.

Collegi N. 6.

1. **Chieti**, Casalincontrada, *San Giovanni Teatino* (*R. D. 24 giugno 1894, n. 591*), Torrevecchia Teatina, Villamagna, Bucchianico, Manoppello, Lettomanoppello, Roccamontepiano, Serramonacesca, Turrivalignani, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio, Bolognano, Roccamorice, Tocco da Casauria, Caramanico, Musellaro, Roccacaramanico, Salle, Sant'Eufemia a Maiella.

2. **Ortona**, Crecchio, Tollo, Arielli, Canosa Sannita, Giuliano Teatino, Miglianico, *Poggio Fiorito* (*R. D. 31 luglio 1911, n. 909*), Guardiagrele, Rapino, Filetto, Ari, Pennapiedimonte, Casacanditella, Pretoro, Fara Filiorum Petri, Francavilla al Mare, Vacri, Pescara, San Martino sulla Marruccina, Ripa Teatina.

3. **Lanciano**, San Vito Chietino, Frisa, Rocca San Giovanni, Treglio, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Paglieta, Torino di Sangro, Orsogna, Castel Frentano, S. Eusanio del Sangro.

4. **Gessopalena**, Casoli, Altino, Palombaro, Roccascalegna, Torricella Peligna, Montenerodomo, Palena, Fallascoso, Colledimacine, Gamberale, Lettopalena, Pizzoferrato, Lama dei Peligni, Civitella Messer Raimondo, Fara S. Martino, Taranta Peligna, Villa Santa Maria, Borrello, Buonanotte, Civitaluparella, Fallo, Montelapiano, Pennadomo, Quadri, Roio del Sangro, Rosello.

5. **Vasto**, Cupello, Monteodorisio, San Salvo, Casalbordino, Pollutri, Scerni, Villalfonsina, Gissi, Carpineto Sinello, Guilmi, San Buono, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci, Lentella, Liscia.

6. **Atessa**, Casalanguida, Tornareccio, Bomba, Archi, Colledimezzo, Montazzoli, Monteferrante, Perano, Pietraferrazzana, Castiglione Messer Marino, Castelguidone, Fraine, Roccaspinalveti, Schiavi di Abruzzo, Celenza sul Trigno, Carunchio, Palmoli, San Giovanni Lipioni, Torrebruna, Tufillo.

PROVINCIA DI COMO.

Collegi N. 9.

1. **Como**, Albate, Blevio, Breccia, Brienno, Brunate, Camnago Volta, Capiago, Carate Lario, Cavallasca, Cernobbio, Civiglio, Laglio, Lemna, Lipomo, Maslianico, Molina, Moltrasio, Montorfano, Palanzo, Piazza

Santo Stefano, Pognana, Ponzate, Rebbio, Rovenna, Solzago, Tavernerio, Torno, Urio, *S. Fermo della Battaglia* (*R. D. 7 dicembre 1911, n. 1333*), Bellagio, Careno, Civenna, Lezzeno, Limonta, Nesso, Vassena, Veleso, Zelbio.

2. **Cantù**, Albiolo, Asnago, *Bernate Rosales (R. D. 12 luglio 1912, n. 814)*, Bizzarone, Bregnano, Bulgorello, Cagno, *Camnago Faloppia (R. D. 5 febbraio 1893, n. 48), Casanova Lanza (R. D. 5 aprile 1903, n. CXVI)*, Casnate, Cassina Rizzardi, Caversaccio, Cermenate, Civello, Drezzo, Fino Mornasco, Gaggino, Gironico, Grandate, Lucino, Luisago, Lurate Abbate, Maccio, Minoprio, Montano Comasco, Parè, Rodero, Ronago, Trevano, Uggiate, Vertemate, Arosio, Cabiate, Carimate, Carugo, Cremnago, Cucciago, Figino Serenza, Intimiano, Mariano Comense, Novedrate, Romanò Brianza, Senna Comasco, Villa Romanò, Alzate con Verzago, Brenna, Inverigo, Rovellasca.

3. **Appiano**, *Beregazzo con Figliaro (R. D. 26 settembre 1912, n. 1078)*, Binago, Bulgarograsso, Cadorago, Carbonate, Caslino al Piano, *Castelnuovo Bozzente (R. D. 30 ottobre 1910, n. CCCCXXVI)*, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, *Limido Comasco (R. D. 2 febbraio 1911, n. 138)*, Locate Varesino, Lomazzo, Lurago Marinone, Mozzate, Olgiate Comasco, Oltrona di S. Mamette, Rovello, Solbiate, Turate, Veniano, Tradate, Abbiate Guazzone, Carnago, Caronno Corbellaro, Caronno Ghiringhello, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Gornate Inferiore, Gornate Superiore, Lonate Ceppino, Lozza, Morazzone, Rovate, Torba, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Azzate, Brunello, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada, Gurone, Lomnago, Schianno.

4. **Brivio**, Airuno, Aizurro, Bagaggera, Brianzola, Cagliano, Calco, Cologna, Imbersago, Merate, Mondonico, Nava, Novate Brianza, Olgiate Molgora, Paderno d'Adda, Ravellino, Robbiate, Rovagnate, Sabbioncello, Santa Maria Hoè, Sartirana Briantea, *Verderio Inferiore, Verderio Superiore (Legge 9 aprile 1905, n. 153)*, Oggiono, Biglio, Capiate, Consonno, Dolzago, Dozio, Ello, Garlate, Olginate, Valgreghentino, Villa Vergano, Missaglia, Barzago, Barzanò, Bulciago, Casatenuovo, Cassago, Cernusco Lombardone, Contra, Cremella, Lomagna, Lomaniga, Montevecchia, Monticello, Oriano di Brianza, Osnago, Perego, Sirtori, Viganò.

5. **Erba Incino** *(R. D. 21 agosto 1906, n. CCCLXXVIII)*, Albese, Alserio, Anzano del Parco, Arcellasco, Buccinigo, Carcano, Casletto, Cassano Albese, Costa Masnaga, Crevenna, Fabbrica Durini, Lambrugo, Lezza, Lurago d'Erba, Merone, Mojana, Monguzzo, Nibionno, Orsenigo, Parravicino, Ponte Lambro, Rogeno, Vill'Albese, Annone di Brianza, Bartesate, Bosisio, Cesana di Brianza, Civate, Galbiate, Molteno, Pusiano, Sala al Barro, Sirone, Suello, Asso, Barni, Caglio, Canzo, Carella con Mariaga, Caslino d'Erba, Cassina Mariaga, Castelmarte, Lasnigo, Longone al Segrino, Magreglio, Onno, Penzano, Proserpio, Rezzago, Sormano, Valbrona, Visino, Garbagnate Monastero, Imberido.

6. **Gavirate**, Arolo, Ballarate, Bardello, Besozzo, Biandronno, Bogno, Brebbia, Bregano, Cardana, Cazzago Brabbia, Cellina, Cerro Lago Maggiore, Cocquio, Comerio, Laveno, Leggiuno, Malgesso, Mombello Lago Maggiore, Monate, Monvalle, Olginasio, Sangiano, Travedona, Trevisago, Voltorre, Luino, Arbizzo, Bosco Valtravaglia, Brezzo di Bedero, Brissago, Castello Valtravaglia, Cremenaga, Cugliate, Cunardo, Fabiasco, Germignaga, Grantola, Marchirolo, Mesenzana, Montegrino, Muceno, Musadino, Porto Valtravaglia, Roggiano Valtravaglia, Veccana, Viconago, *Cadegliano (Legge 25 giugno 1908, n. 324)*, Voldomino, Maccagno Superiore, Agra, Armio, Biegno, Cadero con Graglio, Campagnano Vedasca, Curiglia, Due Cossani, Dumenza, Garabiolo, Lozzo, Maccagno Inferiore, Monte Viasco, Musignano, Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Runo, Tronzano Lago Maggiore, Angera, Barza, Barzola, Cadrezzate, Capronno, Comabbio, Ispra, *Osmate Lentate (R. D. 9 giugno 1892, n. 293)*, Lissanza, Mercallo, Ranco, Taino, Ternate, *Varano Borghi (R. D. 16 agosto 1906, n. CCCXIV)*.

7. **Varese**, Barasso, Bizzozero, Bobbiate, Bodio, Buguggiate, Capolago, Casciago, Lissago, Luvinate, Malnate, Masnago, Morosolo, Oltrona al Lago, Santa Maria del Monte, Sant'Ambrogio Olona, Velate, Arcisate, Ardenna, Besano, Bisuschio, Brenno Useria, Brusimpiano, *Cantello (R. D. 18 luglio 1895, n. CLXXV)*, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Lavena, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggiù, Cuvio, Arcumeggia, Azzio, Bedero Valcuvia, Brenta, Brinzio, Cabiaglio, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cavona, Cittiglio, Cuveglio in Valle, Duno, Ferrera di Varese, Gemonio, Masciago Primo, Orino, Rancio Valcuvia, Vararo, Vergobbio.

8. **Lecco**, Abbadia sopra Adda, Acquate, Ballabio Inferiore, Ballabio Superiore, Castello sopra Lecco, Germanedo, Laorca, Lierna, Linzanico, Maggianico, Malgrate, Mandello del Lario, Morterone, Olcio, Pescate, Rancio di Lecco, Rongio, S. Giovanni alla Castagna, Somana, Valmadrera, Bellano, Colico, Corenno Plinio, Dervio, Dorio, Esino Inferiore, Esino Superiore, Introzzo, Perledo, Sueglio, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno, Introbio, Bajedo, Barcone, Barzio, Bindo, Casargo, Cassina Valsassina, Concenedo, Cortabbio, Cortenova, Crandola, Cremeno, Indovero, Margno, Moggio, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Pessina Valsassina, Premana, Primaluna, Taceno, Vimogno.

9. **Menaggio**, Bene Lario, Breglia, Colonno, Croce, Grandola, Griante, Grona, Lenno, Loveno sopra Menaggio, Mezzegra, Ossuccio, Plesio, Sala Comacina, Tremezzo, Castiglione d' Intelvi, Argegno, Blessagno, Campione, Casasco d' Intelvi, Cerano d' Intelvi, Dizzasco, Laino, Lanzo d' Intelvi, Pellio di Sopra, Pigra, Ponna, Ramponio, San Fedele, Scaria, Schignano, Verna, Dongo, Consiglio di Rumo, Cremia, Garzeno, Germasino, Musso, Pianello del Lario, Rezzonico, San Siro, Sant'Abbondio, Stazzona, Gravedona, Bugiallo, Domaso, Dosso del Liro, Gera, Livo, Montemezzo, Peglio, Sorico, Traversa, Trezzone, Vercana, Porlezza, Albogasio, Buggiolo, Carlazzo Valsolda, Castello Valsolda, Cavargna, Cima, Claino con Osteno, Corrido, Cressogno, Cusino, Dasio, Drano, Gottro, Piano Porlezza, Puria, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Valle Cavargna, Seghebbia, Tavordo.

PROVINCIA DI COSENZA

Collegi N. 8.

1. **Cosenza** *meno le frazioni S. Ippolito e Torzano (R. D. 11 ottobre 1893, n. 613)*, Cerisano, Castrolibero, Marano Principato, Mendicino, Cerzeto, Mongrassano, Rota Greca, San Martino di Finita, Torano Castello, Montalto Uffugo, Lattarico, San Benedetto Ullano, San Vincenzo La Costa, Rende, Marano Marchesato, San Fili.

2. **Spezzano Grande**, Casole Bruzio, Spezzano Piccolo, Pedace, Serra Pedace, Trenta, S. Giovanni in Fiore, Celico, Lappano, Rovito, Zumpano, San Pietro in Guarano, Castiglione Cosentino, Rose, Luzzi, Acri, Bisignano.

3. **Rogliano**, Belsito, Mangone, Marzi, Parenti, Santo Stefano di Rogliano, Aprigliano, Cellara, Figline Vegliaturo, Piane Crati, Pietrafitta *più le frazioni S. Ippolito e Torzano del Comune di Cosenza (R. D. 11 ottobre 1893, n. 613)*, Dipignano, Carolei, Domanico, Paterno Calabro, Grimaldi, Altilia, Malito, Scigliano, Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Panettieri, Pedivigliano.

4. **Paola**, San Lucido, Aiello in Calabria, Cleto, Serra di Aiello, Terrati, Amantea, Belmonte Calabro, Lago, S. Pietro in Amantea, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fiumefreddo Bruzio, Falconara Albanese, Longobardi, Fuscaldo.

5. **Verbicaro**, Grisolia Cipollina, Majerà, Orsomarso, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Sangineto, Scalea, *San Nicola Arcella (Legge 6 luglio 1912, numero 768)*, Ajeta, Santa Domenica Talao, Tortora, Laino Borgo, Laino Castello, Papasidero, S. Marco Argentano, Cervicati, Fagnano Castello, Roggiano Gravina.

6. **Castrovillari**, Frascineto, S. Basile, Saracena, Lungro, Acquaformosa, Altomonte, Firmo, Morano Calabro, San Sosti, Malvito, Mottafollone, S. Donato di Ninea, Santa Caterina Albanese, Sant'Agata di Esaro, Mormanno.

7. **Cassano al Jonio,** Civita, Francavilla Marittima, Amendolara, Albidona, Castroreggio, Rosito Capo Spulico, Trebisaccie, Cerchiara di Calabria, Plataci, S. Lorenzo Bellizzi, Villapiana, Oriolo, Alessandria del Carretto, Canna, Montegiordano, Nocara, Rocca Imperiale, S. Demetrio Corone, *S. Cosmo Albanese (R. D. 7 gennaio 1897, n. 5).* Santa Sofia d'Epiro, Vaccarizzo Albanese, Spezzano Albanese, S. Lorenzo del Vallo, Tarsia, Terranova da Sibari.

8. **Rossano,** Campana, Bocchigliero, Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, Corigliano Calabro, S. Giorgio Albanese, Cropalati, Calopezzati, Caloveto, *Crosia (Legge 26 giugno 1902, n. 267),* Paludi, Longobucco.

PROVINCIA DI CREMONA.

Collegi. N. 5.

1. **Cremona,** Acquanegra Cremonese, Bonemerse, Castelverde, Crotta d'Adda, Due Miglia, Gerre de' Caprioli, Grumello con Varfengo Cremonese, Ossolaro, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Tredossi.

2. **Casalmaggiore,** Calvatone, Casteldidone, Castelponzone, Cella Dati, Cingia de' Botti, Derovere, Drizzona, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena, S. Daniele Ripa Po, S. Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torricella del Pizzo, Vhò, Voltido, Ca' d'Andrea, Isola Dovarose, Pessina Cremonese, Torre de' Picenardi.

3. **Pescarolo ed Uniti,** Binanuova, Bordolano, Ca' de' Stefani, Cappella de' Picenardi, Carpaneta con Dosimo, Casalbuttano ed Uniti, Pozzaglio ed Uniti, Cicognolo, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Gabbioneta, Gadesco, Grontardo, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Cremonese, Persico, Pieve Delmona, Pieve San Giacomo, Robecco d'Oglio, San Martino in Beliseto, Scandolara Ripa d'Oglio, Vescovato, Volongo, Pieve d'Olmi, Sospiro, Stagno Lombardo *più la frazione Isola Costa del comune di Villanova sull'Arda in provincia di Piacenza (R. D. 20 ottobre 1895, n. 638).*

4. **Soresina,** Annicco, Azzanello, Barzaniga, Cappella Cantone, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casalmorano, Castelleone, Castelvisconti, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Montodine, Pizzighettone, Romanengo, Rubbiano, *Salvirola (R. D. 25 febbraio 1904, LXX),* San Bassano, Soncino, Ticengo, Trigolo, Credera, Moscazzano, Ripalta Arpina, Ripalta Guerina.

5. **Crema,** Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco, Casaletto Vaprio, Cassine Gandine, Castel Gabbiano, Chieve, Cremosano, Dovera, Izano, Madignano, Offanengo, Ombriano, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Nuova, Rivolta d'Adda, S. Bernardino, Santa Maria della Croce, Scannabue, Sergnano, Spino d'Adda, Torlino, Trescore, Vailate, Vaiano Cremasco, Vidolasco, Zappello, Monte Cremasco.

PROVINCIA DI CUNEO

Collegi N. 12.

1. **Cuneo,** Castelletto Stura, Cervasca, Vignolo, Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Beinette.

2. **Alba,** Barbaresco, Neive, Neviglie, Roddi, Trezzo Tinella, Cortemilia, Bergolo, Bosia, Castelletto Uzzone, Castino, Cravanzana, Gorrino, Levice, Perletto, Scaletta Uzzone, Torre Bormida, Torre Uzzone, Diano d'Alba, Benevello, Borgomale, Grinzane, Lequio Berria, Montelupo Albese, Rodello, Serralunga d'Alba, Govone, *Magliano Alfieri (R. D. 30 gennaio 1910, LII),* Priocca, Santo Stefano Belbo, Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Rocchetta Belbo.

3. **Barge,** Bagnolo Piemonte, Moretta, Cardè, Faule, Polonghera, Torre San Giorgio, Paesana, Crissolo, Oncino, Ostana, Revello, Envie, Rifreddo, Sanfront, Gambasca, Martiniana Po.

4 **Borgo San Dalmazzo,** Rittana, Roccasparvera, Demonte, Gajola, Mojola, Valloriate, Limone Piemonte, Vernante, Roccavione, Roaschia, Robilante, Tenda, Briga Marittima, Valdieri, Andonno, Entraque, Vinadio, Aisone, Argentera, Bersezio, Pietraporzio, Sambuco.

5. **Brà,** Pocapaglia, Santa Vittoria d'Alba, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Montà, Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Corneliano d'Alba, Baldissero d'Alba, Guarene, Montaldo Roero, Monticello Alba, Piobesi d'Alba, Sommariva Perno, Vezza d'Alba, Sommariva del Bosco, Ceresole Alba, Sanfrè.

6. **Ceva,** Lesegno, Malpotremo, Mombasiglio, Roascio, Torresina, Bagnasco, Battifollo, Lisio, Nucetto, Perlo, Scagnello, Viola, Garessio, Priola, Monesiglio, Camerana, Gottasecca, Mombarcaro, Prunetto, Saliceto, Murazzano, Castellino Tanaro, Cigliè, Igliano, Marsaglia, Paroldo, Rocca Cigliè, Ormea, Alto, Caprauna, Pamparato, Monasterolo Cassoto, Montaldo di Mondovì, Roburent, Priero, Castelnovo di Ceva, Montezemolo, Sale delle Langhe.

7. **Cherasco,** Narzole, Bene Vagienna, Lequio Tanaro, Bossolasco, Albaretto della Torre, Arguello, Cerretto delle Langhe, Cissone, Feisoglio, Gorzegno, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle delle Langhe, Somano, Dogliani, Belvedere Langhe, Bonvicino, Farigliano, La Morra, Barolo, Novello, Verduno, Monforte d'Alba, Castelletto Monforte, Castiglione Falletto, Monchiero, Perno, Roddino, Sinio.

8. **Dronero,** Roccabruna, Villar San Costanzo, Caraglio, Bernezzo, Prazzo, Acceglio, Canosio, Elva, Marmora, San Michele Prazzo, Ussolo, San Damiano Macra, Albaretto Valle di Macra, Alma, Cartignano, Cello di Macra, Lottulo, Paglieres, Stroppo, Valgrana, Castelmagno, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, San Pietro di Monterosso, Busca, Tarantasca.

9. **Fossano,** Carrù, Clavesana, Magliano Alpi, Piozzo, Centallo, Trinità, Salmour, Sant'Albano Stura, Villafalletto, Vottignasco.

10. **Mondovì,** Bastia Mondovì, Monastero di Vasco, Frabosa Soprana; Frabosa Sottana, Morozzo, Margarita, Montanera, Rocca de' Baldi, Vicoforte, Briaglia, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Niella Tanaro, Villanova Mondovì, Pianfei, Roccaforte Mondovì.

11. **Saluzzo,** Brondello, Castellar, Lagnasco, Pagno, Costigliole Saluzzo, Rossana, Sampeyre, Bellino, Casteldelfino, Frassino, Pontechianale, Venasca, Brossasco, Isasca, Melle, Valmala, Verzuolo, Manta, Piasco, Villanovetta.

12. **Savigliano,** Genola, Cavallermaggiore, Cavallerleone, Marene, Racconigi, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Villanova Solaro, Monasterolo di Savigliano, Murello, Ruffia, Scarnafigi, Cervere.

PROVINCIA DI FERRARA.

Collegi N. 4.

1. **Ferrara,** città, Borgo San Giorgio, Pontelagoscuro, Porotto, Ravalle, Francolino, Baura, Denore, San Martino, (frazioni del comune di Ferrara).

2. **Cento,** Pieve di Cento, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Bondeno *Vigarano Mainarda (R. D. 8 dicembre 1901, n. 510).*

3. **Portomaggiore,** Argenta, Ostellato, Migliarino, Massa Fiscaglia, Marrara e Quartesana (frazioni del comune di Ferrara).

4. **Comacchio,** Copparo, *Berra, Formignana, Iolanda di Savoia, Ro, (Legge 24 dicembre 1908, n. 752, e R. D. 2 marzo 1911, numero 203),* Codigoro, Lago Santo, Mesola.

PROVINCIA DI FIRENZE

Collegi N.14.

1. **Firenze** (I) — parte del quartiere Santa Croce, parte del quartiere di S. Spirito; Bagno a Ripoli.

2. **Firenze** (II) — quartiere S. Giovanni, parte del quartiere Santa Croce, id. id. di Santa Maria Novella.

3. **Firenze** (III) — parte del quartiere Santa Maria Novella; Fiesole, Sesto Fiorentino.

4. **Firenze** (IV) — parte del quartiere Santo Spirito; Galluzzo.

5. **Borgo San Lorenzo,** Vicchio *più le frazioni Celle e Villa del comune di Dicomano (R. D. 26 marzo 1893, n. 265)*, Scarperia, Barberino di Mugello, S. Piero a Sieve, Vaglia, Firenzuola.

6. **Campi Bisenzio,** Calenzano, Signa, Carmignano, Lastra a Signa, Brozzi.

7. **Empoli,** Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo.

8. **Pistoja** (I), (frazione di Porta San Marco, Porta Carratica e Porta Lucchese), Lamporecchio, *Larciano (R. D. 1° giugno 1897, n. 499)*, Marliana, Serravalle Pistoiese, Tizzana.

9. **Pistoja** (II), (città e frazione di Porta al Borgo), Montale, S. Marcello Pistoiese, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese.

10. **Pontassieve,** Pelago, Rignano sull'Arno, Dicomano *meno le frazioni Celle e Villa (R. D. 26 marzo 1893, n. 265)*, Londa, San Godenzo, Figline Valdarno, Incisa in Val d'Arno, Reggello.

11. **Prato in Toscana,** Montemurlo, Cantagallo, Vernio.

12. **Rocca San Casciano,** Dovadola, Portico e San Benedetto, Terra del Sole e Castrocaro, Galeata, Premilcuore, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Sorbano, Verghereto, Modigliana, Tredozio, Marradi, Palazzuolo.

13. **San Casciano in Val di Pesa,** Barberino di Val d'Elsa, Montespertoli, Greve, Casellina e Torri, *Tavarnelle in Val di Pesa (R. D. 18 febbraio 1909, LXVIII)*.

14. **San Miniato,** Montopoli in Val d'Arno, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Montajone.

PROVINCIA DI FOGGIA

Collegi N. 6.

1. **Foggia,** Bovino, Castelluccio de' Sauri, Panni, Deliceto, Sant'Agata di Puglia.

2. **Cerignola,** Ascoli Satriano, Candela, Orta Nova, Stornarella, *Stornara (Legge 25 giugno 1905, n. 352)*, Trinitapoli, Margherita di Savoja, San Ferdinando di Puglia.

3. **Lucera,** Biccari, Alberona, Roseto Valfortore, Celenza Valfortore, Carlantino, San Marco la Catola, Troja, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Faeto, Volturara Appula, Motta Montecorvino, Volturino.

4. **S. Severo,** Castelnuovo della Daunia, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Pietramontecorvino, Serracapriola, Chieuti, Tremiti (Isole di), Torremaggiore, San Paolo di Civitate.

5. **Sannicandro Garganico,** Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, Cagnano Varano, Carpino, Rodi Garganico, Ischitella, Vico del Gargano, Peschici, Vieste.

6. **Manfredonia,** Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Rignano Garganico.

PROVINCIA DI FORLÌ

Collegi N. 4.

1. **Forlì,** Civitella di Romagna, Mortano, Predappio, Meldola, Fiumana, Teodorano.

2. **Cesena,** Cesenatico, Montiano, Roversano, Bertinoro, Forlimpopoli.

3. **Santarcangelo di Romagna** *(R. D. 8 maggio 1913, n. 495)*, Poggio Berni, Scorticata, Coriano, Misano in Villa Vittoria, Montescudo, Monte Colombo *meno le frazioni Taverna e Montecucco (R. D. 15 settembre 1907, CCCCXVIII)*, Mercato Saraceno, Savignano di Romagna, Gambettola, San Mauro di Romagna, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo, Longiano, Gatteo, Sarsina.

4. **Rimini,** Verucchio, Morciano di Romagna, San Clemente, Saludecio, Gemmano *più le frazioni Taverna e Montecucco del comune di Monte Colombo (R. D. 15 settembre 1907, CCCCXVIII)*, Mondaino, Montefiorito, Monte Gridolfo, San Giovanni in Marignano, *Cattolica (R. D. 5 dicembre 1895, n. 728)*.

PROVINCIA DI GENOVA.

Collegi N. 14.

1. **Genova** (I) — sestiere San Vincenzo (parte orientale), frazione di San Francesco d'Albaro, di S. Martino d'Albaro, di S. Fruttuoso, della Foce, di Marassi, di Staglieno; Capraja (isola).

2. **Genova** (II) — sestiere S. Vincenzo (parte occidentale), sestiere Portoria, sestiere Molo (parte orientale).

3. **Genova** (III) — sestiere Molo (parte occidentale), sestiere Maddalena, sestiere Prè, sestiere S. Teodoro.

4. **Albenga,** Alassio, Laigueglia, Arnasco, Borghetto Santo Spirito, Campochiesa, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cenesi, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Nasino, Onzo, Ortovero, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello, Loano, Balestrino, Boissano, Toirano, Andora, Casanova Lerrone, Stellanello, Testico, Vellego, Pietra Ligure, Bardino Vecchio, Bardino Nuovo, Borgio, Giustenice, Magliolo, Ranzi Pietra, Tovo S. Giacomo, Verezzi, Finalborgo, Calice Ligure, Finale Pia, Finale Marina, Orco Feglino, Rialto.

5. **Cairo Montenotte,** Altare, Bormida, Brovida, Carcare, Mallare, Pallare, Calizzano, Bardineto, Massimino, Dego, Giusvalla, Mioglia, Piana Crixia, Pontinvrea, Santa Giulia, Sassello, Martina Olba, Olba, Tiglieto, Millesimo, Biestro, Cengio, Cosseria, Murialdo, Osiglia, Plodio, Roccavignale, Rocchetta Cengio, Stella.

6. **Savona,** Noli, Bergeggi, Segno, Spotorno, Vezzi Portio, Albissola Marina, Albissola Superiore, Ellera, Quiliano, *Vado Ligure (R. D. 20 febbraio 1908, LXXIII)*, Celle Ligure, Varazze, Cogoleto.

7. **Voltri,** Arenzano, Mele, Pegli, Prà, Campo Ligure, Masone, Rossiglione, Sestri Ponente, S. Giovanni Battista.

8. **San Pier d'Arena,** Bolzaneto, Sant'Olcese, Rivarolo Ligure, Borzoli, Cornigliano Ligure, S. Quirico in Val di Polcevera.

9. **Pontedecimo,** Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò Ronco Scrivia, Busalla, Isola del Cantone, Savignone, Casella, Crocefieschi, *Vobbia (Legge 13 giugno 1901, n. 253)*, Torriglia, Montebruno, Propata, Davagna, *Valbrevenna meno la frazione Frassineto (Legge 15 agosto 1893, n. 503)*.

10. **Recco,** Bargagli, Bavari, Molassana, Montoggio *più la frazione di Frassineto del comune di Valbrevenna (Legge 15 agosto 1893, n. 503)*, Struppa, Avegno, Camogli, Canepa, Pieve di Sori, Sori, Tribogna, Uscio, Nervi, Apparizione, Bogliasco, *Quarto dei Mille (R. D. 5 febbraio 1911, n. 111)*, Quinto al Mare, Sant'Ilario Ligure.

11. **Rapallo,** Portofino, S. Margherita Ligure, Zoagli, Cicagna, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orero, Santo Stefano d'Aveto, Borzonasca, Mezzanego.

12. **Chiavari,** Carasco, San Colombano Certenoli, San Ruffino di Levi, Lavagna, Cogorno, Nè, Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia.

13. **Levanto,** Beverino, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Bonassola, Borghetto di Vara, Carrodano, Deiva, Framura, Monterosso al Mare, Pignone, Vernazza, Bolano, Sesta Godano, Brugnato, Carro, Zignago, Vezzano Ligure, Arcola, Follo, Varese Ligure, Maissana.

14. **Spezia,** Portovenere, Sarzana, Castelnuovo di Magra, Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Lerici, Ameglia.

PROVINCIA DI GIRGENTI.

Collegi N. 6.

1. **Girgenti,** Porto Empedocle, Favara, Siculiana, Realmonte, Lampedusa e Linosa.

2. **Canicattì**, Racalmuto, Grotte, Ravanusa.

3. **Licata**, Palma di Montechiaro, Camastra, Campobello di Licata, Castrofilippo, Naro.

4. **Aragona**, Comitini, Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Montallegro, Raffadali, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani.

5. **Sciacca**, Menfi, Sambuca Zabut, Santa Margherita di Belice, Montevago.

6. **Bivona**, Alessandria della Rocca, Cianciana, Santo Stefano Quisquina, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Ribera, Calamonaci, Caltabellotta.

PROVINCIA DI GROSSETO.

Collegi N. 2.

1. **Grosseto**, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Campagnatico, Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio.

2. **Scansano**, Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Magliano in Toscana, Manciano, Pitigliano, Sorano, Santa Fiora, Roccalbegna.

PROVINCIA DI LECCE.

Collegi N. 10.

1. **Lecce**, Surbo, San Cesario di Lecce, Cavallino, Lequile, Lizzanello, San Donato di Lecce, Vernole, *Castri di Lecce (R. D. 24 dicembre 1891, n. 735)*, Melendugno, Soleto, Sternatia, Zollino.

2. **Brindisi**, Salice Salentino, Guagnano, San Donaci, S. Pancrazio Salentino, Veglie, Latiano, S. Vito dei Normanni, Carovigno, Mesagne.

3. **Campi Salentina**, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico, Squinzano, Torchiarolo, Novoli, Carmiano, Trepuzzi, Nardò, Copertino, Leverano, Monteroni di Lecce, Arnesano, San Pietro in Lama.

4. **Gallipoli**, *Sannicola (Legge 5 aprile 1908, n. 134)*, Alezio, Ugento, Alliste, Taurisano, Casarano, Racale, Taviano, Parabita, Matino, Tuglie, Galatone, Aradeo, Neviano, Seclì.

5. **Maglie**, Cursi, Giuggianello, Muro Leccese, Sanarica, Scorrano, Otranto, Giurdignano, Palmariggi, Uggiano la Chiesa, Carpignano Salentino, Bagnolo del Salento, Cannole, Martano, Calimera, Caprarica di Lecce, Castrignano de' Greci, Melpignano, Galatina, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, *Collepasso (Legge 6 giugno 1907, n. 319)*, Martignano, Sogliano Cavour.

6. **Manduria**, Avetrana, Maruggio, Sava, Fragagnano, S. Marzano di S. Giuseppe, Oria, Erchie, Torre Santa Susanna, S. Giorgio Sotto Taranto, Carosino, Faggiano, Leporano, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, Lizzano.

7. **Castellaneta**, Mottola, Palagiano, *Palagianello (Legge 6 giugno 1907, n. 318)*, Ginosa, Laterza, Martina Franca.

8. **Taranto**, Grottaglie, Montejasi, Montemesola, Massafra.

9. **Tricase**, Miggiano, Montesano Salentino, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Acquarica del Capo, Salve, Poggiardo, Andrano, Diso, Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, *Santa Cesarea (Legge 25 giugno 1913, n. 753)*, Spongano, Surano, Alessano, Corsano, Tiggiano, Ruffano, Specchia, Supersano.

10. **Ostuni**, Ceglie Messapico, Francavilla Fontana.

PROVINCIA DI LIVORNO.

Collegi N. 2.

1. **Livorno** (I) - 1° mandamento (S. Marco), Portoferraio, Porto Longone, *Capoliveri (Legge 29 marzo 1906, n. 94)*, Rio nell'Elba, Rio Marina, Marciana, Marciana Marina, *Campo nell'Elba (Legge 19 luglio 1894, n. 333 e R. D. 5 agosto 1894, n. 387)*.

2. **Livorno** (II) - 2° mandamento (S. Leopoldo), 3° mandamento (Porto).

PROVINCIA DI LUCCA.

Collegi N. 5.

1. **Lucca** (meno la frazione di Ponte a Moriano).

2. **Borgo a Mozzano**, Bagni di Lucca, Barga, Coreglia Antelminelli, Pescaglia, Camaiore.

3. **Capannori**, *Porcari (Legge 22 giugno 1913, n. 662)*, Villa Basilica; Ponte a Moriano (frazione del comune di Lucca).

4. **Pescia**, Uzzano, Buggiano, Massa e Cozzile, Montecarlo, Monsummano, Montecatini di Val di Nievole, *Bagni di Montecatini, Pieve a Nievole (Legge 29 giugno 1905, n. 353)*, Altopascio, Ponte Buggianese, Vellano.

5. **Pietrasanta**, Seravezza, Stazzema, Viareggio, Massarosa.

PROVINCIA DI MACERATA.

Collegi N. 4.

1. **Macerata**, Pausula, Petriolo, Mogliano, Loro Piceno, Ripe San Ginesio, San Ginesio, S. Angelo in Pontano, Penna San Giovanni, Gualdo, Sarnano, Monte San Martino, Monte San Giusto.

2. **Recanati**, Monte Fano, Civitanova Marche, *Porto Civitanova (R. D. 25 maggio 1913, n. 564)*, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena, Monte Lupone, Montecassiano, *Porto Recanati (R. D. 15 gennaio 1893, n. 12)*.

3. **San Severino Marche**, Cingoli, Apiro, Ficano, Appignano, Pollenza, Treja, Colmurano, Tolentino, Urbisaglia.

4. **Camerino**, Acquacanina, Bolognola, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Bovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Sefro, Serravalle di Chienti, Visso, *Ussita, Castelsantangelo (Legge 22 giugno 1913, n. 660)*, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Belforte del Chienti, Serrapetrona, Matelica, Castel Raimondo, Esanatoglia, Gagliole.

PROVINCIA DI MANTOVA.

Collegi N. 5.

1. **Mantova** *meno la zona di territorio staccata dal comune di Curtatone con R. D. 19 aprile 1906, CXXI*, Bigarello, Castelbelforte, Castel d'Ario, Porto Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Virgilio.

2. **Bozzolo**, Castellucchio, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Marcaria, *Rivarolo Mantovano (R. D. 30 giugno 1907, CCCXII)*, Rodigo, S. Martino dall'Argine, Commessaggio, Bagnolo San Vito, Borgoforte, Sabbioneta, Curtatone *più la zona di territorio aggregata al comune di Mantova con R. D. 19 aprile 1906, CXXI*.

3. **Castiglione delle Stiviere**, Asola, Casalmoro, Casaloldo, Castel Goffredo, Ceresara, Piubega, Acquanegra sul Chiese, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Mariana, Redondesco, Cavriana, Guidizzolo, Medole, Solferino, Goito, Monzambano, Ponti sul Mincio, Volta Mantovana, Marmirolo.

4. **Gonzaga**, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, S. Benedetto Po, Suzzara, Dosolo, Pomponesco, Viadana.

5. **Ostiglia**, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta, Borgofranco sul Po, Pieve di Coriano, Quingentole, Quistello, Revere, Schivenoglia, Villa Poma, Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Poggio Rusco, Sermide.

PROVINCIA DI MASSA CARRARA.

Collegi N. 3.

1. **Massa**, Carrara, Montignoso, Fosdinovo.

2. **Castelnuovo di Garfagnana**, Fivizzano, Casola in Lunigiana, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano, Sillano, Trassilico, Vagli Sotto, Vergemoli Villa Collemandina.

3. **Pontremoli**, Aulla, Calice al Cornoviglio, Licciana, Podenzana, Rocchetta di Vara, Tresana, Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

PROVINCIA DI MESSINA.

Collegi N. 8.

1. **Messina** (I) - (Arcivescovado e sezione Mare), Messina (Gazzi).

2. **Messina** (II) - (Priorato), Messina (Pace), Messina (Gesso).

3. **Castroreale**, Barcellona Pozzo di Gotto, Merì, Lipari, *Santa Marina Salina, Malfa, Leni (Legge 26 dicembre 1909, n. 807)*.

4. **Francavilla di Sicilia**, Kaggi, Malvagna, Mojo Alcantara, Motta Camastra, Roccella Valdemone, Alì, *Alì Marina (Legge 30 giugno 1910, n. 391)*, Fiumedinisi, Guidomandri, Itala, Mandanici, Nizza Sicilia, Roccalumera, Scaletta Zanglea, Santa Teresa di Riva, Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Limina, Locadi, Rocca Fiorita, Savoca, Santo Stefano di Briga, Taormina, Castel Mola, Giardini, Graniti, Letojanni Gallodoro, Mongiuffi Melia, Santa Domenica Vittoria, Messina (Galati).

5. **Milazzo**, Condrò, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Bauso, Calvaruso, Santa Lucia del Mela, Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela, Rometta, Rocca Valdina, Saponara Villafranca, Spadafora San Martino, Valdina, Venetico.

6. **Mistretta**, Castel di Lucio, Reitano, S. Stefano di Camastra, Caronia, Motta d'Affermo, Pettineo, Tusa, San Fratello, Capizzi, Cesarò-San Teodoro.

7. **Naso**, Capri Leone, Frazzanò, Mirto, San Salvatore di Fitalia, Tortorici, Castell'Umberto, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Sant'Agata di Militello, Alcara li Fusi, Militello Rosmarino, San Marco d'Alunzio, Sant'Angelo di Brolo, Brolo, Ficarra, Piraino, Sinagra.

8. **Patti**, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Montalbano di Elicona, Basicò, Novara di Sicilia, Falcone, Furnari, Mazzarrà Sant'Andrea, Tripi, Raccuja, *San Piero Patti (R. D. 7 novembre 1912, n. 1250)*, Ucria.

PROVINCIA DI MILANO

Collegi N. 20.

1. **Milano** (I) - mandamento 1° e parte del mandamento 2°, cioè: parrocchia di San Marco, parrocchia di Santa Maria Incoronata, parrocchia di S. Francesco di Paola.

2. **Milano** (II) - resto del 2° mandamento, cioè: parrocchie San Fedele e Metropolitana, mandamento 3°, parte del mandamento 4°, cioè: parrocchia di Santa Maria della Passione, parrocchia di S. Nazaro.

3. **Milano** (III) - resto del 4° mandamento, cioè: parrocchia di Santa Annunziata, San Calimero, Sant'Eufemia e mandamento 5°.

4. **Milano** (IV) - mandamento 6° *meno la parte di territorio staccata dal comune di Greco Milanese per la legge 9 giugno 1904, n. 248 (R. D. 17 maggio 1906, n. 235)*.

5. **Milano** (V) - mandamento 7° *meno la parte di territorio staccata dal comune di Greco Milanese per la legge 9 giugno 1904, n. 248 (R. D. 17 maggio 1906, n. 235)*.

6. **Milano** (VI) - mandamento 8°.

7. **Abbiategrasso**, Albairate, Bareggio, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Ozero, Robecco sul Naviglio, Binasco, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Rosate, Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

8. **Cuggiono**, Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Castano Primo, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Magenta, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone, Mesero, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone, *Casorezzo (legge 13 luglio 1905, n. 417)*, *Ossona (legge 10 giugno 1909, n. 333)*.

9. **Gallarate**, Albizzate, *Solbiate Arno e Monte (legge 9 aprile 1905, n. 154)*, Cajello, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Crenna, Ferno, *Ierago con Orago, Besnate (R. D. 20 marzo 1892, n. 198 e legge 28 febbraio 1907, n. 48)*, Oggiona con Santo Stefano, *Cavaria e Uniti (R. D. 20 marzo 1892, n. 198)*, Samarate, Somma Lombardo, Arsago, *Casorate Sempione, Mezzana Superiore (legge 29 dicembre 1901, n. 534)*, Casale Litta, Golasecca, Mornago, Sesto Calende, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino, *Lonato Pozzolo (legge 5 luglio 1908, n. 379)*.

10. **Busto Arsizio**, Cairate, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Minore, Legnano, Marnate, Olgiate Olona, Sacconago, *Borsano (Legge 12 dicembre 1912, n. 1294)*, Solbiate Olona, Saronno, Cislago, Gerenzano, Rescaldina, Uboldo.

11. **Rhò**, Arluno, Cornaredo, Lucernate, Nerviano, Parabiago, Pogliano, *Pregnana Milanese (R. D. 20 dicembre 1900, n CCCLXXVI)*, Vanzago, *Pero (R. D. 10 giugno 1894, n. 589)*, Cerchiate, Mazzo Milanese, Terrazzano, Canegrate, Cerro Maggiore, Lainate, Origgio, San Vittore Olona, S. Giorgio su Legnano, Caronno Milanese, Baggio, Cesano Boscone, Cusago, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio.

12. **Affori**, Cormano, Crescenzago, Gorla Primo, Greco Milanese *più le parti di territorio aggregate al comune di Milano per la legge 9 giugno 1904, n. 248 (R. D. 17 maggio 1906, n. 235) e meno la parte staccata da quest' ultimo comune per effetto della detta legge*, Niguarda, Precotto, Turro Milanese, Bresso, Bollate, Arese, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago, Musocco, Trenno, Ceriano Laghetto, Limbiate, Misinto, *Lazzate (legge 8 giugno 1905, n. 309)*, Varedo.

13. **Desio**, Cusano sul Seveso, Nova, Paderno Dugnano, Seregno, Seveso, *Barlassina (legge 7 luglio 1901, n. 309)*, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, Meda, Carate Brianza, Albiate, Giussano, Verano, Masciago Milanese, Bovisio.

14. **Monza**, Balsamo, Biassono, Brugherio, Cinisello, Cologno Monzese, Lissone, Macherio, Sesto San Giovanni, Vedano al Lambro, Villa San Fiorano, Vimodrone, Muggiò.

15. **Vimercate**, Agrate Brianza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, *Aicurzio, Carnate, Ronco Briantino, Sulbiate (legge 10 giugno 1909, n. 334)*, Burago di Molgora, Camparada, Caponago, Carugate, Cavenago di Brianza, Lesmo, Mezzago, Oreno, Ornago, Ruginello, Velate Milanese, Concorezzo, Besana in Brianza, Briosco, Correzzana, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano, Sovico.

16. **Gorgonzola**, Basiano, Bellinzago Lombardo, Busnago, Bussero, Cambiago, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cornate, Gessate, Masate, Pessano, Roncello, Vignate, Grezzago, Inzago, Pozzo d'Adda, Trezzo Rosa, Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Melzo, Lambrate, Pioltello, Segrate.

17. **Melegnano**, Carpiano, Cerro al Lambro *più il territorio Sabbiona e Lunetta del comune di San Zenone al Lambro (R. D. 2 giugno 1904, n. 241)*, Colturano, Mediglia, *San Giuliano Milanese (R. D. 15 giugno 1893, n. 312)*, Vizzolo Predabissi, Liscate, Mezzate, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Rodano, Settala, Truccazzano, Locate di Triulzi, Basiglio, Chiaravalle Milanese, Opera, Pieve Emanuele, *Vigentino (R. D. 25 agosto 1893, n. 518)*, Rozzano, San Donato Milanese, Assago, Buccinasco, Corsico, Cassano d' Adda, Pozzuolo Martesana.

18. **Lodi**, Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Casaletto Lodigiano, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Lodi Vecchio, Salerano sul Lambro, San Zenone al Lambro *meno il territorio Sabbiona e Lunetta (R. D. 2 giugno 1904, n. 241)*, Cavenago d'Adda, San Martino in Strada, Paullo, Casalmaiocco, Cervignano, Comazzo,

Dresano, Galgagnano, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Sordio, Tribiano, Villavesco, Zelo Buon Persico.

19. **Borghetto Lodigiano,** Mairago, Massalengo, Ossago, S. Colombano al Lambro, Brembio, Vittadone, Casalpusterlengo, Livraga, Zorlesco, Secugnago, Turano, Sant'Angelo Lodigiano. Caselle Lurani, Cazzimani, Graffignano, Marudo, *Castiraga Vidardo (Legge 3 luglio 1902, n. 284)*, Pieve Fissiraga, Valera Fratta, Villanova del Sillaro.

20. **Codogno,** Fombio, Guardamiglio, San Fiorano, S. Rocco al Porto, S. Stefano al Corno, Senna Lodigiana, Somaglia, Camairago, Castiglione d'Adda, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Bertonico, Terranuova dei Passerini, Maleo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cavacurta, Corno Giovine, Cornovecchio, Maccastorna, Meleti, Cantonale.

PROVINCIA DI MODENA

Collegi N. 5.

1. **Modena.**

2. **Sassuolo,** S. Cesario sul Panaro, Formigine, Castelnuovo Rangone, Prignano sulla Secchia, Fiorano Modenese, Maranello, Vignola, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Spilamberto, Savignano sul Panaro, Guiglia, Zocca.

3. **Carpi,** Soliera, Concordia sulla Secchia, San Possidonio, Nonantola, Bastiglia, Campogalliano, Novi di Modena.

4. **Mirandola,** Medolla, San Prospero, Cavezzo, Finale nell'Emilia, San Felice sul Panaro, Camposanto, Bomporto, Ravarino.

5. **Pavullo nel Frignano,** Monfestino in Serra Mazzoni, Fanano, Lama Mocogno, Polinago, Montefiorino, Frassinoro, Montese, Pievepelago, Fiumalbo, Riolunato, Sestola, Montecreto.

PROVINCIA DI NAPOLI

Collegi N. 17.

1. **Napoli (I)** - sezione San Ferdinando; San Giovanni a Teduccio San Giorgio a Cremano, Soccavo, Pianura.

2. **Napoli (II)** - sezione di Chiaia; Sorrento.

3. **Napoli (III)** - sezione di San Giuseppe; Pollena Trocchia, Barra, Ponticelli, San Sebastiano al Vesuvio, Portici.

4. **Napoli (IV)** - sezione di Montecalvario; Sant'Antimo, Casandrino, Sant'Arpino.

5. **Napoli (V)** - sezione Avvocata; Marano di Napoli, Chiaiano ed Uniti.

6. **Napoli (VI)** - sezione Stella; Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano.

7. **Napoli (VII)** - sezione San Carlo all'Arena; Secondigliano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia.

8. **Napoli (VIII)** - sezione Vicaria.

9. **Napoli (IX)** - sezione San Lorenzo; Torre del Greco, Cercola.

10. **Napoli (X)** - sezione Mercato; Massalubrense.

11. **Napoli (XI)** - sezione Pendino; Resina, Vico Equense.

12. **Napoli (XII)** - sezione del Porto; Capri, Anacapri, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Meta.

13. **Casoria,** San Pietro a Patierno, Crispano, Arzano, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore, Mugnano di Napoli, Calvizzano, Melito di Napoli.

14. **Afragola,** Caivano, Cardito, Pomigliano d'Arco, Casalnuovo di Napoli, Licignano di Napoli.

15. **Castellammare di Stabia,** Agerola, Gragnano, Lettere, Casola di Napoli, Pimonte.

16. **Torre Annunziata,** Boscotrecase, Boscoreale, Poggiomarino, Ottaiano, *Terzigno (Legge 22 giugno 1913, n. 661), San Giuseppe Vesuviano (R. D. 19 febbraio 1893, n. 118 e R. D. 8 luglio 1894, n. 587).*

17. **Pozzuoli,** Ischia, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Ventotene, Forio, Casamicciola, Lacco Ameno, Procida, *Monte di Procida, (R. D. 27 gennaio 1907, n. LVIII).*

PROVINCIA DI NOVARA.

Collegi N. 12.

1. **Novara** Cameri, Casalino (meno la frazione di Orfengo), Granozzo con Monticello, San Pietro Mosezzo (meno la frazione Bistolfo), Trecate, Cerano, Sozzago.

2. **Biandrate,** Casalbeltrame, Recetto, Vicolungo, Borgo Vercelli, Casalvolone, San Nazzaro Sesia, Villata, Vinzaglio, Carpignano Sesia, Briona, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Landiona, Mandello Vitta, Sillavengo, Sizzano, Romagnano Sesia, Ara, Cavallirio, Ghemme, Grignasco, Prato Sesia, Vespolate, Borgo Lavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco; Bistolfo (frazione del comune di San Pietro Mosezzo), Orfengo (frazione del comune di Casalino).

3. **Biella,** Chiavazza, Cossila, Ponderano, Pralungo, Tollegno, Andorno Cacciorna, Callabiana, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, *Rosazza (Legge 15 luglio 1906, numero 386)*, Quittengo, Sagliano Micca, San Giuseppe di Casto, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Tavigliano, Graglia, Donato, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Pollone, Sordevolo, Mongrando, Borriana, Camburzano, Occhieppo Inferiore, Sala Biellese, Torazzo, Zubiena.

4. **Borgomanero,** Boca, Briga, Cureggio, Fontanetto d'Agogna, Gattico (meno la frazione Muggiano), Maggiora, Vergano, Novarese, Gozzano, Auzate, Bolzano, Bugnate, Gargallo, Pogno, Soriso, Orta Novarese, Ameno, Armeno, Arola, Artò, Boletto, Cesara, Coiromonte, Isola San Giulio, Miasino, Nonio, Pella, Pettenasco, San Maurizio d'Opaglio, Momo, Agnellengo, Alzate con Linduno, Barengo, Caltignaga, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Suno, Vaprio d'Agogna; Borgo Agnello (frazione del comune di Paruzzaro).

5. **Cossato,** Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Lessona, Mezzana Mortigliengo, Quaregna, Soprana, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese, Bioglio, Pettinengo, Piatto, Ronco Biellese, Ternengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Zumaglia, Masserano, Brusnengo, Castelletto Cervo, Castelletto Villa, Curino, Mosso Santa Maria, Camandona, Coggiola, Croce di Mosso, Pistolesa, Portula, Pray, Trivero, Valle Inferiore Mosso, Valle Superiore Mosso, Veglio.

6. **Crescentino.** Fontanetto da Po, Lamporo, Cigliano, Borgo d'Ale, Moncrivello, Livorno Piemonte, Bianzè, Saluggia, Trino, Palazzolo Vercellese; Salera (frazione del comune di Costanzana), Saletta (id.), Torrione (id.), Cascina Nuova (id.).

7. **Domodossola,** Antronapiana, Beura, Bognanco Dentro, Bognanco Fuori, Caddo, Cardezza, Crevola d'Ossola, Masera, Montecrestese, Monte Ossolano, Montescheno, Pallanzeno, Preglia, Schieranco, Seppiana, Tappia, Trasquera, Trontano, Vagna, Varzo, Viganella, Villa d'Ossola, Bannio, Anzino, Calasca, Castiglione d'Ossola, Ceppo Morelli, Cimamulera, Macugnaga, Piedimulera, Vanzone con San Carlo, Crodo, Agaro, Baceno, Cravegna, Formazza, Mozzio, Premia, Salecchio, Viceno, Santa Maria Maggiore e Crana, Albogno, Buttogno, Coimo, Craveggia, Dissimo, Druogno, Finero, Folsogno, Malesco, Olgia, Re, Toceno, Villette, Vocogno e Prestinone, Zornasco, Ornavasso, Anzola d'Ossola, Cuzzago, Fomarco, Mergozzo, Migiandone, Premosello, Rumianca, Vogogna.

8. **Oleggio,** Bellinzago Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico, Arona, Colazza, Dagnente, Ghevio, Invorio Inferiore, Invorio Superiore, Meina, Mercurago, *Dormelletto (Legge 29 dicembre 1901. n. 543)*, Montrigiasco, Oleggio Castello, Paruzzaro (meno la frazione di Borgo Agnello), Sovazza, Borgo Ticino, Agrate Conturbia, Bogogno, Castelletto sopra Ticino, Comignago, Divignano, Pombia, Varallo Pombia, Veruno, Galliate, Romentino; Muggiano (frazione del comune di Gattico).

9. **Pallanza**, Baveno, Bieno, Cavandone, Cossogno, Miazzina, Rovegro, Santino, Suna, Unchio, Cannobio, Cannero, Cavaglio San Donnino, Cursolo, Falmenta, Gurro, Orasso, S. Bartolomeo Valmara, S. Agata sopra Cannobio, Spoccia, Trafiume, Trarego, Viggiona, Intra, *Arizzano Superiore*, *Arizzano Inferiore* (*Legge 3 giugno 1911, n. 534*), Aurano, Bèe, Cambiasca, Caprezzo, Cargiago, Esio, Ghiffa, Intragnia, Oggebbio, Premeno, Trobaso, Vignone, Zoverallo, Lesa, Belgirate, Brisino, Brovello, Calogna, Carpugnino, Chignolo Verbano, Comnigo, Coreiago, Fosseno, Gignese, Graglia Piana, Magognino, Massino, Nebbiuno, Nocco, Pisano, Stresa, Stropino, Tapigliano, Vezzo, Omegna, Agrano, *Casale Corte Cerro*, *Gravellona Toce* (*Legge 12 dicembre 1912, n. 1293*), Cireggio, Crana Gattugno, Crusinallo, Fornero, Forno, Germagno, Loreglia, Luzzogno, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Sambughetto.

10. **Santhià**, Alice Castello, Carisio, Arborio, Albano Vercellese, Balocco, Buronzo, Cascine San Giacomo, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Oldenico, Roasenda, Villarboit, Candelo, Benna, Castellengo, Gaglianico, Massazza, Mottalciata, Sandigliano, Verrone, Villanova Biellese, Cavaglià, Dorzano, Roppolo, Viverone, Salussola, Cerrione, Magnano, Zimone, S. Germano Vercellese, Casanova Elvo, Crova, Formigliana, Olcenengo, Salasco, Tronzano Vercellese.

11. **Varallo**, Breja, Camasco, Campello Monti, Cervarolo, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Crevola Sesia, Fobello, Locarno, Morca, Morondo, Parone, Quarona, Rimella, Rocca Pietra, Sabbia, Valmaggia, Vocca, Borgosesia, Agnona, Araneo, Cellio, Doccio, Foresto Sesia, Isolella, Valduggia, Scopa, Crevacuore, Ailoche, Bornate, Caprile, Flecchia, Guardabosone, Pianceri, *Piane Sesia* (*R. D. 9 febbraio 1913, n. 134*), Postua, Serravalle Sesia, Sostegno, Vintebbio, Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Villa del Bosco, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Riva Valdobbia, Rossa, Scopello.

12. **Vercelli**, Caresanablot, Collobiano, Quinto Vercellese, Desana, Asigliano, Costanzana, (meno le frazioni di Salera, Saletta, Torrione, Cascina Nuova), Lignana, Ronsecco, Sali Vercellese, Tricerro, Stroppiana, Caresana, Motta de' Conti, Pertengo Pezzana, Prarolo, Rive.

PROVINCIA DI PADOVA

Collegi N. 7.

1. **Padova**, città e frazioni di: Bassanello, Terranegra, Arcella, Brusegana, Chiesanova, Montà, San Gregorio, San Lazzaro, Volta Berozzo.

2. **Vigonza**, Noventa Padovana, Saonara, Piazzola sul Brenta, Campodoro, Villafranca Padovana, Limena, Cadoneghe, Vigodarzere, Campo San Martino, Curtarolo, S. Giorgio delle Pertiche, Borgoricco, Campo d'Arsego, Villanova di Camposampiero; Ponte sul Brenta, Torre, Salbero, Mandria, Volta Brusegana, Camin, Granze di Camin, Altichiero, (frazioni del comune di Padova).

3. **Abano Bagni**, Mestrino, Rubano, Veggiano, Selvazzano Dentro, Cervarese Santa Croce, Saccolongo, Torreglia, Teolo, Rovolon, Battaglia, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Casal Ser Ugo, Maserà di Padova, Albignasego, Bovolenta, Polverara, Legnaro, Ponte San Nicolò.

4. **Cittadella**, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, S. Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Tombolo, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Camposampiero.

5. **Este**, Baone, Cinto Euganeo, Carceri, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Sant'Elena, Vò, Arquà Petrarca, Boara Pisani, Galzignano, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, Solesino, Stanghella.

6. **Montagnana**, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino in Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Saletto, S. Margherita d'Adige, Urbana, Barbona Piacenza d'Adige, Ponso, Sant'Urbano, Vescovana, *Granze* (*Legge 22 maggio 1913, n. 485*), Vighizzolo d'Este, Villa Estense.

7. **Piove di Sacco**, Arzergrande, Brugine, Codevigo, Pontelongo, S. Angelo di Piove di Sacco, Correzzola, Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa Padovana, Tribano, San Pietro Viminario.

PROVINCIA DI PALERMO

Collegi N. 12.

1. **Palermo** (I) - Palazzo Reale, Mezzomorreale, Falsomiele e Villagrazia, Zisa e Uditore, Altarello di Braida.

2. **Palermo** (II) - Monte di Pietà, Castellammare.

3. **Palermo** (III) - Molo, Tommaso Natale e Sferracavallo, Mondello e Pallavicino, Resuttana e San Lorenzo.

4. **Palermo** (IV) - Tribunali, Orto Botanico, Brancaccio e Conte Federico.

5. **Monreale**, Parco, Torretta, Piana dei Greci, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Santa Cristina Gela, Capaci, Isola delle Femmine.

6. **Partinico**, Giardinello, Cinisi, Terrasini Favarotta, Carini, Borgetto, Balestrate, Montelepre.

7. **Corleone**, Godrano, Cefalà Diana, Roccamena, Marineo, Bolognetta, Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Mezzojuso.

8. **Prizzi**, Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Castronuovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Bisacquino, Contessa Entellina, Giuliana, Campofiorito.

9. **Termini Imerese**, Trabia, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Bagheria, Ficarazzi, Santa Flavia, Villabate.

10. **Petralia Sottana**, Petralia Soprana, Alimena, Buompietro, Gangi, S. Mauro Castelverde, Polizzi Generosa, Geraci Siculo.

11. **Cefalù**, Campofelice, Castelbuono, Collesano, Gratteri, Isnello, Lascari, Pollina, Valledolmo, Caltavuturo, Sclafani, Ustica.

12. **Caccamo**, Sciara, Scerda, Aliminusa, Montemaggiore Belsito, Alia, Roccapalumba, Vicari, Ciminna, Ventimiglia di Sicilia, Baucina, Villafrati.

PROVINCIA DI PARMA

Collegi N. 5.

1. **Parma** (I), (sud) - Noceto, Medesano, San Pancrazio Parmense, Collecchio *meno la frazione Ozzano* (*R. D. 20 novembre 1893, n. 664*), Golese, Vigatto, Torrile.

2. **Parma** (II), (nord) - Colorno, Mezzani, Fontanellato, Fontevivo, San Lazzaro Parmense, Cortile San Martino, Sorbolo.

3. **Borgo S. Donnino**, Salsomaggiore, Busseto, San Secondo Parmense, Sissa, Trecasali, Soragna, Zibello, Polesine Parmense, Roccabianca.

4. **Borgotaro**, Albareto di Borgotaro, Valmozzola, Bedonia, Compiano, Tornolo, Berceto *meno la frazione Casa Selvatica* (*R. D. 29 ottobre 1891, n. 659*), Pellegrino Parmense, Varano de' Melegari, Varsi, Solignano.

5. **Langhirano**, Felino, Tizzano Val Parma, Calestano *più la frazione Casa Selvatica del comune di Berceto* (*R. D. 29 ottobre 1891, n. 659*), Lesignano di Palmia, Corniglio, Monchio, Palanzano, Fornovo di Taro *più la frazione Ozzano del comune di Collecchio* (*R. D. 20 novembre 1893, n. 664*), Sala Baganza, Traversetolo, Lesignano de' Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini.

PROVINCIA DI PAVIA

Collegi N. 8.

1. **Pavia**, Bascapè, Borgarello, Bornasco, Landriano, Mirabello ed Uniti di Pavia, San Genesio, Siziano, Torre del Mangano, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Vidigulfo, Zeccone, Bereguardo, Battuda

Casorate Primo, Mareignago, Rognano, Torriano, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini.

2. **Bobbio,** Corte Brugnatella, Pregola, Romagnese, Ottone, Cerignale, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Rondanina, Rovegna, Zerba, Varzi, Bagnaria, Cella di Bobbio, Menconico, Sagliano di Crenna, Santa Margherita di Bobbio, Val di Nizza, Zavatarello, Caminata, Fortunago, Ruino, Sant'Albano di Bobbio, Trebecco, Valverde.

3. **Corte Olona,** Badia, Chignolo Po, Copiano, Costa de' Nobili, Genzone, Gerenzago, Inverno, Magherno, Miradolo, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Villanterio, Zerbo, Belgioioso, Albuzzano, Ceranova, Cura Carpignago, Filighera, Fossarmato, Lardirago, Linarolo, Marzano, Roncaro, Sant'Alessio con Vialone, Valle Salimbene *meno la frazione Costa Carogliana, (R. D. 2 febbraio 1902, n. 41)*, Vistarino, Baselica Bologna, Carpignago, Giussago, Turago Bordone.

4. **Mortara,** Albonese, Castello d'Agogna, Parona, Candia Lomellina, Castelnovetto, Cozzo, Langosco, Rosasco, Terrasa, Robbio, Cerretto Lomellino, Confienza, Nicorvo, Palestro, Sant'Angelo Lomellina, S. Giorgio di Lomellina, Cergnago, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Valeggio, Valle Lomellina, Zeme.

5. **Sannazzaro de' Burgondi,** Alagna, Ferrera Erbognone, Pieve Albignola, Scaldasole, Cava Manara, Carbonara al Ticino, Mezzana Rabattone, S. Martino Siccomario, Sommo, Travacò Siccomario *più la frazione Costa Carogliana del comune di Valle Salimbene, (R. D. 2 febbraio 1902, n. 41)*, Villanova d'Ardenghi, Zinasco *più la frazione Isola Cervesina del comune di Cervesina (R. D. 5 agosto 1905, CCCXXXV)*, Mede, Castellaro de' Giorgi, Frascarolo, Goido, Lomello, Semiana, Torre Berretti, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi, Pieve del Cairo Galliavola, Gambarana, Mezzana Bigli, Suardi, Sartirana Lomellina, Breme.

6. **Stradella,** Arena Po, Port'Albera, Barbianello, Casanova Lonati, Mezzanino, Pinarolo Po, Verrua Siccomario, Broni, Albaredo Arnaboldi, Campospinoso, Canneto Pavese, S. Cipriano Po, Montalto Pavese, Borgoratto Mormorolo, Calvignano, Lirio, Montù Berchielli, Mornico Losana, Oliva Gessi, Rocca de' Giorgi, Staghiglione, Montù Beccaria, Bosnasco, Castana, Montescano, San Damiano al Colle, Zenevredo, Santa Giuletta, Cicognola, Pietra de' Giorgi, Redavalle, Torricella Verzate, *S. Maria della Versa (R. D. 29 settembre 1893. n. 579)*, Canevino, Donelasco, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Rovescala, Volpara.

7. **Vigevano,** Gambolò, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Dorno, Groppello Cairoli, Zerbolò, Gravellona, Cassolo Nuovo, Cilavegna.

8. **Voghera,** Pizzale, Retorbido, Rivanazzano, Casatisma, Bastida Pancarana, Branduzzo, Bressana, *Lungavilla (R. D. 5 settembre 1894, n. 590)*, Castelletto Po, *Bottarone (R. D. 14 luglio 1895, CLXIV)* Pancarana, Rea, Robecco Pavese, Verretto, Casei Gerola, Bastida dei Dossi, Cervesina *meno la frazione Isola Cervesina (R. D. 5 agosto 1905, CCCXXXV)*, Corana, Cornale, Silvano Pietra, Casteggio, Codevilla, Corvino San Quirico, Montebello, Torrazza Coste, Torre del Monte, Godiasco, Cecima, Montesegale, Pizzo Corno, Rocca Susella, San Ponzo Semola, Trebbiano Nizza.

PROVINCIA DI PERUGIA

Collegi N. 10.

1. **Perugia (I)** - (rioni di Porta Sant'Angelo e di Porta del Sole), Magione, Lisciano Niccone, Castiglione del Lago, Panicale, Passignano, Tuoro, Corciano.

2. **Perugia (II)** - (rioni di Porta San Pietro, di Porta Eburnea e di Porta Susanna), Assisi, Bastia, Deruta, Valfabbrica, Torgiano, Bettona; Biscina, Castiglione, Coccorano, Colpalombo, Santa Cristina, (frazioni del comune di Gubbio).

3. **Città di Castello,** Citerna, San Giustino, Umbertide, Montone, Pietralunga.

4. **Foligno** (meno le frazioni di Rasiglia, Scopoli, Casenove, e Colfiorito), Scheggia e Pascelupo, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Nocera Umbra, Valtopina, Spello, Gubbio (meno le frazioni di Biscina, Castiglione, Coccorano, Calpalombo e Santa Cristina), Costacciaro.

5. **Orvieto,** Castel Giorgio, Castel Viscardo, Porano, San Vito in Monte, Città della Pieve, Paciano, Ficulle, Allerona, Fabbro, Montegabbione, Parrano, Piegaro, San Venanzo, Monteleone d'Orvieto, Marsciano.

6. **Poggio Mirteto,** Aspra, Cantalupo in Sabina, Configni, Cottanello, Forano, Montasola, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Stimigliano, Torri in Sabina, Vacone, Fara in Sabina, Casaprota, Castelnuovo di Farfa, Frasso Sabino, Mompeo, Poggio Nativo, Salisano, Toffia, Magliano Sabina, Collevecchio, Montebuono, Tarano, Narni (meno la frazione di Capitone), Calvi dell'Umbria, Otricoli, Orvinio, *Collalto Sabino (R. D. 11 maggio 1893, n. 239)* Collegiove, Marcetelli, Nespolo, Paganico, Petescia, *Pozzaglia Sabino (R. D. 7 settembre 1911, n. 1066)*, Scandriglia; Cerdomare (frazione di Poggio Moiano).

7. **Rieti,** Contigliano, Greccio, Montenero in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Poggio Fidoni, Rivodutri, Arrone, Collestatte, Papigno, Piediluco, Polino, Labro, Rocca Sinibalda, Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Concerviano, Longone Sabino, Monteleone Sabino, Poggio Moiano (meno la frazione di Cerdomare), Poggio San Lorenzo, Torricella in Sabina, Varco Sabino.

8. **Spoleto,** Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e San Giovanni Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Cerreto di Spoleto, Norcia, Preci, Sellano (meno le frazioni Cammoro e Orsano).

9. **Terni,** Cesi, Collescipoli, Montefranco, San Gemini, Stroncone, Torre Orsina, Ferentillo, Acquasparta, Amelia, Alviano, Attigliano, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Penna in Teverina, Montecastrilli; Capitone (frazione di Narni).

10. **Todi,** Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Fratta Todina, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Collazzone, Montefalco, Giano dell'Umbria, Trevi, Baschi, Cannara; Rasiglia, Scopoli, Casenove, Colfiorito, (frazioni del comune di Foligno), Cammoro ed Orsano (frazioni del comune di Sellano).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

Collegi N. 4.

1. **Pesaro,** Candelara, Fiorenzuola di Focara, Gabicce, Ginestreto, Gradara, Montebaroccio, Montecicoardo, Montelabbate, Novilara, Pozzo Alto, Sant'Angelo in Lizzola, Tomba di Pesaro, Fossombrone *meno la frazione di Gaifa (R. D. 17 dicembre 1893, n. 694)*, Isola del Piano, Montefelcino, Sant'Ippolito.

2. **Cagli,** Acqualagna, Cantiano, Frontone, Sant'Angelo in Vado, Borgo Pace, Mercatello, Urbania, Apecchio, Peglio, Piobbico, Pergola, San Lorenzo in Campo, Serra Sant'Abbondio.

3. **Fano,** Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mondavio, Barchi, Fratte Rosa, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di Pesaro, Sorbolongo, Mondolfo, San Costanzo.

4. **Urbino,** *più la frazione Gaifa del comune di Fossombrone (R. D. 17 dicembre 1893, n. 694)*, Auditore, Colbordolo, Fermignano, Montecalvo in Foglia, Petriano, Tavoleto, Macerata Feltria, Belforte all'Isauro, Frontino, Lunano, Montecerignone, Pian di Meleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Pennabilli, Carpegna, Monte Copiolo, Scavolino, San Leo, Majolo, Monte Grimano, Pian di Castello, Sasso Feltrio,

Sant'Agata Feltria, Casteldelci, Talamello, *Mercatino Marecchia (Legge 24 marzo 1907, n. 121).*

PROVINCIA DI PIACENZA.

Collegi N. 4.

1. **Piacenza**, Monticelli d'Ongina, Caorso, Castelvetro Piacentino, Pontenure, Mortizza, San Lazzaro Alberoni, Sant'Antonio a Trebbia.

2. **Bettola**, Coli, Farini d'Olmo, Ferriere, Ponte dell'Olio, Podenzano, Vigolzone, Rivergaro, Travo, Bardi, Boccolo de' Tassi.

3. **Castel San Giovanni**, Calendasco, Rottofreno, Sarmato, Agazzano, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Piozzano, Borgonovo Val Tidone, Ziano, Pianello Val Tidone, Nibbiano, Pecorara, Gossolengo.

4. **Fiorenzuola d'Arda**, Alseno, Cadeo, Castell'Arquato, Vernasca, Cortemaggiore, Besenzone, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda *meno la frazione Isola Costa (R. D. 20 ottobre 1895, n. 638)*, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Carpaneto, Gropparello, San Giorgio Piacentino.

PROVINCIA DI PISA.

Collegi N. 5.

1. **Pisa (città)**, Pisa (campagna).

2. **Lari**, Chianni, Lorenzana, Santa Luce, Fauglia, *Crespina (Legge 25 luglio 1902, n. 320)*, Colle Salvetti, Rosignano Marittimo, Castellina Marittima, Orciano Pisano, Riparbella *più la frazione Collemezzano del comune di Cecina (R. D. 5 giugno 1892, n. 287)*, Terricciola, Laiatico.

3. **Pontedera**, Palaja, Ponsacco, Cascina, Peccioli, Capannoli.

4. **Vicopisano**, Bientina, Buti, Calcinaja, Bagni San Giuliano, Vecchiano, Calci.

5. **Volterra**, Montecatini, Campiglia Marittima, Monteverdi, Sassetta, Suvereto, Cecina *meno la frazione Collemezzano (R. D. 5 giugno 1892, n. 287), Bibbona (Legge 29 marzo 1906, n. 92), Casale Marittimo (R. D. 11 luglio 1899, n. 225), Castagneto Carducci (R. D. 24 ottobre 1907, n. CCCCXLVIII)*, Guardistallo, Montescudaio, Pomarance, Castelnuovo di Val di Cecina, Piombino.

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO.

Collegi N. 3.

1. **Porto Maurizio**, Caramagna Ligure, Civezza, Piani, Poggi, Torrazza, Dolcedo, Moltedo Superiore, Montegrazie, Pantasina, Pianavia, Pietrabruna, Prelà, Tavole, Valloria Marittima, Vasia, Villa Talla, Santo Stefano al Mare, Boscomare, Castellaro, Cipressa, Costarainera, Lingueglietta, Pompejana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Terzorio, Taggia, Badalucco, Bussana, Triora, *Molini di Triora (Legge 27 dicembre 1903, n. 515)*, Montalto Ligure, Ceriana, Bajardo.

2. **Oneglia**, Bestagno, Borgo Sant'Agata, Castelvecchio di Santa Maria Maggiore, Chiusanico, Chiusa Vecchia, Costa di Oneglia, Gazzelli, Olivastri, Pontedassio, Sarola, Villa Guardia, Villa Viani, Diano Marina, Cervo, Diano Arentino, Diano Borello, Diano Calderina, Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo del Cervo, Villa Faraldi, Pieve di Teco, Aquila di Arroscia, Armo, Borghetto di Arroscia, Cartari e Calderara, Cenova, Cosio di Arroscia, Lavina, Mendatica, Moano, Montegrozzo Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico, Borgomaro, Aurigo, Candeasco, Caravonica, Carpasio, Cesio, Conio, Lucinasco, Maro Castello, Arzeno d'Oneglia, San Lazzaro Reale, Torria, Ville S. Pietro, Ville San Sebastiano.

3. **San Remo**, Coldirodi, Bordighera, Borghetto San Nicolò, San Biagio della Cima, Sasso di Bordighera, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Dolceacqua, Apricale, Castel Vittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, Ventimiglia, Airole, Camporosso, Olivetta San Michele.

PROVINCIA DI POTENZA.

Collegi N. 10.

1. **Potenza**, Pignola di Basilicata, Picerno, Baragiano, Tito, Tolve, Cancellara, San Chirico Nuovo, Vaglio di Basilicata.

2. **Acerenza**, Palmira, Pietragalla, Avigliano, Forenza, Maschito, Genzano, *Banzi (Legge 27 giugno 1901, n. 277).*

3. **Brienza**, Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Marsico Nuovo, Moliterno, Sarconi, S. Chirico Raparo, Calvera, S. Martino d'Agri, Saponara di Grumento, Tramutola, Viggiano, Marsico Vetere.

4. **Chiaromonte**, Fardella, Francavilla in Sinni, San Severino Lucano, Senise, Teana, Noepoli, Cersosimo, S. Costantino Albanese, S. Giorgio Lucano, S. Paolo Albanese, Terranova di Pollino, Rotondella, Nova Siri, Valsinni, Sant'Arcangelo, Castronuovo di Sant'Andrea, Roccanova, Tursi, Colobraro; Policoro (frazione del comune di Montalbano Jonico).

5. **Corleto Perticara**, Guardia Perticara, Calvello, Abriola, Anzi, Laurenzana, Pietrapertosa, Montemurro, Armento, Gallicchio, Missanello, Spinoso, Stigliano, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione.

6. **Lagonegro**, Nemoli, Rivello, Latronico, Carbone, Castelsaraceno, Episcopia, Lauria, Maratea, Trecchina, Rotonda, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Viggianello.

7. **Matera**, *Irsina (R. D. 23 marzo 1895, LXIX)*, Montescaglioso, Miglionico, Pomarico, Pisticci, Bernalda, Montalbano Jonico (meno la frazione di Policoro).

8. **Melfi**, Barile, Rapolla, Ripacandida, Palazzo San Gervasio, Montemilone, Rionero in Vulture, Venosa, Lavello.

9. **Muro Lucano**, Castelgrande, Bella, S. Fele, Pescopagano, Rapone, Ruvo del Monte, Vietri di Potenza, Balvano, Savoia di Lucania, Atella, Ruoti.

10. **Tricarico**, Grassano, Grottole, Ferrandina, Craco, Salandra, San Mauro Forte, Accettura, Garaguso, *Calciano (Legge 19 giugno 1913, n. 659)*, Oliveto Lucano, Trivigno, Albano di Lucania, Brindisi Montagna, Campomaggiore, Castelmezzano.

PROVINCIA DI RAVENNA.

Collegi N. 4.

1. **Ravenna** (I) - (1° mandamento), Cervia, Russi, Cotignola,

2. **Ravenna** (II) - (2° mandamento), Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano.

3. **Lugo**, Castel Bolognese, Riolo, Solarolo, Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno.

4. **Faenza**, Brisighella, Casola Valsenio.

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA.

Collegi N. 7.

1. **Reggio di Calabria**, Calanna, Laganadi, Podargoni, Rosali, Sambatello, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Villa San Giuseppe, Catona, Gallico.

2. **Bagnara Calabra**, Scilla, Villa San Giovanni, Campo di Calabria, Cannitello, Fiumara, Salice Calabro, San Roberto, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Delianuova, Sinopoli, Cosoleto, San Procopio.

3. **Caulonia**, Placanica, Roccella Jonica, Gioiosa Jonica, Martone, Grotteria, San Giovanni di Gerace, Stilo, Bivongi, Camini, Monasterace, Pazzano, Riace, Stignano.

4. **Cittanova**, Cinquefronde, Anoja, Galatro, Giffone, Maropati, Polistena, Rizziconi, San Giorgio Morgeto, Radicena, Jatrinoli, Terranova Sappo Minulio.

5. **Gerace Marina,** *Gerace superiore (R. D. 24 luglio 1905, CCXV),* Antonimina, Canolo, Ciminà, Portigliola, Sant'Ilario dell'Ionio, Ardore, Benestare, Bovalino, Carreri, Platì, Mammola, Siderno, Agnana Calabra.

6. **Melito di Porto Salvo,** Bagaladi, Montebello Jonico, San Lorenzo, Bova, *Bova Marina (Legge 29 marzo 1908, n. 117),* Africo, Condofuri, Roccaforte del Greco, Roghudi, Cardeto, Cataforio, Motta San Giovanni, Pellaro, Staiti, Brancaleone, Brussano Zeffirio, Ferruzzano, Palizzi, Bianco, Caraffa del Bianco, Casignana, *Samo (R. D. 2 luglio 1911, n. 716),* San Luca, Sant'Agata di Bianco, Gallina.

7. **Palmi,** Gioja Tauro, Laureana di Borello, Candidoni, Caridà, Feroleto della Chiesa, Rosarno, San Pier Fedele, Serrata, Oppido Mamertina, Molochio, S. Cristina d'Aspromonte, Scido, Tresilico, Varapodio, Seminara, Melicuccà.

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Collegi N. 5.

1. **Reggio nell' Emilia.**
2. **Correggio,** Bagnolo in Piano, San Martino in Rio, Scandiano, Albinea, Viano, Rubiera, Casalgrande, Castellarano, Baiso.
3. **Castelnovo ne' Monti,** Vetto, San Polo d'Enza in Caviano, Ciano d'Enza, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Villa Minozzo, Toano, Carpineti, Casina, Collagna, Busana, Ligonchio, Ramiseto.
4. **Montecchio Emilia,** Bibbiano, Cavriago, Sant'Ilario d'Enza, Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Gattatico, Poviglio, Brescello, Boretto.
5. **Guastalla,** Gualtieri, Luzzara, Reggiolo, Rolo, Novellara, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto.

PROVINCIA DI ROMA

Collegi N. 15.

1. **Roma** (I) — rione Monti, rione Campitelli.

2. **Roma** (II) — rione Esquilino e Castro Pretorio, rione Colonna, rione Trevi, Agro Romano *(Con RR. DD. 23 febbraio 1902, XLII e 12 agosto 1910 furono riconosciute non comprese nella circoscrizione territoriale di Roma le tenute Morolo, Montetorto, Zambra, Campo di Mare, Vaccina, S. Paolo a Monte e Abbedone, e pertinenti invece la prima al Comune di Rignano Flaminio e le altre a quello di Cerveteri).*

3. **Roma** (III) — rione Campo Marzio, rione Parione, rione Sant'Eustacchio, rione Pigna.

4. **Roma** (IV) — rione Ponte, rione Regola, rione Sant'Angelo, rione Ripa.

5. **Roma** (V) — rione Trastevere, rione Borgo.

6. **Tivoli,** Casape, Castel Madama, Ciciliano, Montecelio, Sambuci, S. Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, *Marcellina (Legge 15 luglio 1909, n. 835),* Sant'Angelo Romano, Saracinesco, Vicovaro, Palombara Sabina, Monte Flavio, Monte Libretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Leprignano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sant'Oreste, Scrofano, Torrita Tiberina, Monte Rotondo, Mentana.

7. **Albano Laziale,** Anzio, Ariccia, Castel Gandolfo, Nettuno, Frascati, Colonna, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, Marino, Genzano di Roma, Civita Lavinia, Nemi, Palestrina, Castel S. Pietro Romano, Gallicano nel Lazio, Poli, Zagarolo.

8. **Subiaco,** Affile, Agosta, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gerano, Jenne, Marano Equo, Arcinazzo Romano, Rocca Canterano, Vallepietra, San Vito Romano, Bellegra, Capranica Prenestina, Pisoniano, Rocca Santo Stefano, Rojate, Genazzano, Cave, *Rocca di Cave (Legge 27 giugno 1909, n. 416),* Olevano Romano, Arsoli, Anticoli Corrado, Cineto Romano, Licenza, Mandela, Percile, Riofreddo, Roccagiovine, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano.

9. **Civitavecchia,** Cerveteri, Corneto Tarquinia, Montalto di Castro, Monte Romano, Tolfa, Allumiere, Sutri, Bassano di Sutri, Capranica, Vejano, Nepi, Castel Sant'Elia, Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano, Ronciglione, Caprarola, Carbognano, Campagnano di Roma, Formello, Mazzano Romano, Monterosi, Civita Castellana, Calcata, Corchiano, Faleria, Fabrica di Roma.

10. **Frosinone,** Ripi, Torrice, Monte San Giovanni Campano, *Boville Ernica (R. D. 20 gennaio 1907, XI),* Ferentino, Morolo, Supino, Veroli.

11. **Anagni,** Acuto, Sgurgola, Paliano, Piglio, Serrone, Alatri, Collepardo, Fumone, Guarcino, *Fiuggi (R. D. 9 agosto 1911, n. 935),* Filettino, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio.

12. **Ceccano,** Arnara, Giuliano di Roma, Patrica, Villa Santo Stefano, Ceprano, Falvaterra, Pofi, Strangolagalli, Piperno, Maenza, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Vallecorsa, Amaseno, Castro dei Volsci, Terracina, San Felice Circeo.

13. **Velletri,** Cisterna di Roma, Cori, Norma, Rocca Massima, Segni, Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Montelanico, Sezze, Bassiano, Sermoneta, Valmontone, Artena, Labico.

14. **Montefiascone,** Bolsena, Capodimonte, Marta, Acquapendente, Grotte di Castro, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Bagnorea, Castel Cellesi, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Roccalvecce, San Michele in Teverina, Valentano, Farnese, Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Piansano, *Tuscania (R. D. 12 settembre 1911, n. 1061),* Arlena di Castro, Canino, Cellere, Tessennano.

15. **Viterbo,** Bagnaja, Grotte Santo Stefano, San Martino al Cimino, Vitorchiano, Soriano nel Cimino, Canepina, Vallerano, Vignanello, Orte, Bassanello, Bassano in Teverina, Bomarzo, Gallese, Vetralla, Barbarano Romano, Bieda, San Giovanni di Bieda.

PROVINCIA DI ROVIGO

Collegi N. 4.

1. **Rovigo,** Bosaro, Crespino, Gavello, Guarda Veneta, Polesella, Pontecchio, Villanova Marchesana, Arquà Polesine, Boara Polesine, Borsea, Buso Sarzano, Ceregnano, Grignano di Polesine, San Martino di Venezze, Sant'Apollinare con Selva, Villadose, Ca' Emo, Pettorazza Grimani.

2. **Adria,** Botrighe, Contarina, Donada, Loreo, Papozze, Rosolina, Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle, Taglio di Po.

3. **Badia Polesine,** Bagnolo di Po, Canda, Crocetta, Giacciano con Baruchella, Salvaterra, Trecenta, Villa d'Adige, Bergantino, Calto, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Massa Superiore, Melara, Salara, Ficarolo.

4. **Lendinara,** Castel Guglielmo, Fratta Polesine, Lusia, Ramo di Palo, San Bellino, Villanova del Ghebbo, Canàro, Fiesso Umbertiano, Frassinello Polesine, Gaiba, Occhiobello, Pincara, Stienta, Costa di Rovigo, Villamarzana, Concadirame.

PROVINCIA DI SALERNO

Collegi N. 10.

1. **Salerno,** Cava de' Tirreni, Pellezzano.

2. **Amalfi,** Atrani, Conca Marini, Ravello, Scala, Positano, Furore, Prajano, Majori, Minori, Tramonti, Cetara, Vietri sul Mare, S. Egidio del Monte Albino, Corbara.

3. **Nocera Inferiore,** Nocera Superiore, Pagani, Rocca Piemonte, Scafati, Angri.

4. **Mercato San Severino,** Calvanico, Fisciano, Sarno, S. Valentino Torio, S. Marzano sul Sarno, Castel S. Giorgio, Bracigliano, Siano, Baronissi.

5. **Montecorvino Rovella,** Montecorvino Pugliano, *Pontecagnano e Faiano (R. D. 18 giugno 1911, n. 661),* Olevano sul Tusciano, Acerno, S. Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi, S. Mango Piemonte, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Eboli, Postiglione, Serre.

6. **Campagna,** Buccino, Ricigliano, Romagnano al Monte, S. Gregorio Magno, Contursi, Oliveto Citra, Palomonte, Laviano, Castelnuovo di Conza, Colliano, Santomenna, Valva, Caggiano, Auletta, Pertosa, Salvitelle, Galdo, Sicignano.

7. **Capaccio,** Albanella, Trentinara, Giungano, Altavilla Silentina, Controne, Petina, Rocca d'Aspide, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Sant'Angelo a Fasanella, Aquara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Ottati, Polla, S. Arsenio, S. Rufo, S. Pietro al Tanagro, Roscigno, Felitto.

8. **Sala Consilina,** Atena Lucano, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Sanza, Buonabitacolo, Casella in Pittari, Morigerati, Teggiano, Monte S. Giacomo, Sassano, Casaletto Spartano, Tortorella, Torraca, Sapri.

9. **Vallo della Lucania,** Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Moio della Civitella, Novi Velia, Camerota, Licusati, S. Giovanni a Piro, Laurito, Alfano, Cuccaro Vetere, Futani, Montano Antilia, Rofrano, Pisciotta, Ascea, Centola, S. Mauro la Bruca, Torre Orsaja, Castel Ruggero, Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, Vibonati, Ispani, Santa Marina, Gioi, Salento.

10. **Torchiara,** Agropoli, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Prignano Cilento, Rutino, Castellabate, Ortodonico, Perdifumo, Serramezzana, Laurino, Sacco, Piaggine Soprane, Valle dell'Angelo, Pollica, *Casal Velino (R. D. 18 maggio 1893, n. 249),* Omignano, Stella Cilento, S. Mauro Cilento, Sessa Cilento, Campora, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Orria, Perito, Stio.

PROVINCIA DI SASSARI

Collegi N. 5.

1. **Sassari,** Sorso, Sennori, Osilo, Porto Torres.

2. **Alghero,** Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremulè, Cossoine, Giave, Mara, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Siligo, Tiesi, Torralba, Villanova Monteleone, Itiri, Putifigari, Uri.

3. **Tempio Pausania,** Aggius, Bortigiadas, Calangianus, La Maddalena, Luras, Nuchis, S. Teresa Gallura, Terranova Pausania, Bulzi, Sedini, Castel Sardo, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Torpè, Posada, Monti, Oschiri, Alà dei Sardi, Tula, Berchidda.

4. **Ozieri,** Ardara, Ardara, Benetutti, Bono, Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di S. Nicolò, Nule, Pattada, Bolotana, Lei, Silanus, Codrongianus, Florinas, Ossi, Ploaghe, Tissi, Cargeghe, Usini, Muros.

5. **Nuoro,** Bitti, Dorgali, Fonni, Galtelli, Gavoi, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Mamoiada, Oliena, Ollolai, Olzai, *Onani, Lula (R. D. 25 settembre 1895, n. 626),* Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Ottana, Ovodda, Sarule, Siniscola, Osidda.

PROVINCIA DI SIENA

Collegi N. 4.

1. **Siena,** Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia Sovicille.

2. **Colle di Val d'Elsa,** Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Radicondoli, Poggibonsi, San Gimignano, *Radda in Chianti (R. D. 27 aprile 1911, n. 429),* Castellina in Chianti, *Gaiole in Chianti (R. D. 27 aprile 1911, n. 429).*

3. **Montalcino,** Buonconvento, Murlo, Asciano, Rapolano, San Giovanni d'Asso, S. Quirico d'Orcia, Sinalunga, Torrita, Trequanda.

4. **Montepulciano,** Chianciano, Radicofani, Abbadia S. Salvatore, Pian Castagnajo, San Casciano de'Bagni, Chiusi, Cetona, Sarteano, Pienza, Castiglione d'Orcia.

PROVINCIA DI SIRACUSA

Collegi N. 6.

1. **Siracusa,** Floridia, Canicattini Bagni, Solarino, Palazzolo Acreide Buscemi.

2. **Augusta,** Melilli, Sortino, Lentini, Carlentini, Francofonte, Ferla, Cassaro.

3. **Noto,** Spaccaforno, Rosolini, Avola, Pachino.

4. **Modica,** Scicli, Pozzallo.

5. **Ragusa,** Ragusa Inferiore, Monterosso Almo, Giarratana, Buccheri, Chiaramonte Gulfi.

6. **Comiso,** Santa Croce Camerina, Vittoria, Biscari.

PROVINCIA DI SONDRIO

Collegi. N. 2.

1. **Sondrio,** Berbenno di Valtellina, Caspoggio, Castione Andevenno Chiesa, Lanzada, Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria, Chiavenna, Campodolcino, Cordona, Isolato, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, S. Giacomo Filippo, Verceja, Villa di Chiavenna, Morbegno, Albaredo per S. Marco, Andalo, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cosio Valtellino, Delebio, Forcola, Gerola Alta, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Val Masino, Traona, Campovico, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello.

2. **Tirano,** Bianzone, Lovero Valtellino, Sernio, Teglio, Villa di Tirano, Bormio, Livigno, Valfurva, Valle di Dentro, Valle di Sotto, Grosotto, Grosio, Mazzo di Valtellina, Sondalo, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Ponte in Valtellina, Castello dell'Acqua, Chiuro, Piateda, Tresivio, Albosaggia, Cajolo, Cedrasco, Colorina, Faedo, Montagna, Pendolasco, Fusine.

PROVINCIA DI TERAMO,

Collegi. N. 5.

1. **Teramo,** Canzano, Torricella Sicura, Castelli, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano, Cortino, Crognaleto, Tossicia, Castiglione della Valle, Fano Adriano, Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Pietracamela.

2. **Atri,** Basciano, Castilenti, Cermignano, Mutignano, Silvi, Bisenti, Castel Castagna, Notaresco, Castellalto, Morro d'Oro, Penna Sant'Andrea, Cellino Attanasio, Montefino, Montepagano.

3. **Città Sant'Angelo,** Elice, Montesilvano, *Capelle sul Tavo, (Legge 11 luglio 1904, n. 389 - R. D. 18 Luglio 1912, n. 84),* Loreto Aprutino, Moscufo, Pianella, Cepagatti, Rosciano, Spoltore, Collecorvino, Castellammare Adriatico, Picciano.

4. **Giulianova,** Tortoreto, Mosciano Sant'Angelo, Ancarano, Controguerra, Sant'Egidio alla Vibrata, Torano Nuovo, Bellante, Civitella del Tronto, Nereto, Colonnella, Corropoli, Sant'Omero, Campli.

5. **Penne,** Farindola, Montebello di Bertona, Catignano, Brittoli, Civitaquana, Nocciano, Vicoli, Civitella Casanova, *Villa Celiera (Legge*

22 maggio 1913, n. 486), Carpineto della Nora, Torre de' Passeri, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, Alanno, Cugnoli, *Arsita*, (*R. D. 21 dicembre 1905, CCCCXXIII*), Castiglione Messer Raimondo.

PROVINCIA DI TORINO

Collegi N. 19.

1. **Torino** (I) — mandamento Dora, mandamento Moncenisio (in parte).

2. **Torino**, (II) — mandamentoB orgoDora, mandamento Moncenisio (resto).

3. **Torino, (III)** - mandamento Borgo Po, (parte), mandamento Po, mandamento San Salvatore (parte).

4. **Torino (IV)** - mandamento San Salvatore (resto), mandamento Monviso.

5. **Torino (V)** - mandamento Borgo Po (resto), Moncalieri, Nichelino, Revigliasco Torinese, Trofarello, Chieri, Baldissero Torinese, Cambiano, Pavarolo, Pecetto, Pino Torinese, Santena, Sciolze, Avuglione Vernone, Bardassano, Cinzano, Marentino, Montaldo Torinese.

6. **Ao ta**, Aymaville, Cogne, Gressan, Introd, Jovençan, Rhême-Notre-Dame, Rême Saint-Georges, Saint-Pierre, Sarre, Valsavaranche, Villeneuve, Gignod, Allain, Bionaz, Doues, Ètroubles, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saynt-Rémy, Valpelline, Morgex, Arvier, Avise, Courmayeur, La-Salle, La-Thuile, Pré-Saint-Didier, Saint-Nicolas, Valgrisanche, Quart, Brissogne, Charvensod, Fênis, Nus, Pollein, Saint-Cristophe, Saint-Marcel.

7. **Avigliana**, Buttigliera Alta, Chiusa di San Michele, Reano, Sant'Ambrogio di Torino, Trana, Almese, Rivera, Rubiana, Villar Dora, Giaveno, Coazze, Valgioje, Pianezza, Alpignano, Casellette, Collegno, Val della Torre, Rivoli, Grugliasco, Rosta, Villarbasse.

8. **Bricherasio**, Garzigliana, Osasco, Luserna San Giovanni, Angrogna, Lusernetta, Rorà, San Secondo di Pinerolo, Inverso Porte, Pramollo, Prarostino, Roccapiatta, San Germano Chisone, Torre Pellice, BobbioPellice, Villar Pellice, Cavour, Bibiana, Campiglione, Fenile.

9. **Caluso**, Barone, Candia Canavese, Mazzè, Montalenghe, Orio Canavese, Agliè, Bairo, Ozegna, San Martino Canavese, Torre di Bairo, Vialfrè, San Giorgio Canavese, Ciconio, Cuceglio, Lusigliè, S. Giusto Canavese, Strambino, Mercenasco, Perosa Canavese, Romano, Canavese, Scarmagno, Vische, Rivarolo Canavese, Favria, Feletto, Oglianico.

10. **Carmagnola**, Villa Stellone, Carignano, La Loggia, Piobesi Torinese, Vinovo, Orbassano, Beinasco, Bruino, Candiolo, Piossasco, Rivalta di Torino, Sangano, Poirino, Isolabella, Pralormo, Riva presso Chieri, Andezeno, Arignano, Mombello di Torino, Moriondo Torinese.

11. **Chivasso**, *Castagneto Po* (*R. D. 5 giugno 1913, n. 682*), Rondissone, Verolengo, Brusasco, Brozolo, Cavagnolo, Marcorengo, Monteu da Po, Verrua Savoia, Casalborgone, Lauriano, Piazzo, San Sebastiano da Po, Gassino, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese, Rivalba, San Mauro Torinese, San Raffaele e Cimena, Montanaro, Foglizzo, San Benigno, Bosconero, Brandizzo.

12. **Cirié**, Grosso, Nole, *S. Carlo Canavese (R. D. 26 marzo 1903, XCV)*, San Francesco al Campo, San Moriz o Canavese, Villanova, Canavese, Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Leynì, Fiano, Cafasse, Givoletto, La Cassa, Monasterolo Torinese, Robassomero, Vallo Torinese, Varisella, Volpiano, Lombardore, Rivarossa, Settimo Torinese, Mathi, Venaria Reale, Druent, San Gillio.

13. **Cuorgnè**, Borgiallo, Canischio, Chiesanova, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Priacco, Salassa, Salto, San Colombano Belmonte, San Ponso Canavese, Valperga, Castellamonte, Baldissero Canavese, Campo Canavese, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Muriaglio, Sale Castelnuovo, Villa Castelnuovo, Locana, Ceresole Reale, Noasca, Pont Canavese, Alpette, Campiglia Soana, Frassineto, Ingria, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato.

14. **Ivrea**, Bollengo, Burolo, Chiaverano, Montalto Dora, Azeglio, Albiano d'Ivrea, Caravino, Palazzo Canavese, Piverone, Settimo Rottaro, Lessolo, Bajo, Fiorano Canavese, Pavone Canavese, Banchette, Colleretto Parella, Loranzè, Parella, Quagliuzzo, Salcrano Canavese, Samone Canavese, Strambinello, Borgomasino, Cossano Canavese, Maglione, Masino, Tina, Vestignè, Villareggia, Vistrorio, Alice Superiore, Gauna, Issiglio, Lugnacco, Pecco, Rueglio, Vidracco, Vico Canavese, Brosso, Drusacco, Meugliano, Novareglia, Trausella, Traversella, Valchiusella.

15. **Lanzo Torinese**, Balangero, Coassolo Torinese, Germagnano, Monastero di Lanzo, Traves, Barbania, Front, Vauda di Front, Ceres, Ala di Stura, Balme, Bonzo, Cantoira, Chialamberto, Forno Alpi Graie, Groscavallo, Mezzenile, Mondrone, Pessinetto, Corio, Rocca Canavese, Rivara, Busano, Camagna di Torino, Forno di Rivara, Levone, Viù, Col San Giovanni, Lemie, Usseglio.

16. **Pinerolo**, Abbadia Alpina, Porte, San Pietro Val Lemina, Fenestrelle, Meano, Menteulles, Pragelato, Roure, Usseaux, Perosa Argentina, Inverso Pinasca, Pinasca, Pomaretto, Villar Perosa, Perrero, Traverse, Bovile, Chiabrano, Faetto. Maniglia, Massello, Praly, Riclaretto, Salza di Pinerolo, San Martino di Perrero, Buriasco, Frossasco, Macello, Piscina *meno le frazioni Margari, Rivarossa, Bandi, Bruera e Gabellieri di Scalenghe, (R. D. 11 maggio 1893, n. 270)*, Roletto.

17. **Susa**, Chiomonte, Exilles, Ferrera Cenisio, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Novalesa, Venaus, Bussoleno, Bruzolo, Chianoc, Foresto di Susa, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio, Vayes, Villar Focchiardo, Cesana Torinese, Bousson, Champlas-du-Col, Claviéres, Désértes, Fénils, Molliéres, Sauze di Cesana, Solomiac, Thures, Oulx, Bardonecchia,, Beulard, Melezet, Millaures, Rochemolles, Salbertrand, Sauze d'Oulx, Savoulx, Condove, Borgone Susa, Chiavrie, Frassinere, Mocchie.

18. **Vigone**, Cercenasco, Scalenghe *più le frazioni Margari, Rivarossa, Bandi, Bruera e Gabellieri di Scalenghe del Comune di Piscina (R. D. 11 maggio 1893, n. 270)*, None, Airasca, Castagnole Piemonte, Volvera, Pancalieri, Lombriasco, Osasio, Virle Piemonte, Villafranca Piemonte, Cumiana, Cantalupa, Tavernette.

19. **Verrès**, Arnaz, Ayas, Brusson, Challant-Saint Anselme, Challant-Saint-Victor, Champ de Praz, Issogne, Montjovet, Châtillon, Antey-Saint-Andrè, Chambave, Chamois, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournanche, Verrayes, Donnaz, Bard, Champorcher, Fontainemore, Gressoney-la-Trinitè, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Lilliannes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Settimo Vittone, Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Cesnola, Montestrutto, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Tavagnasco, Pont-Bozet.

PROVINCIA DI TRAPANI

Collegi N. 5.

1. **Trapani**, Monte S. Giuliano.

2. **Marsala**, Favignana, Pantelleria, Paceco.

3. **Castelvetrano**, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Partanna.

4. **Calatafimi**, Vita, Salemi, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale.

5. **Alcamo**, Castellammare del Golfo, Camporeale.

PROVINCIA DI TREVISO

Collegi N. 7.

1. **Treviso**, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Zero Branco.

2. **S. Biagio di Callalta** *più la parte della frazione Fagarè aggregata al comune di Ponte di Piave (R. D. 23 gennaio 1902, n. 38), meno la parte di territorio staccata dal comune di Salgareda (R. D. 28 aprile 1907, n. CLXXVIII)*, Breda di Piave *più la parte della frazione Saletto aggregata al comune di Ponte di Piave (R. D. 25 aprile 1907, n. CXLVIII)*, Carbonera, Maserada, Melma, Roncade, Spresiano, Istrana, Monastier di Treviso, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Villorba, Zenson di Piave.

3, **Oderzo**, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ormelle, Piavon, Ponte di Piave *meno la parte della frazione Fagarè staccata da San Biagio di Callalta (R. D. 23 gennaio 1902, n. 38), meno la parte della frazione Saletto staccata dal comune di Breda di Piave (R. D. 25 aprile 1907, n. CXLVIII)*, Portobuffolè, Salgareda *più la parte di territorio aggregata al comune di San Biagio di Callalta (R. D. 28 aprile 1907, n. CLXXVIII)*, San Polo di Piave, Gajarine.

4. **Conegliano**, Codognè, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Fior di Sopra, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Vazzola, Farra di Soligo, Moriago, Sernaglia.

5. **Vittorio**, Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Cordignano, Follina, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Tarzo, Valdobbiadene, Miane, S. Pietro di Barbozza.

6. **Castelfranco Veneto**, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese, Vedelago, Asolo, Borso, Castelcucco, Crespano Veneto, Fonte, Monfumo, Paderno d'Asolo, Possagno, San Zenone degli Ezzelini.

7. **Montebelluna**, Arcade, Caerano di San Marco, Cornuda, *Crocetta Trevigiana (R. D. 1° maggio 1902, n. 146)*, Nervesa, Pederobba, Trevignano, Volpago, Altivole, Cavaso, Maser, Vidor, Segusino.

PROVINCIA DI UDINE

Collegi N. 9.

1. **Udine**, Campoformido, Feletto Umberto, Martignacco, Meretto di Tomba, Pagnacco, Pasian di Prato, Pasian Schiavonesco, Pavia d' Udine, *meno la frazione Chiasottis (R. D. 22 maggio 1892, n. 271)*, Pozzuolo del Friuli *meno la frazione Carpeneto (R. D. 5 dicembre 1909, n. CCCCLXVIII)*, Bradamano, Reana del Roiale, Tavagnacco.

2. **Cividale del Friuli**, Attimis, Buttrio in Piano, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Ipplis, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, Rodda, San Giovanni di Manzano, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Tarcetta, Torreano.

3. **Gemona**, Artegna, Bordano. Buja, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone, Tarcento, Casacco, Ciseriis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Platischis, Segnacco, Treppo Grande, Tricesimo.

4. **Palmanova**, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Gonars, *Marano Lagunare (R. D. 18 giugno 1893, n. 340)*, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Teor, Lestizza *più la frazione Carpeneto del comune di Pozzuolo del Friuli (R. D. 5 dicembre 1909, n. CCCCLXVIII)*, Mortegliano, *più la frazione Chiasottis del comune di Pavia d' Udine (R. D. 22 maggio 1892, n. 271)*.

5. **Pordenone**, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Vallenoncello, Aviano, Montereale Cellina, San Quirino, Sacile, Brugnera, Budoja, Caneva, Polcenigo.

6. **San Daniele del Friuli**, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, Sant'Odorico, San Vito di Fagagna, Codroipo, Bertiolo, Camino di Codroipo, Rivolto, Sedegliano, Talmassons, Varmo.

7. **San Vito al Tagliamento**, Arzene, Casarza della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, San Giorgio della Richinvelda, (meno la frazione Provesano), Azzano Decimo, *Fiume Veneto (R. D. 28 settembre 1911, n. 1097)*, Pasiano, Zoppola.

8. **Spilimbergo**, Castelvuovo del Friuli, Clauzetto, Forgaria, Meduno Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Provesano (frazione del comune di San Giorgio della Richinvelda), Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Vivaro.

9. **Tolmezzo**, Amaro, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Ravascletto, Rigolato, Sutrio, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio, Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve, Moggio Udinese, Chiusa Forte, Dogna, Pontebba, Raccolana, Resia, Resiutta.

PROVINCIA DI VENEZIA

Collegi N. 6.

1. **Venezia** (I) — (2° mandamento).

2. **Venezia** (II) — (3° mandamento), Malamocco (frazione del comune di Venezia), Burano, Murano, Cavazzuccherina, Musile.

3. **Venezia** (III) — (1° mandamento), San Michele del Quarto, Meolo, Mestre, Chirignago, Favaro Veneto, Marcon, Martellago, Spinea, Zelarino, Fossalta di Piave,

4. **Mirano**, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Dolo, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Strà, Vigonovo.

5. **Portogruaro**, Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagitaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, San Donà di Piave, Ceggia, Grisolera, Noventa di Piave, Torre di Mosto.

6. **Chioggia**, Pellestrina, Cavarzere, Cona.

PROVINCIA DI VERONA

Collegi N. 7.

1. **Verona** (I) — (mezza città e sobborghi a destra d'Adige) San Massimo all'Adige, Sommacampagna, Villafranca di Verona, Ca' di David.

2. **Verona** (II) — (mezza città e sobborghi a sinistra d'Adige), Avesa, Quinzano Verrona, *Parona di Volpolicella (R. D. 5 marzo 1905, n. XLVII)*, Negarine, San Pietro in Cariano, Negrar, Marano di Valpolicella, Prun, Breonio, Grezzana, Quinto di Valpantena, Santa Maria in Stelle, Montorio Veronese, Bosco Chiesanova, Erbezzo.

3. **Bardolino**, Malcesine, Castelletto di Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazise, Castelnuovo di Verona, Peschiera sul Lago di Garda, Valeggio sul Mincio, Sona, Bussolengo, Pastrengo, Cavajon Veronese,

Affi, Costermano, Castione Veronese, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Ferrara di Montebaldo, Belluno Veronese, Brentino, Rivoli Veronese, Dolcè, Fumane, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Pescantina.

4. **Isola della Scala,** Castel d'Azzano, Povegliano Veronese, Mozzecane, Nogarole Rocca, Trevenzuolo, Vigasio, Buttapietra, Erbè, Sorgà, Nogara, Gazzo Veronese, Correzzo, Sanguinetto, Concamarise, Salizzole, Bovolone, Isola Rizza, Palù, Oppeano, S. Giovanni Lupatoto.

5. **Legnago,** Ronco all'Adige, Roverchiara, San Pietro di Morubbio, Angiari, Cerea, Casaleone, Villa Bartolommea, Castagnaro, Terrazzo, Boschi Sant'Anna, Bonavigo.

6. **Cologna Veneta,** Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Monteforte d'Alpone, San Bonifacio, Belfiore, Arcole, Albaredo d'Adige, *Veronella (R. D. 23 gennaio 1902, n. XIV)*, Zimella, Roveredo di Guà, Pressana, Minerbe, Bevilacqua.

7. **Tregnago,** Vestena Nuova, Selva di Progno, Cerro Veronese, *Roverè Veronese (R. D. 28 dicembre, 1908, n. DXLVIII)*, Velo Veronese, Badia Calavena, S. Mauro di Saline, Mizzole, Mezzane di Sotto, Illasi, Soave, Colognola ai Colli, Lavagno, Marcellise, San Martino Buonalbergo, Caldiero, Zevio, San Michele Extra.

PROVINCIA DI VICENZA

Collegi N. 7.

1. **Vicenza,** Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina, Creazzo, Sovizzo, Arcugnano, Brendola.

2. **Bassano,** Mussolente, Romano d'Ezzelino, Pove, Valrovina, Valstagna, Campolongo sul Brenta, Cismon, San Nazario, Solagna, Rosà, Cartigliano, Cassola, Rossano Veneto, Tezze, Vallonara, Crosara, Nove.

3. **Lonigo,** Sarego, Montebello Vicentino, Orgiano, *Asigliano (legge 24 dicembre 1908, n. 753)*, Alonte, Barbarano, Albettone, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, Sossano, San Germano Berici, Villaga, Zovencedo, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore, Agugliaro, Campiglia dei Berici, Gambellara.

4. **Marostica,** Molvena, Pianezze, Sandrigo, Breganze, Mason Vicentino, Salcedo, Pozzoleone, Schiavon, Camisano Vicentino, Bolzano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montegalda, Montegaldella, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Dueville, Monicello Conte Otto, Bressanvido, Montecchio Precalcino, Costabissara, Caldogno, Conco.

5. **Schio,** Magrè, Santorso, Torrebelvicino, Tretto, Valli dei Signori, Arsiero, Forni, Lastebasse, Laghi, Posina, Velo d'Astico, *Isola Vicentina (R. D. 17 dicembre 1905, n. CCCCXIII)*, Gambugliano, *Monteviale (legge 22 aprile 1906, n. 143)*, Malo, Monte di Malo, S. Vito di Leguzzano, Piovene.

6. **Thiene,** Marano Vicentino, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Calvene, Caltrano, Carrè, *Chiuppano (legge 20 marzo 1911, n. 251)*, Cogollo, Lugo di Vicenza, Zugliano, Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, *Treschè Conca, (Legge 29 marzo 1906, n. 93)*, Rotzo, Fara Vicentino.

7. **Valdagno,** Cornedo, Novale, Arzignano, Montorso Vicentino, Zermeghedo Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Castelgomberto, Brogliano, Trissino, S. Giovanni Ilarione, Recoaro.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

MODELLI
stabiliti dalla legge 30 giugno 1912, n. 665, e allegati al testo unico della legge elettorale politica.

Allegato **A**.

BUSTA
(testo unico art. 59).

e
b
c
d
a
ELEZIONI POLITICHE
LEGISLATURA XXIV

a) Appendice, sulla quale deve essere scritto il numero progressivo della busta da consegnarsi all'elettore (testo unico art. 75 comma 3°).
b) Spazio per la firma dello scrutatore (testo unico articolo 75 comma 3°).
c) Spazio, sul quale il presidente imprime il bollo prescritto dal comma 4° dell'art. 75 del testo unico.
d) Lembo da sollevare dal presidente per la lettura del voto (testo unico art. 85, n. 4).
e) Parte gommata, che l'elettore deve inumidire per chiudere la busta.
N. B. — L'ampiezza interna della busta è di cm. 14.

a) Parte rettangolare della busta che viene sollevata per la lettura del voto (testo unico art. 85, n. 4).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Allegato **B.**

Scheda

(testo unico art. 79 comma 3°).

a) Porzione centrale di cm. 6 di lato, ovvero di diametro, la quale sulle due faccie porta stampata la designazione del candidato

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Allegato **C.**

Bollo e urne

(testo unico art. 59 comma 2°).

Bollo.

a) Indicazione del Collegio e della Sezione.

b) Cinque serie mobili di cifre (da 0 a 9) che, secondo l'ordine dell'estrazione a sorte fatta dal presidente, concorrono a formare il bollo (testo unico art. 75 comma 1°).

Urna (testo unico art. 58, n. 5 e art. 59).

a) Corpo dell'urna in vetro trasparente, armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica.

b) e *c*) Supporti, che vanno fissati nel tavolo: il supporto *b*) consente di sollevare, da un lato, il corpo dell'urna, che sia adibita, come prima urna, a contenere le buste da consegnarsi agli elettori (testo unico articolo 58, n. 5), allo scopo di agevolare al presidente l'estrazione graduale delle buste; il supporto *c*) consente di sollevare dall'altro lato il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collocazione delle buste nell'interno dell'urna, che sia adibita, come seconda urna, a contenere le buste restituite dagli elettori (testo unico art. 58, n. 5). L'urna è di tipo unico di costruzione in modo da servire tanto come prima quanto come seconda urna e pertanto, in caso di difetto o guasto di una di esse, è assicurato l'uso di un'urna allo scopo sostanziale stabilito dalla legge per la seconda urna.

d) Lato apribile dell'urna.

e) Fondo per la chiusura del lato *d*) dell'urna.

f) Fessura per la introduzione delle buste.

g) Punto di chiusura dell'urna con lucchetto.

h) Piano del tavolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Grafici indicativi delle disposizioni della sala per gli uffici di Sezione.

(testo unico art. 70).

1. Tramezzo.
2. Compartimento destinato all'ufficio elettorale.
3. Compartimento destinato agli elettori.
4. Tavolo dell'ufficio.

5 e 6. Tavoli per l'espressione del voto che possono essere collocati, nel compartimento n. 2, anteriormente ovvero posteriormente al tavolo dell'ufficio secondo che le dimensioni della sala e la ubicazione delle finestre e delle porte lo rendano opportuno.

Allegato **D.**

Tavolo per l'ufficio di Sezione

(testo unico art. 70).

1. Punto di collocazione della prima urna.
2. Punto di collocazione della seconda urna.

N. B. Per speciale conformazione o ristrettezza della sala le dimensioni *a)* *b)* *c)* *d)* possono essere ridotte rispettivamente:

a) da metri 3.50 a 2.60
b) da metri 1 a 0.50
c) da metri 1 a 0.60
d) da metri 0.80 a 0.60

l tavolo può essere formato da tre tavoli riuniti lungo le linee *e)* *f)*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Allegato E.

Tavolo per l'espressione del voto.

(testo unico art. 70).

1. Prospetto del tavolo senza schermo verso l'ufficio:

a) Piano del tavolo.

b) Cesto dove l'elettore depone le schede che non adoperi ovvero che non lasci giacenti nel piano del tavolo.

c) Pianta del piano *a*.

2. Prospetto completo del tavolo visto dall'ufficio.

d) Sportello girevole che è fissato su due perni e la cui conformazione obliqua dal lato dell'attacco consente per ragioe di gravità, quando è mosso, di riprendere la posizione normale.

3. Prospetto dello schermo del tavolo verso il compartimento riservato agli elettori.
4. Prospetto dello schermo del tavolo verso il passaggio degli elettori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà :
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Allegato F

Fotografia

Timbro a secco della pretura

IL PRETORE

(*Firma*) . . . .

Numero (*della tessera*) . . . . .

R. PRETURA

del mandamento di . . . .

Tessera personale di riconoscimento dell'elettore

(nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita).

. . . .

. . . .

. . . .

iscritto nella lista elettorale (1) . . . .
del Comune di . . . .

IL PRETORE

(*Firma*) . . . .

Timbro della pretura

IL CANCELLIERE DELLA PRETURA

(*Firma*) . . . .

(1) Politica o amministrativa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà: *Il ministro dell'interno* — GIOLITTI.

Il numero 805 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 ottobre 1903, n. 448, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 15 ottobre 1903 per la concessione, a favore della provincia di Bergamo, della costruzione e dell'esercizio della ferrovia, a trazione elettrica, da Bergamo a San Giovanni Bianco;

Ritenuto che la Provincia stessa, avvalendosi della facoltà conferitale dal 2° comma dell'art. 1 della citata convenzione, mediante atto 29 aprile 1904, rogito notaio Alessandro Adelasio, subconcesse la costruzione e l'esercizio della linea predetta alla Società per la ferrovia elettrica di Valle Brembana, rimanendo però la provincia di Bergamo diretta concessionaria nei rapporti con lo Stato;

Che di tale trasferimento venne dato atto con nota 15 luglio 1904, n. 2145, del Ministero dei lavori pubblici;

Visto l'art. 6 della citata convenzione 15 ottobre 1903, col quale venne stabilito che il Governo avrebbe avuto diritto, a sua scelta, di compartecipare negli utili netti della ferrovia predetta, nella misura del 50 0[0 degli utili stessi eccedenti il 4 0[0 del capitale azionario, oppure di partecipare nella misura del 30 0[0 ai prodotti lordi della ferrovia, eccedenti le L. 12.000 al chilometro, ferma rimanendo, in tale ultimo caso, la partecipazione, di cui all'art. 285 della legge organica sui lavori pubblici, sul prodotto netto eccedente il sei per cento;

Vista la domanda presentata l'11 dicembre 1909, dalla Provincia concessionaria e dalla Società subconcessionaria, in ordine all'applicazione del citato patto di concessione; nonchè le risultanze dell'istruttoria eseguita sulla domanda stessa;

Ritenuta l'opportunità di preferire la prima delle accennate forme di partecipazione - quella cioè agli utili netti eccedenti il 4 0[0 - prescrivendo peraltro norme dirette a tutelare l'esercizio di tale diritto di partecipazione da parte dello Stato e contemporaneamente disposizioni per migliorare il pubblico servizio nei riguardi del numero dei treni, delle tariffe ecc.;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata addì 28 dicembre 1912, fra l'ispettore generale dell'ufficio speciale delle ferrovie e il direttore generale del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed i legali rappresentanti della provincia di Bergamo e della Società per la ferrovia elettrica di Valle Brembana, a modificazione ed in aggiunta dei patti stabiliti con la convenzione 15 ottobre 1903, relativa alla concessione della ferrovia elettrica Bergamo-San Giovanni Bianco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — SACCHI

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 859 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1912, n. 1311, portante modificazioni all'ordinamento giudiziario;

Visto l'articolo 23 di detta legge, il quale autorizza il Governo del Re a dare le disposizioni necessarie per l'attuazione di essa;

Vista la legge 29 maggio 1913, n. 504 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-914;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 27, « Magistrature giudiziarie. Personale (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-914 è aumentato di lire un milione seicentosettantaduemilaottocento (L. 1.672.800).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto l'articolo 72 del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, numero 297;

Decreta:

Le prove scritte degli esami pel conseguimento della patente di segretario comunale, avranno luogo nei giorni 15, 16, 17 dicembre prossimo venturo, presso tutte le prefetture del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1913.

Il ministro
GIOLITTI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale diplomatico.

Con R. decreto del 29 dicembre 1912:

Lago cav. Mario, segretario di legazione di 1ª classe, è promosso primo segretario di legazione.

Bianchieri Chiappori cav. Paolo Augusto, segretario di legazione di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe a scelta.

Con R. decreto del 2 febbraio 1913:

Cucchi Boasso comm. Fausto, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

Salvago Raggi marchese Giuseppe, id. id.

Lambertenghi conte Ruggero, segretario di legazione di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe.

Con R. decreto del 6 febbraio 1913:

Tommasini cav. Francesco, consigliere di legazione di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

Montagna cav. Giulio Cesare, id. id.

Colli di Felizzano conte Giuseppe, id id.

Maestri Molinari marchese Francesco, consigliere di legazione di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe.

Alliata di Montereale e di Villafranca principe cav. Giovanni, segretario di legazione di 1ª classe, è promosso primo segretario di legazione.

Con R. decreto del 28 marzo 1913:

Fassati di Balzola (dei marchesi) nob. Ferdinando, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, è, dietro a sua domanda, collocato a riposo per anzianità di servizio, a datare dal 1° maggio 1913.

Mercatelli comm. Luigi, console generale di 1ª classe, è nominato inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, a datare dal 1° maggio 1913.

Manzoni (dei conti) nob. Gaetano, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe a Costantinopoli, è chiamato a prestare servizio al Ministero.

Con RR. decreti del 16 e 20 aprile 1913:

Paternò (dei marchesi di Manchi di Bilici) nob. Gaetano, è nominato segretario di legazione di 3ª classe al posto attualmente occupato su ruolo dal nob. De Gresti, promosso segretario di legazione di 2ª classe.

Con R. decreto del 27 aprile 1913:

Caetani (dei duchi di Sermoneta) comm. Livio, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, è collocato a disposizione del Ministero.

Con R. decreto del 29 aprile 1913:

Fasciotti barone Carlo, consigliere di legazione di 1ª classe, è promosso per meriti singolari, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, a decorrere dal 28 aprile 1913.

Della Torre di Lavagna conte Giulio, consigliere di legazione di 1ª classe, è promosso inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, a decorrere dal 28 aprile 1913.

Ancilotto conte Giuseppe, id. id.

Con R. decreto dell'8 maggio 1913:

Nani Mocenico conte Ludovico, segretario di legazione di 2ª classe a Pietroburgo, è collocato a disposizione del Ministero.

Arone (dei baroni di Valentino) Pietro, addetto di legazione, è nominato segretario di legazione di 3ª classe, a decorrere dal 1° maggio 1913.

Visconti Venosta cav. Giovanni, id. id.

Taliani Francesco, id. id.

Chiaramonte Bordonaro Gabriele, id. id.

Cafiero Ugo, id. id.

Con decreto Ministeriale del 14 marzo 1913:

Viganotti Giusti cav. Gianfranco, segretario di legazione di 1ª classe a Londra, è chiamato a prestare servizio al Ministero.

Con decreto Ministeriale del 18 marzo 1913:

De Riseis (dei baroni di Crecchio) nob. Mario, segretario di legazione di 2ª classe a Lisbona, è trasferito a Bruxelles.

Lojacono cav. Vicenzo, segretario di legazione di 2ª classe al Ministero, è destinato a Lisbona.

Con decreto Ministeriale del 4 aprile 1913:

Tosti (dei duchi di Valminuta) conte Mauro, segretario di legazione di 3ª classe a Costantinopoli, è chiamato a prestare servizio al Ministero.

Con decreto Ministeriale del 15 aprile 1913:

Sapuppo Giuseppe, nominato addetto di legazione e destinato al Ministero.

Weill Schott Leone, id. id., a Costantinopoli.

De Lieto Casimiro, id. id., a Vienna.

Balsamo Giovanni, id. id., a Sofia.

Rogeri di Villanova Delfino, id. id., a Berlino.

Tortora Brayda Camillo, id. id., a Pietroburgo.

Con decreto Ministeriale del 26 aprile 1913:

Guariglia Raffaele, vice console di 1ª classe, è assegnato, a sua domanda, al ruolo diplomatico in qualità di addetto di legazione prendendo posto dopo il sig. Tortora Brayda ultimo degli addetti di legazione.

Con decreto Ministeriale del 29 aprile 1913:

Barbaro conte Francesco, segretario di legazione di 3ª classe a Vienna, è trasferito a Pietroburgo.

Con decreto Ministeriale del 30 aprile 1913:

Chiaramonte Bordonaro Gabriele, addetto di legazione al Ministero, è destinato a Berlino.

Personale consolare di 1ª categoria.

Con R. decreto del 9 marzo 1913:

Garrou cav. Mario, console di 1ª classe al Ministero, è destinato a Berlino, con patente di console generale.

Con R. decreto del 28 marzo 1913:

Eles cav. Emilio, console di 3ª classe, con titolo e grado di console di 2ª classe, è confermato console di 2ª classe.

Piacentini cav. Renato, vice console di 1ª classe, è promosso console di 3ª classe.
Manzini Lodovico, vice console di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione provinciale sanitaria.

Con Regio decreto del 23 gennaio 1913:

Bignami dott. Giovanni, medico provinciale aggiunto di 5ª classe, accettate le dimissioni a decorrere dal 1° febbraio 1913.

Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Con Regio decreto del 12 gennaio 1913:

Poggioli comm. Avito, questore di 1ª classe, collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio.

Con Regio decreto del 6 febbraio 1913:

Sennoner comm. Giuseppe, questore di 1ª classe, collocato a riposo d'ufficio.

Con Decreto ministeriale del 27 febbraio 1913:

Calcara dott. Lorenzo, delegato di 4ª classe. È revocata la sospensione a tempo indeterminato dalle funzioni e dallo stipendio, inflittagli con decreto 14 gennaio 1913.

Con Regio decreto 27 febbraio 1913:

Calcara dott. Lorenzo, delegato di 4ª classe, revocato dall'impiego (art. 53, lettera *e*, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908 numero 693).

Con Decreto ministeriale del 17 marzo 1913:

De Riso Michele, delegato di 2ª classe; la sospensione a tempo indeterminato dalle funzioni e dallo stipendio inflittagli con decreto ministeriale del 4 febbraio 1913, è limitata ad un mese ed un giorno (articoli 51, prima lettera *c* e seconda lettera *a* del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, 22 novembre 1908, n. 693 e 53 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756).

Con Regio decreto del 16 febbraio 1913 i seguenti sottufficiali sono nominati, con riserva di anzianità, applicati di 3ª classe (L. 1500):
Masetto Giov. Battista — Cariolano Alfonso — Di Cecco Berlino — Migliaccio Luigi — Bando Alfio — Spano Luigi — Ribetti Edoardo — Del Giudice Carlo — Baschieri Ezio — Tartaglione Ettore — Morfini Giuseppe — Ferreri Luigi — Valenzasca Claudio - Cantile Pasquale — Pons Paolo — Viterbori Giuseppe — Cavalli Oreste — Angelucci Gaetano.

Con Regio decreto del 9 marzo 1913:

Albino Alberto — Biasetti Luigi — De Divitiis Carlo — Forlone Agostino — Gallo Pasquale — Keller Umberto — Maietta Giuseppe — Pala Giuseppe — Tuzzi Luigi — Micaro Antonio, sottufficiali, sono nominati, con riserva di anzianità, applicati di 3ª classe (L. 1500).

Amministrazione centrale.

Con Decreto ministeriale del 13 marzo 1913:

Caruso comm. dott. Domenico, direttore capo divisione, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe (L. 8000) e nominato ispettore generale (L. 8000).

Con Regio decreto 29 marzo 1913:

Bardesono di Rigras conte uff. dott. Vittorio, capo sezione di 1ª classe, è nominato direttore capo divisione di 2ª classe (L. 7000).

Con Decreto ministeriale del 13 marzo 1913:

Limongelli uff. dott. Alfonso, capo sezione, è promosso, per merito, dalla 2ª alla 1ª classe (L. 6000).

Con Regio decreto del 13 marzo 1913:

Ragnisco cav. dott. Leonida, primo segretario, è nominato capo sezione di 2ª classe (L. 5000).
Maggioni uff. dott. Luigi, segretario, è promosso, per anzianità e merito, dalla 2ª alla 1ª classe (L. 4000).
Cicero uff. dott. Paolo, per merito, e La Via dott. Lorenzo, per anzianità e merito, segretari, sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 3500).

Segretari promossi dalla 4ª alla 3ª classe (L. 3000):
Caratti cav. avv. Giuseppe, per anzianità e merito — Napoli dottor Luigi, id. id. — Caccese dott. Antonio, per anzianità — Baratono dott. Pietro, per merito — Senise cav. dott. Carmine, per anzianità e merito.

Consiglieri aggiunti di 5ª classe nominati segretari di 5ª nell'amministrazione centrale:
Avalle dott. Enrico — Gabetti dott. Ottavio — Del Re dott. Ottavio — Corso dott. Giovanni.

Con decreto ministeriale del 6 marzo 1913:

Pericoli comm. dott. Vincenzo, ispettore generale di 1ª classe, in missione a Bengasi — Cavallini cav. dott. Giorgio, segretario di 1ª classe, id. id. — Cicero uff. dott. Paolo, id. di 3ª, id. a Tripoli. — Natoli cav. dott. Ferdinando id. id. id. id. — Miglio dott. Federico, id. id. id. id. — Napoli dott. Luigi, id. di 4ª classe, id. a Derna, collocati temporaneamente fuori ruolo ai sensi del Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 84 (funzionari in missione in Libia).

Con Decreto ministeriale del 13 marzo 1913:

Carofiglio rag. Alberto, ragioniere, è promosso, per anzianità e merito, dalla 4ª alla 3ª classe (L. 2500).

Con Regio decreto del 13 marzo 1913:

Gallarotti rag. Edoardo, ragioniere di 4ª classe nell'amministrazione provinciale (L. 2000), nominato ragioniere di eguale classe e con lo stesso stipendio nell'amministrazione centrale.

Con decreto ministeriale del 6 marzo 1913:

Vadalà rag. Riccardo, ragioniere di 2ª classe, in missione a Bengasi, collocato temporaneamente fuori ruolo ai sensi del Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 84 (funzionari in missione in Libia).

Con Decreto ministeriale del 14 marzo 1913:

Mascioli Domenico, archivista, promosso dalla 2ª alla 1ª classe (L. 3500).

Con Regio decreto del 13 marzo 1913:

Donelli cav. Davide, applicato di 1ª classe nominato archivista di 2ª classe (L. 3000).

Con decreto ministeriale del 14 marzo 1913:

Murgo Giovanni Battista — Tirelli Luciano, applicati, promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 2500).
Battistelli Eugenio — Rappagliosi Filippo, applicati, promossi dalla 3ª alla 2ª classe L. 2000).

Con Regio decreto del 13 marzo 1913:

Anzuino Giovanni, applicato di 3ª classe nell'amministrazione provinciale (L. 1500), nominato applicato di egual classe e con lo stesso stipendio nell'amministrazione centrale — Grandoni Costantino id id. id.

Con Decreto ministeriale del 6 marzo 1913:

Tripi cav. Leopoldo, archivista di 1ª classe in missione a Tripoli — Marri Gallieno, id. di 2ª, id. a Bengasi, collocati temporaneamente

fuori ruolo ai sensi del Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 84 (funzionari in missione in Libia).

Amministrazione provinciale.

Con Decreto ministeriale del 13 marzo 1913:

Stoppani cav. dott. Carlo, consigliere, è promosso, per merito, dalla 2ª alla 1ª classe (L. 7000).

Consiglieri promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 6000).

Palomba avv. dott. Antonio, per anzianità e merito — Zanetti cavalier dott. Giuseppe, per merito — De Stefanis cav. dott. Vittorio, per anzianità e merito.

Consiglieri promossi dalla 4ª alla 3ª classe (L. 5000).

D'Aniello dott. Federico, per anzianità — Ruffini dott. Ferdinando, per anzianità e merito — Adinolfi uff. dott. Luigi, per merito — Violardi dott. Eugenio, per anzianità e merito — Rivelli dottor Giovanni Battista, per anzianità e merito.

Con Regio decreto 13 marzo 1913:

Pacces dott. Angelo Umberto — Genoese Melissari dott. Lorenzo — Massara dott. Rodolfo — Caccialupi Olivieri dott. Mario — Zinno dott. Vincenzo, consiglieri aggiunti di 2ª classe sono nominati consiglieri di 4ª classe (L. 4.500).

Delli Santi dott. Domenico, segretario di 2ª classe nell'amministrazione centrale, in aspettativa per motivi di salute, nominato consigliere aggiunto di 2ª classe, rimanendo in aspettativa.

Con Regio decreto 20 marzo 1913:

Carrega nob. dei marchesi dott. Alberto, consigliere aggiunto di 2ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per provata infermità.

Con Decreto ministeriale del 6 marzo 1913:

Menzinger comm. dott. Vittorio, prefetto di 2ª classe, in missione a Tripoli — Frigerio uff. dott. Pietro, consigliere di 1ª classe, id. id. — Licastro uff. dott. Massimiliano, id. di 2ª, id. a Bengasi — Gasbarri cav. dott. Raffaele, id. di 3ª, id. id. — Lalli conte dott. Ferdinando, id id., id. a Tripoli — Palumbo Cardella dottor Ernesto, consigliere aggiunto di 2ª classe, id. id. — Giovara cav. dott. Cesare, id., id. id. — Aperlo cav. dott. Luigi, id. di 3ª classe, id. id. — Bonfiglio cav. dott. Aldo, id. id., id. id. — Gabelli cav. dott. Ottone, id. id., id. id. — Zedda dott. Tullio, id. id., id. id. — Bandarin dott. Silvestro, id. di 4ª classe. id. id. — Stranieri dott Federico, id. id., id. id. — Palmeri dott. Ruggiero, id. id., id. a Bengasi — Trigona dott. Giuseppe Ernesto, id. id., id. id. — Martina dott. Giovanni, id. id., id. a Tripoli — Mischi dottor Luigi, id. id., id. a Misurata — Daodiaco avv. Giuseppe, id. id., id. a Bengasi — Niutta dott. Mario, id. di 5ª classe, id. a Tripoli — Angeloni dott. Alfredo, id. id., id. id., collocati temporaneamente fuori ruolo ai sensi del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 84, (funzionari in missione in Libia).

Con Decreto ministeriale del 13 marzo 1913:

Carlini rag. Cristoforo, ragioniere, promosso per anzianità dalla 2ª alla 1ª classe (L. 3500).

Pascucci rag. Aristide, per merito — Gallo rag. Tommaso, per anzianità e merito — Fusco rag. Filoteo, per anzianità e merito — Ravera rag. Angelo, per anzianità e merito — Pergameno rag. Sebastiano, per merito, ragionieri promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 3000).

Amadei rag. Giulio, per anzianità — Loce rag. Gustavo, per anzianità — Runcio-Alliata rag. Ignazio, per merito — Passavanti rag. Pasquale, per anzianità — Nardini dott. rag. Carlo, per anzianità e merito — Battaglini rag. Luigi, per anzianità e merito — Raffaele rag. Francesco, per merito, — Galante rag. Emanuele, per anzianità e merito — Zotti rag. Onofrio, per anzianità e merito, ragionieri promossi dalla 4ª alla 3ª classe (L. 2500).

Con Regio decreto 13 marzo 1913:

Marocco rag. Domenico — Saliola rag. Domenico, alunni nominat ragionieri di 4ª classe.

Con Decreto ministeriale 6 marzo 1913:

Pitrolo rag. Francesco, ragioniere di 1ª classe, in missione a Tripoli — Gaia rag. Carlo, id. di 2ª id. a Derna — Gualdi rag. Antonio id. id. a Tripoli — Quarantelli rag. Federico, id. id. id. — Bassi rag. Luigi, id. id. id. — Pisano rag. Giulio, id. di 3ª classe id. — Alisi rag. Gino, id. id. ad Homs — San Marco rag. Francesco, id. id. a Bengasi — De Chiara rag. Francesco Paolo, id. id.

Con Decreto ministeriale 14 marzo 1913:

Tornaghi Antonio, per anzianità e merito — Fulco Paolo, per merito — Di Collalto nobile dei conti Rambaldo, per anzianità e merito, archivisti promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 3500).

Con Regio decreto 13 marzo 1913:

Pallotti Lodovico — Spotorno Mariano — Danielli Eugenio — Zilocchi Costante — Rosada Giovanni — Tognacci Luigi — Ria Marcellino, applicati di 1ª classe nominati archivisti di 2ª classe per anzianità e merito, con riserva di anzianità.

Chiaberlando Eugenio, applicato di 2ª classe — D'Aria Arturo, id. — Lucisano Antonino, id. — Antonini Raffaele, id. — Frisella-Vella Pietro, id. di 1ª classe — Negro Mitridate, id. di 2ª id. — Matteoda Corrado, id. — Morroni Luigi, id. di 1ª classe — Bellabona Enrico, id. di 2ª id. — Sardelli Alfonso, id. — Castello Hiram, applicato id. di 2ª classe — Cifani prof. Raffaele, id. — Lupi Vincenzo, id. — Bizzo Gaetano, id. — Testi Riccardo, id. — Borgo Oreste, id. — Alberti Vincenzo, id. — Orlandi Attilio, id. — Mura Costantino, id. di 1ª classe — Castellotti Adolfo, id. di 2ª id. Ottaviano Ciro, id., applicati di 1ª e di 2ª classe nominati archivisti di 2ª classe per esame (L. 3000).

Con Decreto ministeriale 14 marzo 1913:

Signorelli Emilio, per anzianità e merito — Parbotti Cesare, per anzianità — Borgianni Edoardo, per anzianità e merito — Giupponi Gustavo, per merito — Lampariello Pasquale, per anzianità e merito — Di Bella Giuseppe, per anzianità e merito — Leo Petrino, per anzianità — Bongiovanni Aristide, per merito, applicati promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 2500).

Lunari Mario, per merito — Bellotto Giacomo, per anzianità — Galletti Curzio, per anzianità e merito — Vettese Raffaele, per anzianità — Ciranna Rocco Vincenzo, per merito — Cagini Aurelio Benedetto, per anzianità e merito — Parisi Roberto, per anzianità — Bianchi Pompeo, per anzianità e merito — Arcari Fermo, per merito — Loy Silvio, per anzianità e merito — Rigano Giuseppe, per anzianità, applicati promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 2000).

Con Decreto ministeriale 12 marzo 1913:

Losasso Pasquale, scrivano nominato alunno.

Con Decreto ministeriale 6 marzo 1913:

Guerinoni cav. Vittorio, archivista di 1ª classe, in missione a Tripoli — Vittorelli nob. Romano, applicato di 2ª classe, id. a Misurata — Samaritani Gaetano, alunno di 3ª categoria, id. a Derna, ai sensi del Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 84 (funzionari in Libia).

Con Regio deceto 13 marzo 1913:

Perugi dott. Giuseppe Ludovico, archivista di 3ª classe, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Con Decreto reale 27 marzo 1913:

Coschi cav. Francesco Maria, commissario di 1ª classe, richiamato in servizio a sua domanda.

Petruzzi Alfredo — Giannini Raffaele — Rausa Luciano — Cramatica Giuseppe — Casavola Eugenio — Gusmano Calogero — Monte-

magno Francesco — Adamo Giovanni — Catalfo Giuseppe — Bassanelli Giuseppe — Todaro Vincenzo — Santucci Augusto — Bartolotta Antonino — Colacione Francesco — De Matteis Ernesto, guardie di città nominati con riserva di anzianità applicati di 3ª classe (L. 1500).

Con decreto ministeriale 28 marzo 1913:

Partenza Tobia · Bacigalupo Giacomo — Maione Oreste — Leonardi Michele — Virgilio Domenico — Tuccillo Pasquale — Garrubba Luigi — Magliaro Camillo — Testa Pietro — Inghilleri Calcedonio — Villamina Giuseppe — De Rosa Ettore — Sardone Angelo — Delorenzo Ettore — Gallucci Nicola — Addrizzo Arturo — Muiano Romeo — Giambrone Arcangelo — Sbarbaruccio Agostino — Petrecca Ferdinando — Lamagna Francesco — Iannantuono Francesco - Becco Giovambattista — Cipolletta Luigi — De Stefano Giovannino — Micela Benedetto — Cocozza Giuseppe — De Bono Nicolò — Festa Vincenzo — Avena Renato — Moscati Carlo — De Simone Alberto — Camuca Antonino — Marasciulo Vitantonio — Manfra Armando — Orlando Antonino Sindona Giovanni — Persiano Giovanni — Rossi Gaspare — Biuso Vittorio — Giarnieri Augusto — Botarelli Ascanio — Biuso Riccardo, nominati alunni applicati.

Con Decreto reale 27 marzo 1913:

Tamaio Aristide, applicato di 3ª classe, collocato in aspettativa a sua domanda per motivi di salute.

Marangoni Erberto, applicato di 3ª classe, richiamato in servizio a sua domanda.

Con Decreto reale 20 marzo 1913:

Del Giudice Carlo, applicato di 3ª classe, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Augelucci Gaetano, id. id.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 10 aprile 1913:

Ruoppoli Gaetano, aggiunto di cancelleria dell'11ª pretura di Napoli, è tramutato alla 1ª pretura di Napoli.

Con R. decreto del 13 aprile 1913:

Bossi cav. uff. Carlo, cancelliere della Corte di appello di Milano, è, a sua domanda, collocato a riposo per raggiunto limite di età, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di Corte di cassazione.

Ferrari Marcellino, sostituto segretario della procura generale presso la Corte di appello di Aquila, a sua domanda, collocato a riposo per raggiunto limite di età, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di segretario di procura generale di Corte di appello.

Paderni Adolfo, cancelliere del tribunale di Monza, è nominato cancelliere di sezione del tribunale di Milano.

Tosetti Pietro, cancelliere di sezione del tribunale di Milano, è nominato cancelliere del tribunale di Monza.

Castelli Secondino, cancelliere della pretura di Crevacuore, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi tre.

Clemente Antonio, cancelliere della pretura di Sant'Eramo in Colle, è collocato in disponibilità per due anni.

Mascia Ernesto, cancelliere della pretura di Boiano, tramutato alla pretura di Formicola, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per altri tre mesi.

Galluppi Pasquale, cancelliere della pretura di Vietri sul Mare, è sospeso dal grado e dallo stipendio perchè sottoposto a procedimento penale.

Bianco Bernardo, cancelliere della pretura di Lauria, è tramutato alla pretura di Vietri sul Mare, lasciandosi vacante per la sospensione del cancelliere Galluppi Pasquale la pretura di Lauria.

Urbano Vincenzo, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Avezzano, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio ed è nominato cancelliere della pretura di Paglieta.

Con decreto Ministeriale del 13 aprile 1913:

Soreca Francesco, vice cancelliere del tribunale di Sala Consilina, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per altri tre mesi.

Moreno Giuseppe, sostituto segretario della R. procura di Saluzzo, in aspettativa per infermità, nominato vice cancelliere del tribunale di Savona, è, a sua domanda, richiamato in servizio nel detto tribunale di Savona.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 25 luglio corrente, in Venegono Inferiore, provincia di Como, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 25 luglio 1913.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 luglio 1913, in L. 102,72.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

28 luglio 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	97.62 41	95 87 41	97.35 78
3.50 % *netto* (1902)	97.28 12	95.53 12	97.01 49
3 % *lordo* ...	65.66 67	64.46 67	64 88 61

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le prime pratiche e le previsioni per la conferenza di Bukarest procedono sotto i migliori auspici e però la stampa estera ne affretta i risultati, sicura che getteranno le basi della pace balcanica tanto desiderata.

Intorno all'arrivo nella capitale rumena dei delegati per la conferenza si hanno questi dispacci da Bukarest, 28:

La stampa accoglie con soddisfazione l'arrivo dei delegati bulgari Specialmente la *Presa*, organo del partito democratico, rivolge loro parole cordiali.

I rappresentanti bulgari sono estramamente soddisfatti dei primi contatti avvenuti fra Tentcheff da una parte e Majoresco e Joneske dall'altra.

Si spera pertanto oggi fermamente che la Bulgaria troverà alla conferenza un appoggio nella Romania.

*** Tra le persone che avvicinano i delegati bulgari già arrivati, si esprime l'opinione che la Bulgaria è risoluta a far tutto per giungere al più presto possibile al termine delle conferenze di Bukarest, il cui risultato, secondo i delegati bulgari, dovrà essere approvato dall'Europa perchè possa avere valore definitivo. Secondo previsioni ottimiste i negoziati di pace dovrebbero avere una durata di due settimane.

Come è noto la conferenza di Bucarest è stata conchiusa prima che la Turchia rioccupasse la Tracia e cioè quando la Bulgaria non poteva calcolare l'eventualità di perdere pressochè tutti i frutti delle sue vittorie sui turchi.

Di questo ed altro si interessa il corrispondente del *Neues Viener Tageblatt* di Bucarest giusta quanto di là riferisce al suo giornale col seguente dispaccio:

La Romania non pensa affatto ad entrare nella capitale bulgara. Se però la Serbia e la Grecia manifestassero una tale intenzione allora le truppe rumene che si trovano molto più vicino, cioè soltanto a trenta chilometri da Sofia, le preverrebbero e ciò non per umiliare la Bulgaria, ma con intenzione amichevole per essa e per impedire con la loro presenza atti di violenze od eccessi che si teme potrebbero esser provocati a Sofia dalle truppe serbe e greche.

La Romania disapprova nel più alto grado la tendenza della Turchia ad oltrepassare la frontiera fissata dalla conferenza di Londra o ad impossessarsi del territorio assegnato, con l'approvazione dell'Europa, alla Bulgaria.

Però, almeno finora, non si pensa a procedere direttamente contro la Turchia e la Romania lascia naturalmente ogni azione alla iniziativa delle grandi potenze.

Le previsioni che si fanno per la conferenza della pace sono, secondo l'intervistato, favorevoli.

Le nuove complicazioni provocate dalla Turchia, possono però, secondo il suo parere, molto facilmente essere di ostacolo all'andamento delle trattative, poichè se alla Bulgaria fosse garantito dall'Europa il possesso di Adrianopoli o della Tracia, sarebbe molto più facile per essa assumere un'attitudine più condiscendente di fronte alle pretese dei suoi ex-alleati.

Nel caso contrario la Bulgaria si troverebbe in una situazione penosa o addirittura terribile.

***

La stampa francese si è scagliata con qualche violenza contro la politica italiana per ciò che riguarda i passi fatti dal Governo d'Italia a Belgrado e ad Atene, per la immediata cessazione delle ostilità.

La stampa francese ha qualificato di vere e proprie pressioni l'azione italiana, però da Belgrado, 28, telegrafano in merito:

Nei circoli diplomatici bene informati si esclude che il passo fatto il 26 corr. dal ministro d'Italia a Belgrado, analogamente ai passi fatti dai ministri d'Italia a Cettigne e ad Atene, abbia avuto il carattere di pressione.

Il ministro d'Italia, per istruzioni ricevute dal suo Governo, in seguito all'appello rivolto dalla Bulgaria alle potenze perchè ottenessero la immediata cessazione delle ostilità, si adoprò, di concerto coi colleghi di Germania e di Austria-Ungheria, in senso conciliativo presso il Governo serbo, come i suoi colleghi di Atene e Cettigne si adoperarono nello stesso senso presso i Gabinetti ellenico e montenegrino, anch'essi in concorso coi ministri delle potenze alleate.

Ai passi dei ministri della triplice il presidente del Consiglio, Pasic, rispose di non poter accettare, per diffidenza verso la Bulgaria, che la conclusione dell'armistizio precedesse l'inizio dei negoziati di pace, ed una risposta consimile dette il Gabinetto di Atene.

***

La Turchia pare sicura che le potenze europee non interverranno con un'azione militare ad imporle l'osservanza del trattato di Londra, e però si prepara tutto al più a contrastare il suo possesso alla Bulgaria o ad una nuova lega balcanica.

Essa basa il suo diritto di rioccupazione della Tracia sulla caducità del trattato di Londra che dice stipulato con la lega balcanica la quale ha cessato d'esistere.

La Turchia trova opportuno di dimenticare che tra i contraenti del trattato di Londra sono le potenze europee le quali non hanno mutato per nulla la loro situazione e consistenza e che pertanto esigeranno il rispetto del trattato.

La conferenza di Londra non ha trovato una formola sintetica che accontentasse tutte le potenze per una protesta; ma tutte le potenze, separatamente, presenteranno la loro protesta.

Ecco in merito i dispacci dall'estero:

Colonia, 28. — Secondo un telegramma da Berlino alla *Koelnische Zeitung* nessuno degli ambasciatori delle grandi potenze a Costantinopoli avrebbe ancora ricevuto le istruzioni necessarie per fare il passo collettivo progettato presso la Porta.

Il testo della Nota da trasmettere alla Turchia sarà fissato domani nella conferenza degli ambasciatori a Londra. La nota sarà probabilmente identica per ciascuna grande potenza, ma sarà consegnata separatamente da ogni ambasciatore.

Anche la Russia parteciperà al passo. Potrebbe darsi che, in caso di insuccesso, essa ricorresse ad altre misure per le quali cercherebbe di ottenere il consenso delle grandi potenze.

Parigi, 28. — I giornali hanno da Costantinopoli: Nella loro riunione di ieri gli ambasciatori non sono riusciti a mettersi di accordo sul passo collettivo da fare presso la Porta riguardo ad Adrianopoli. È stato deciso che ciascun ambasciatore farà un passo individuale e nei termini che giudicherà convenienti.

Si ignora quando questo passo avrà luogo, dovendo gli ambasciatori prendere istruzioni dai loro Governi.

Londra, 28. — L'*Agenzia Reuter* è informata che la conferenza degli ambasciatori si riunirà domani.

Ciò non significa che si sia giunti ad una decisione circa la nuova Nota di cui si è proposto l'invio alla Turchia, ma piuttosto che gli

ambasciatori hanno ricevuto istruzioni relativamente allo statuto dell'Albania, che si spera sarà definito in una o due riunioni.

I circoli diplomatici sono soddisfatti perchè le truppe turche non hanno avanzato maggiormente.

La situazione per quel che riguarda l'azione collettiva delle Potenze a Costantinopoli è invariata.

I circoli competenti esprimono soddisfazione per l'arrivo dei delegati balcanici a Bucarert.

Si ritiene che le Potenze non vogliano immischiarsi in quelle trattative, purchè la soluzione che da esse risulterà non rechi loro pregiudizio.

In caso contrario potrebbe darsi che l'Europa pronunziasse l'ultima parola.

CRONACA ITALIANA

XXIX luglio. — Un'altra prova di reverenza e d'affetto ha dato Roma alla memoria del Re Buono che, tredici anni or sono, cadeva spento dalla mano di un assassino, ma sempre più vivo e amato nel gran cuore del popolo.

Dalla torre capitolina da tutti gli edifizi pubblici e da gran numero di case private sventolava da stamane la bandiera nazionale a mezz'asta, abbrunata.

Al Pantheon, sacro altare della patria, stamane ebbe luogo la consueta cerimonia funebre in memoria di Re Umberto, coll'intervento delle LL. MM. il Re e la Regina Madre.

Dinanzi al tempio, disposto in quadrato e formante una nota artisticamente bizzarra e pur bella, ripetente quella di un anno fa, stava schierata, sotto gli ordini del proprio comandante cav. maggiore Manfredi, l'VIII battaglione degli ascari eritrei, ospite in questi giorni di Roma.

Una gran folla silenziosa, riverente, si addensava nelle vicinanze del tempio.

Sotto il pronao stavano ad attendere S. M. il Re e la Augusta Madre le LL. EE. il presidente del Consiglio, i ministri e sottosegretari di Stato, le rappresentanze del Senato e della Camera. Il servizio d'onore era prestato dai componenti il Comizio centrale dei veterani che intervenne con bandiera.

Poco prima delle 8 giunse in automobile S. M. la Regina Madre colle dame d'onore e i personaggi del suo seguito ossequiata dalle LL. EE. e dalle altre autorità.

S. M. il Re, giunse alle 8 in carrozza scoperta, scortato dai corazzieri, accompagnato dalle LL. EE. il primo aiutante di campo, generale Brusati, dal ministro della R. Casa nobile Mattioli-Pasqualini e da altri personaggi delle Case civile e militare.

Sua Maestà, rispondendo al saluto reverente delle autorità, mentre gli ascari presentavano le armi, entrò nel tempio e prese posto presso la sua Augusta Madre innanzi alla cappella di Sant'Agnese ove da monsignor Nitti venne celebrata la messa bassa, in suffragio del compianto Re martire.

Intorno all'altare e alle tombe regali stavano in servizio d'onore i veterani.

Dopo la celebrazione della messa, le Loro Maestà stettero alcuni minuti compresi nel più sacro dolore dinanzi alle tombe regali, fra la viva commozione degli astanti.

Sulla tomba di Re Umberto era stata nella mattinata deposta una artistica corona di bronzo, con grande nastro nero portante scritto a lettere d'oro: « *Margherita, Elena, Vittorio* ». Altre ricche corone avevano fatto deporre sulla lagrimata salma il Ministero della pubblica istruzione, i personali delle RR. Case di S. M. il Re e S. M. la Regina Madre, ecc.

Alle ore 8,30 la mesta cerimonia ebbe termine. S. M. la Regina Margherita accompagnata dall'Augusto Figlio, lasciò il tempio ossequiata dalle autorità, salutata con reverenza dalla folla.

S. M. il Re s'intrattenne alquanto a salutare le autorità e a stringere con effusione la mano ai rappresentanti dei veterani, e poscia, risalito in vettura, mentre gli ascari presentavano le armi, ritornò alla Reggia dovunque, lungo il percorso, salutato dalla folla che vi si assiepava.

*** Dopo la partenza dei Sovrani, ritiratesi le autorità, gli ascari con a capo il loro maggiore entrarono ordinatissimi nel tempio sfilando reverenti, commossi innanzi alle tombe dei Re. All'uscita la folla che si era avanzata sulla piazza li acclamò vivamente.

*** Alle ore 10 la Giunta municipale di Roma, con a capo l'assessore prof. Ballori, essendo il sindaco Nathan in convalescenza a Terracina, si recò al Pantheon, e depose sulla tomba del Re martire una corona con nastri dai colori municipali. Durante la visita le guardie municipali e i vigili, sotto il pronao, prestavano speciale servizio d'onore.

*** Nel pomeriggio, mentre la *Gazzetta* va in macchina, un numeroso corteo di Associazioni militari, politiche e popolari, con a capo un plotone di guardie municipali e il concerto comunale, parte da piazza SS. Apostoli per recarsi al Pantheon a deporre corone sulla lacrimata e sacra tomba del Re buono. Parlerà al popolo l'on. Domenico Oliva.

Arrivi. — Ieri, alle 21,35, proveniente da Vienna, è giunto a Roma, Essad pascià. Prese alloggio al Grand'Hôtel.

*** Pure ieri, alle 23,35, col direttissimo di Napoli, giunse il generale Tommaso Salsa, ricevuto alla stazione dal suo capo di stato maggiore colonnello Fenoglio.

Il generale Salsa, in automobile si recò direttamente nell' Hôtel Flora dove prese alloggio.

Certificati scolastici municipali. — Una recente circolare di S. E. il sottosegretario all'interno, on. Falcioni, rileva che è stato sollevato il dubbio se sia consentita la riscossione di diritti di stato civile sui documenti rilasciati, sia pure in carta libera, per l'ammissione alle scuole elementari.

Il Ministero dell'interno, d'accordo con quello dell' istruzione, ritiene che, trattandosi di un pubblico servizio obbligatorio e gratuito per legge, non possa sottoporsi al pagamento di qualsiasi tassa o

diritto il rilascio dei documenti che, per lo scopo anzidetto, debbono essere esibiti dagli interessati.

L'Esposizione mugellana. — A Borgo San Lorenzo, con l'intervento di S. E. il sottosegretario di Stato alle poste e telegrafi Battaglieri in rappresentanza del Governo, di parecchi senatori e deputati, delle autorità provinciali e locali si è inaugurata ieri l'altro l'Esposizione mugellana agricola, industriale, storica e artistica.

Ebbe luogo primamente il ricevimento delle associazioni per parte dell'on. sottosegretario di Stato Battaglieri.

Quindi seguì la cerimonia inaugurale della Mostra, durante la quale pronunciarono applauditissimi discorsi il presidente del Comitato della Mostra, cav. uff. Maganzi Baldini, il sindaco, cav. Maurizio Borri, l'on. marchese Niccolini, presidente della Camera di commercio di Firenze.

Da ultimo prese la parola S. E. il sottosegretario di Stato, Battaglieri, il cui discorso venne frequentemente interrotto da applausi e salutato alla fine da una calorosa ovazione.

Dopo l'inaugurazione ebbe luogo la visita dell'interessantissima Mostra per parte di S. E. il sottosegretario di Stato e delle autorità.

Nel teatro Giotto ebbe poi luogo un banchetto d'onore.

Parecchi furono i brindisi ai quali rispose, a nome del Governo, S. E. Battaglieri.

Dopo il banchetto tutti gli intervenuti alla Mostra mugellana si recarono a visitare la Mostra di ceramiche dei fratelli Chini, della quale rimasero ammirati.

Ad una figlia dell'arte. — Domenica, ad Orvieto, fu inaugurato solennemente un ricordo marmoreo alla celebre artista di canto Erminia Frezzolini, orvietana, apposto alla casa già di sua proprietà.

Assistettero alla cerimonia, oltre la popolazione plaudente, Antonio Cotogni, il quale scoperse la lapide, l'avv. Capocelli, consigliere aggiunto, in rappresentanza del sotto prefetto, il maestro cav. Di Pietro, il maestro Bianconi, il conte Lorenzo Coppa, il prof. Giovanni Moglia e l'ing. Moglia.

Parlò applauditissimo il maestro Cotogni.

I festeggiamenti furono riuscitissimi.

Istituto internazionale d'agricoltura. — È stato di questi giorni pubblicato dall'Istituto il « Bollettino mensile di informazioni agrarie e di patologia vegetale », n. 7, luglio 1913.

Nelle 160 pagine di questo fascicolo si trova una ricca messe di sunti di articoli scientifici e tecnici comparsi nei giornali agrari, zootecnici, botanici, ecc. di tutto il mondo, durante i decorsi mesi di maggio e di giugno.

Molto accurata e ricca la produzione animale nelle due parti: zootecnia generale e zootecnia speciale, nonchè l'ingegneria rurale, l'economia rurale e le industrie agrarie.

La parte riguardante le malattie delle piante, oltre le particolari e numerose notizie sulle disposizioni legislative e amministrative contro le malattie delle piante in vari Stati, contiene importanti studi su parecchie malattie parassitarie, su alcune fanerogame parassite ed infeste, ed anche su insetti ed altri invertebrati nocivi e sui relativi mezzi di lotta.

Invio di truppe. — La R. nave *Sterope* è partita ieri da Brindisi per la Bojana col 1° battaglione del 42° fanteria, al comando del colonnello Vigliani, che si reca a presidiare Scutari.

Si tratta delle truppe di terra inviate a sostituire quelle di mare, come hanno già fatto le altre potenze.

Elezione politica. — *Collegio di Rimini.* — È stato proclamato eletto deputato Bellini avv. Giuseppe.

Marina mercantile. — Il *Ravenna*, della Società Italia, è partito da Gibilterra per Buenos Aires — Il *San Paolo*, idem, è partito da Dacar per Napoli e Genova — L'*Ancona*, idem, è partito da New York per Napoli e Genova — Lo *Stampalia*, della Veloce, ha transitato da Gibilterra per New York e Filadelfia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SOFIA, 28. — Nessun grave scontro è avvenuto ieri coi serbi su tutto il fronte delle truppe.

I greci hanno iniziato con forze considerevoli un attacco contro l'ala sinistra bulgara, ma in seguito a un contrattacco, sono stati costretti a ritirarsi, abbandonando due pezzi di artiglieria e una mitragliatrice.

PARIGI, 28. — *Senato.* — Si discute il bilancio di ritorno dalla Camera.

Ribot crede che la situazione finanziaria sarebbe difficile anche senza gli oneri militari.

Ribot è di opinione che tutti debbono sopportare i pesi delle leggi militari, senza far distinzione fra i contribuenti. Il paese accetterà virilmente il sacrificio richiestogli (Vivi applausi).

Il presidente del Consiglio Barthou accennando alla situazione internazionale dice che gli avvenimenti sono tali ancora da lasciarci dubbiosi, ma che il Governo ha preso tutte le iniziative necessarie per assicurare la pace generale.

Rispondendo ai timori espressi da Ribot, il presidente del Consiglio afferma che non bisogna dire che talune spese debbono essere alimentate da alcuni contribuenti, ma quando talune spese verranno ad accrescere il *deficit*, le imposte che saranno rese da esse necessarie peseranno su coloro che sono in grado di sopportarle (Applausi).

La discussione generale è chiusa.

PARIGI, 28. — (*Senato*) — *Continuazione.* — Si ristabilisce nel bilancio dell'interno il credito destinato ai sottoprefetti, soppresso dalla Camera.

Si respinge poi l'emendamento approvato dalla Camera su proposta di Malvy, che stabiliva il principio della trasformazione dei contributi attuali in imposta sul reddito a cominciare dal 1° gennaio 1915.

La seduta è indi tolta.

LONDRA, 28. — *Camera dei lordi.* — Lord Curzon dichiara che il progetto di ferrovia transiberiana provoca vive inquietudini. Critica il Governo britannico per la sua attitudine riguardo a detto progetto e per l'accordo concluso colla Turchia circa la ferrovia di Bagdad, accordo che non tutela sufficientemente tutti gli interessi britannici.

Lord Morley, risponde a nome del Governo, che l'argomentazione di lord Curzon è fondata su dati inesatti. Il Governo britannico ha consentito che si costruisca una ferrovia che vada dal nord-ovest al sud-est della Persia e da Teheran ad un punto non ancora determinato, ma per il momento non si tratta di oltrepassare Teheran.

Si è parlato di abolire la zona neutra e di lasciare alla Persia la sua indipendenza in tale sfera, ma nessun cambiamento è stato apportato all'attuale stato di cose. L'Inghilterra e la Russia sono interamente d'accordo.

LONDRA, 28. — Oggi le suffragiste militanti hanno tenuto la loro riunione settimanale.

La signora Pankhurst, sentendosi meglio dopo avere avuto la trasfusione del sangue da un'altra suffragista, assisteva alla seduta, distesa in una sedia a sdraio. Essa ha parlato all'uditorio. La polizia non l'ha arrestata; ma ha arrestato miss Kenny, anch'essa ripetutamente incarcerata e rilasciata ogni volta per ragioni di salute.

Tale arresto ha prodotto un tafferuglio e la polizia a cavallo ha dovuto intervenire.

BUKAREST, 28. — Avuto riguardo alle disposizioni del protocollo di Pietroburgo, secondo il quale la Bulgaria si impegna di non fortificare la zona limitrofa al confine rumeno, da fissarsi ancora precisamente, la Rumania domanderà la demolizione delle fortezze di Rustoiuk e di Sciumla.

La demolizione della fortezza di Rustoiuk era del presto già prevista dal trattato di Berlino.

BELGRADO, 28. — Il presidente del Consiglio greco Venizelos è arrivato con treno speciale ieri sera alle 9,15 a Nisch, donde riparti subito per Semendria, sul Danubio. Di qui con un piroscafo si recherà in Rumania. Egli non può proseguire il viaggio, via Belgrado, perchè l'inòndazione ha distrutto la strada ferrata.

LISBONA, 28. — La voce diffusa all'estero circa un movimento rivoluzionario a Lisbona, è destituita di qualsiasi fondamento.

La tranquillità è assoluta.

BUKAREST, 28. — Sono giunti i ministri Tontcheff e Radeff, il generale Fitcheff e il colonnello Stancioff, nonchè un membro della Corte di cassazione di Sofia, delegati bulgari per la pace.

I delegati generale Ivanoff e generale Paprikoff, che si trovano a Nisch, si recheranno a Bukarest se le trattative di Nisch non avessero luogo.

COSTANTINOPOLI, 29. — I principi Iussuf Izzedin effendi e Zia Eddin effendi sono partiti per Adrianopoli.

Il Sultano ha risposto al Re di Rumania ringraziandolo per i suoi sentimenti amichevoli e rilevando la necessità di stabilire la frontiera alla Maritza in base agli argomenti contenuti nella recente nota della Porta alle potenze.

La Turchia ha proposto alla Serbia di riprendere le relazioni diplomatiche senza prima firmare il protocollo di pace. Pasilovic ne ha riferito a Belgrado.

Nessun passo circa Adrianopoli sarà fatto prima che gli ambasciatori abbiano ricevute nuove istruzioni.

BUCAREST, 29. — Sono giunti i plenipotenziari serbi e montenegrini. Il presidente del Consiglio greco Venizelos è atteso nella notte.

Le presentazioni ufficiali avranno luogo oggi.

La prima conferenza al Ministero degli affari esteri avrà luogo domani.

Il generale Coanda è stato addetto alla missione della Rumania.

Il capo della missione bulgara ha visitato i plenipotenziari rumeni. La nota dominante nella conversazione fu la costante preoccupazione dei bulgari di cancellare l'impressione lasciata dalla azione dei bulgari nei circoli rumeni, e il desiderio del Governo bulgaro di inaugurare una nuova èra nelle relazioni rumeno-bulgare.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

nel Regio Osservatorio del Collegio romano

28 luglio 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	761.3
Termometro centigrado al nord	30.6
Tensione del vapore, in mm.	10.22
Umidità relativa, in centesimi	31
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	10
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	31.1
Temperatura minima, id.	17.5
Pioggia in mm.	—

28 luglio 1913.

In Europa: pressione massima di 770.4 sull'Irlanda; minima di 758 sulla Russia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque aumentato di quasi 2 mm.; temperatura in sensibile aumento, specie sulle coste adriatiche. Pioggerelle sulla Val Padana e alta Lombardia.

Barometro: In Sardegna 761, coste Tirrene e medio Adriatico 762, altrove 763.

Probabilità: venti prevalentemente meridionali; cielo vario sulle regioni settentrionali con qualche pioggerella sparsa, sereno altrove. Basso Mediterraneo mosso, temperatura piuttosto in aumento.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 28 luglio 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	minima
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	25 0	20 3
Sanremo	—	—	—	—
Genova	coperto	calmo	25 3	21 1
Spezia	3/4 coperto	calmo	25 5	16 6
Cuneo	3/4 coperto	—	28 1	18 2
Torino	coperto	—	27 4	19 8
Alessandria	—	—	—	—
Novara	—	—	—	—
Domodossola	1/4 coperto	—	30 3	13 9
Pavia	coperto	—	30 6	15 8
Milano	coperto	—	32 8	18 9
Como	coperto	—	30 6	20 4
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	3/4 coperto	—	27 0	19 0
Brescia	3/4 coperto	—	28 5	17 9
Cremona	3/4 coperto	—	30 7	19 6
Mantova	coperto		28 8	17 4
Verona	1/2 coperto	—	31 0	20 2
Belluno	sereno	—	25 7	16 3
Udine	1/4 coperto	—	27 2	18 0
Treviso	1/4 coperto	—	27 2	18 2
Vicenza	3/4 coperto	—	27 0	20 4
Venezia	1/2 coperto	calmo	25 7	20 1
Padova	1/2 coperto	—	27 7	18 9
Rovigo	3/4 coperto	—	30 0	18 4
Piacenza	3/4 coperto	—	28 2	18 8
Parma	1/2 coperto	—	30 3	19 4
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	3/4 coperto	—	28 3	19 2
Ferrara	3/4 coperto	—	28 6	18 8
Bologna	coperto	—	29 0	20 4
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/4 coperto	[illegible]	27 2	12 2
Pesaro	1/4 coperto	calmo	27 0	16 6
Ancona	sereno	calmo	28 1	17 2
Urbino	sereno	—	26 0	16 9
Macerata	1/4 coperto	—	26 5	20 2
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	27 5	18 9
Perugia	sereno	—	27 5	17 4
Camerino	sereno	—	26 0	16 5
Lucca	1/4 coperto	—	28 3	16 4
Pisa	sereno	—	29 3	14 5
Livorno	1/4 coperto	calmo	28 6	18 0
Firenze	sereno	—	31 0	17 2
Arezzo	1/4 coperto	—	30 0	17 0
Siena	sereno	—	28 3	17 8
Grosseto	sereno	—	29 8	15 0
Roma	sereno	—	29 3	17 5
Teramo	sereno	—	26 5	20 0
Chieti	sereno	—	25 0	18 0
Aquila	sereno	—	27 7	15 1
Agnone	sereno	—	27 0	17 2
Foggia	sereno	—	30 9	17 7
Bari	sereno	calmo	25 8	19 0
Lecce	sereno	—	2[illegible] 4	17 5
Caserta	sereno	—	32 4	17 6
Napoli	sereno	calmo	28 6	19 1
Benevento	sereno		32 8	15 5
Avellino	sereno		27 0	12 8
Mileto	sereno		31 4	15 0
Potenza	sereno	—	27 6	15 9
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	28 0	13 5
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	28 0	20 0
Palermo	sereno	calmo	28 7	17 6
Porto Empedocle	sereno	calmo	25 0	19 2
Caltanissetta	sereno	—	30 0	22 0
Messina	sereno	calmo	28 7	19 4
Catania	nebbioso	calmo	29 1	20 0
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	29 2	17 4
Sassari	sereno	—	32 5	20 2